Ricorso in Cassazione

Giovanni Bianchi e Vedova Ugo Bianchi

Cassa di Risparmio di Verona

Ecc. Corte di Cassazione del Regno

2ª Sezione Civile.

Il sottoscritto Giovanni Bianchi e la sottoscritta Bice Laverda ved. Bianchi, per sè e minori suoi figli, danno mandato a c.l. Avv. Ivano Bonomi di rappresentarli e difenderli nella discussione del ricorso e da essi prodotto contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 12 dicembre 1931 - 9 gennaio 1932 n. 12 R. G. della Sezione Stralcio del Lavoro presso la Corte di Appello di Venezia

9° Sezione

1ª Casa

Maraccino Pre.
Mandelli
Belfiore Prelat
Crippa
Ferraro
Giorgi
Gomas
Meale

P. M. Celesia

1° Con la presa in [illegible] dell'azienda il contratto a termine [illegible] ad esaurirsi

2° È vero che i Bianchi [illegible] stati mantenuti nei relativi posti, ma con [illegible] della precarietà. (Provvisoria riassunzione)

3° Tale [illegible] di licenziamento serve a far cessare quello stato di precarietà conseguente al [illegible] [illegible]

4 - Posto dunque che la [illegible] dell'impresa [illegible] il contratto di lavoro (e non già il successivo licenziamento) il credito deve considerarsi anteriore al concordato

5 - Deve quindi [illegible] pagarsi [illegible] di concordato

Caso B

1° Con [illegible] in base [illegible] dell'art. [illegible] il contratto a termine [illegible] al compimento

2° È vero che i Bianchi sono stati mandati nei relativi posti, ma con preavviso della precarietà. (Possono ricevere)

3° Tale lettera deve di ricevimento servire a far cessare quello stato di precarietà conseguente in un licenziamento già in [illegible] precedente.

4 - Posto dunque che la cessazione dell'impiego [illegible] contratto di impiego (e non già il successivo licenziamento) il credito deve considerarsi anteriore al concordato

5 - Deve quindi [illegible] pagarsi come [illegible] [illegible] concordato

1° passo -

I

1° La risposta [illegible] è impossibile
avvenuta per l'impossibilità di continuare ad
esistere del Soggetto -

2 Se l'assicurato [illegible] dalla [illegible] Legge
ai Fratelli [illegible] non ha oggetto nulla
alla sua morte provvede -

3 - Poiché [illegible] Branchi [illegible]
[illegible] è stata [illegible]
Banca [illegible]
[illegible] avvenuta [illegible]
[illegible] la morte [illegible] da lungo
[illegible] Per il 966 [illegible]
a riservare [illegible] quando [illegible] da
giusta causa -

5 - Per [illegible] la giusta causa (fine del
e quindi nessun [illegible]
è dovuto -

II

Posto che [illegible] il recesso
avvenuto e posto che il risarcimento
dovuto quando la morte del assicurato

non ha questa causa dovevano
i Diversi provare la causa
non dedotta.
Art. 1221 - non alla Cassa - Attore
l'onere della prova -
Difetto di Sottoscrizione -

ASSR

Il Giudice dimostrò la causa
[illegible] dipendeva dallo stato
di fatto dipendeva da lui"

Quindi il suo lavoro indipendente
da volontà colpa del suo proprietario

ASSR

ASSR

ASSR

ASSR

alla vera e propria causa
gli impedisce di fare ciò a
cui la Corte ha diritto

2- Non deve dipendere
la causa essenziale da un avente
causa dalla Volontà non
può impedire la causa
dello Stesso

5 L'avente causa è spesso
un terzo avente interesse
contrario a quello del
suo Dante

Foglio 6°

1° La domanda di trasferire sulle somme da versarsi la richiesta non è domanda nuova -

2° Una domanda diretta a ottenere mire diminutive attrici quantità e negativa

3° Essa afferma al creditore che gli conviene proporre la compensazione fra quella concorrenza del due valori

ASSR

ASSR

8° esempio

1° La determinazione del giudice può prescindere dal nesso di causalità (causa: [illegible] effetto) d'accompagnamento

2° Se [illegible] intralcino quel nesso [illegible]

3° Che tanto più se la morte è avvenuta [illegible]

Nel caso non può dirsi che alla morte il Bianchini fosse investito da un diritto [illegible] nel quale si avvicendarono i suoi eredi

---

[illegible]

Avv. ANTONIO MUTINELLI

VERONA, li 13 novembre 1932

Studio: Via Rosa, 7 - Tel. 1845
Abitaz.: Via S. Leonardo, 7 - Tel. 1853

Telegrammi: Avvocato Mutinelli - Verona

Eccellenza,

forse mercoledì prossimo, 16 corrente, avrei occasione di venire a Roma e potrebbe darsi avessi bisogno di conferire con Lei, per sentire se potesse assumere di compartecipare alla difesa di una vertenza in Cassazione per un'udienza di questo mese.

Può essere tanto gentile di farmi conoscere a che ora e dove La potrei trovare per darLe eventualmente dettagliate notizie sulla controversia e consegnarLe le scritture relative?

Mi sarebbe sommamente gradito ricevere una risposta telegrafica.

Distinti ossequi.

Mutinelli

TELEGRAFI — Ricevuto per un telegramma di parole

dello Stato — per

con

221 Ore L.

Si prega di conservare la presente pel caso di ricerche.

Decreto Legge
19 novembre 1924 n. 1825

Legge 18 marzo 1926 n. 562

legge sull'esercizio
privato

Avvocato Matinelli
Via Rosa 7 Verona

Occorre perchè discusta presentare apertura
udienza mandato.

Bonomi

Avv. Bonomi - Piazza Libertà 4 - Roma -

Avv. ANTONIO MUTINELLI

VERONA, li 22 agosto 1932

Studio: Via Rosa, 7 - Tel. 1545
Abitaz.: Via S. Leonardo, 7 - Tel. 1553

A S.E.l'on.Ivanoe Bonomi
Volta Mantovana

Eccellenza,

prese disposizioni dalla mia cliente ditta "Ing.Cesare Cavallini-Zanon Giusto & C.",mi è gradito farLe rimessa dell'inserto assegno di £.500 (cinquecento),tratto in data odierna dalla locale Cassa di Risparmio sull'Istituto di Credito delle Casse Italiane serie A n.1554413 T e n.7955,all'ordine mio e quindi debitamente girato a di Lei favore.

La prego di volerlo tenere a corrispettivo della cortese opera sua,della quale ancora l'ing.Cavallini ed io abbiamo piacere di ringraziarLa.

Con distinto ossequio.

Telegrammi: Avvocato Mutinelli - Verona

Eg. Sig. Antinelli. Volta, 23 ag. 32

Ricevo ora la sua lettera con l'assegno di £ 500 (cinquecento) quale corrispettivo del parere dato alla Spett. Ditta Cavallini - Zerwi.

Le ne ringrazio molto della sua cortesia, e nel darle atto del ricevuto compenso le prego di porgere i miei saluti all'ing. Cavallini.

Con molta considerazione suo dev.

V. D.

Roma, 17 dicembre 1932

Egregio Collega,

~~Debbo~~ Le ~~dire~~ ~~che~~ ~~ho~~ ricevuta la sua
~~pregiatissima~~ lettera e mi affretto a
dirLe che Ella
con una lungaggine ~~ve~~ veramente
~~nostra~~ incredibile ~~commercianti~~
~~Ella~~ alle comuni abitudini dei clienti
~~ha~~ crede che ~~la~~ il conto possa
ragionevolmente essere di £ 1500.
Le ne spiace, ~~ma~~ ~~Ella~~
Lei ~~ha~~ ~~torto~~ ~~marcio~~
Non abbiamo ~~mai~~ avuto
vista a Roma. Verrò a trovarla
un giorno mia cara a Verona.
Cari saluti

Sig.

Avv. ANTONIO MUTINELLI

Studio: Via Rosa, 7 - Tel. 1343
Abitaz.: Via S. Leonardo, 7 - Tel. 1553

VERONA, li 12 decembre 1932

Eccellenza,

sabato, trovandomi a Roma, ero venuto a cercare di Lei verso le tre e mezzo le quattro pomeridiane, ma non ebbi la fortuna di trovarLa in casa. Avrei desiderato ossequiarLa e pregarLa anche di una cortesia: dirmi che cosa Le dovevo far avere dai Consorti Bianchi a soddisfacimento dell'opera Sua.

Avrei piacere che Ella mi avesse a suggerire una indicazione, perchè mi tornerebbe utile nei confronti della vedova, che è stata la meno fortunata in causa, e che debbo richiedere di concorrere nel soddisfo, ma non manca di avere la mentalità di una donna..

Se mi sarà gentile di due righe in sostituzione Le ne sarò grato.

Con la speranza di rivederLa presto mi creda dell'Eccellenza Vostra dev.mo

Telegrammi: Avvocato Mutinelli - Verona

AVV. ANTONIO MUTINELLI
Studio: Via Rosa, 7 - Tel. 1845 e 2174
Abitazione: Via S. Leonardo, 7 - Tel. 1853
VERONA

Telegrammi: Avvocato Mutinelli - Verona

VERONA FERR
21-22
12 XII
22 XI

Espresso 1500

A S. E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

ROMA

fine 1932

Antonio Mutinelli ed l'oc
casione che Avvocato invia auguri
di buon anno, la ringrazia di av.
vertire che è in corso il rinnovamen
to di ottobre relativo alla rivista Rhoda
relativo al conto corrente.

Verona
Via Rosa 7 - Tel. 1845

Avv. **ANTONIO MUTINELLI**

VERONA, li 19 gennaio 1933

Studio: Via Rosa, 7 - Tel. 1543
Abitaz.: Via S. Leonardo, 7 - Tel. 1853

Telegrammi: Avvocato Mutinelli - Verona

Eccellenza,

oggi è stato possibile alla vedova Bianchi ritirare il danaro, cui l'ha autorizzata il Tribunale, ed oggi stesso, come da detta signora mi fu rimessa la somma, ho il piacere di poterLe accompagnare le £.1500, corrispettivo indicatomi per le sue prestazioni. Esse sono rappresentate dall'inserto assegno, tratto in data odierna dalla locale Cassa di Risparmio sull'Istituto di Credito delle Casse Italiane serie C numero 0566571 T/814 all'ordine mio e debitamente girato a di Lei favore.

In attesa di un cenno di recezione mi è gradito inviare distinti ossequi.

Mutinelli

Roma, 24 gennaio 1953

All'Avv. Antonio Martinelli

Perugia,

Le chiedo di aver ricevuto da Lei lire 1500 (lire mille cinquecento) relative all'assegno sull'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane Serie C numero 05657 L/814 e ciò a saldo delle mie prestazioni professionali nell~~a~~ ricorso in Cassazione del sig. Giovanni Bianchi e della Vedova di Ugo Bianchi.

Roma, 21 gen. 939

Egregio Collega

Le do atto con
piacere a parte di aver
ricevuto £ 1500 come
da Sua raccomandata
del 19 corr.

Mi è gradita l'occasione
di ringraziarla e di
~~farle~~ inviarle i miei
più cordiali saluti.

Davanti all'Eccellentissima Magistratura del Lavoro

presso la Regia Corte d'Appello di Bologna

BICE QUERENA ved. BIANCHI

PER SE' E PER I MINORI SUOI FIGLI

CONTRO

CASSA RISPARMIO DI VERONA E VICENZA

Determinazione dell'indennità dovuta agli eredi dell'impiegato licenziato in tronco da contratto a tempo determinato e detraibilità dell'imposta di ricchezza mobile dall'indennità stessa.

VERONA
Tip. Operaia - Vic. Reg. d'Ungheria
Telefono N. 1619

N.S. l'on. Ivo de Boscoli, che, a conoscenza dei precedenti, potrà leggere con benevolenza; memore l'autore Bertola

Davanti l'Eccellentissima Magistratura del Lavoro di Bologna

Nella causa, a seguito di rinvio per sentenza 21 novembre - 19 decembre 1932 XI della Cassazione, in grado di appello promossa con ricorso e decreto 15 maggio - 2 giugno 1934 XII

dalla

CASSA RISPARMIO DI VERONA E VICENZA in persona del suo Presidente, avv. gr. uff. Riccardo Galli, convenuta, appellante, con il patrocinio dell'avv. comm. Virginio Bassani di Verona e il proc. dom. in Bologna avv. Roberto Vighi;

contro

BICE QUERENA Ved. BIANCHI in proprio e per i minori suoi figli LUCIANO, MARIO, GIORGIO e CARLA BIANCHI fu Ugo, attrice, appellante, con il patrocinio degli avvocati Mario Vittore De Luca e Antonio Mutinelli di Verona, e con il proc. dom. in Bologna, avv. Marco Marzocchi, via de' Monari 1;

in punto a

determinazione dell'indennità dovuta agli eredi dell'impiegato licenziato in tronco da contratto a tempo determinato e detraibilità dell'imposta di ricchezza mobile dall'indennità stessa.

DEDUZIONI CONCLUSIONALI

per Bice Querena ved. Bianchi e i suoi quattro figli minori

IL FATTO

narrato più diffusamente nelle precedenti deduzioni di causa, lo ricordiamo, per quanto necessario, semplici e brevi.

I fratelli rag. Giovanni e Ugo Bianchi si trovavano da anni alla Direzione del Banco « Alessandro Orti » di Verona, di pro-

prietà del cav. Attilio Stefani, quando costui il 13 giugno 1919 stabiliva con loro un patto di impiego per venti anni, a far tempo da 1° gennaio 1919, ma con decorrenza effettiva dal 1° luglio seguente, e quindi con scadenza al 31 decembre 1938, recante la retribuzione di 600 lire mensili, la partecipazione utili del 20 %, un'assicurazione vita ventennale di L. 50 mila, il diritto di prelazione per il caso di cessione dell'azienda, la clausola compromissoria per ogni divergenza.

Era in vigore detto contratto, e la retribuzione nel frattempo era stata elevata a L. 2000 nette mensili, allorchè il 14 decembre 1925 il Banco Orti cessò di operare, venne affidato a dei liquidatori, e, per decreto 7 gennaio 1926 del Tribunale di Verona, fu ammesso a proporre il concordato preventivo, quindi approvato ed omologato con sentenza 19-29 aprile 1926 n. 289 del Tribunale medesimo, per causa di appello, divenuta irrevocabile soltanto il 17 ottobre successivo.

Pertanto era in corso il concordato stesso, quando il 1° giugno 1926 Ugo Bianchi fu licenziato in tronco dal servizio, e il 1° maggio 1929 veniva pure licenziato in tronco il rag. Giovanni Bianchi, disdettato il 13 aprile precedente. Il primo fu dimesso dalla Commissione liquidatrice preposta al Banco concordatario; il secondo dalla Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, che nel frattempo aveva fatto rilievo attivo e passivo dell'azienda Stefani. Ambedue dovettero allontanarsi senza essere soddisfatti del loro avere per indennità d'anzianità di servizio, per anticipata dimessione dall'impiego, per mantenimento in vigore della assicurazione vita, senza offerta in prelazione dell'azienda e senza aver ottenuto l'integrale pagamento delle quote utili di competenza sui bilanci degli anni 1919, 20, 21, 22, 23 e 24, in conto delle quali avevano prelevato soltanto alcune somme, e tenevano

altrettante lettere di accreditamento rilasciate loro a fine 1925 dallo Stefani.

Inutili riuscirono le sollecitazioni dei due fratelli, e poi, per Ugo, che il 1° aprile 1928 era venuto a morire, dei suoi Eredi, gli attuali appellati, i quali, non altrimenti che il rag. Giovanni, proposero alla Cassa rilevataria di rimettere in arbitri la vertenza, come era previsto nel contratto di impiego. Anche questo invito veniva respinto.

Occorreva che gli Eredi di Bianchi Ugo, e il rag. Giovanni Bianchi, ricorressero al Tribunale del Lavoro di Verona per ottenere la condanna della rilevataria a corrispondere per i titoli suddetti a ciascuno il suo avere; e cioè, con le spese, oltre all'indennità per anzianità di servizio, al necessario per garantire il godimento dell'importo assicurato, a un quid per la mancata offerta in prelazione del Banco, e al residuo in moneta di concordato delle quote utili annuali di competenza non riscosse dal 1919 al 1924 inclusivi, *una indennità per la risoluzione in tronco del contratto a termine, pari alla somma degli stipendi completi a maturarsi all'atto del rispettivo licenziamento, con interessi 5 % da detto giorno, calcolata sulla media del percetto, ridotta in valore attuale e falcidiata come equo per la ricuperata libertà;* perchè la Cassa Risparmio, riottosa fino allora, accedesse finalmente a miglior consiglio e concordemente la causa venisse deferita alla cognizione di un collegio di tre Arbitri di diritto, incaricati di « decidere delle domande proposte e delle eccezioni e contro eccezioni che vennero o verranno avanzate » in luogo e vece del Tribunale del Lavoro di Verona, siccome da compromesso che precisava le questioni.

Con giudicato 30 maggio 1931, depositato nella Pretura di Verona il 4 giugno seguente, e intimato alla Cassa Risparmio

il 10 luglio successivo, gli Arbitri unanimi, pur modificando in parte le sanzioni invocate, e in parte respingendole, accolsero in complesso l'azione dei Bianchi, resistita in pieno dalla Cassa Risparmio convenuta. Così questa, oltre che essere stata condannata a pagare l'indennità di anzianità per il servizio prestato dai Bianchi a tempo indeterminato, prima che iniziassero il servizio a termine fisso, e, in moneta di concordato, i premi di assicurazione, e parte del credito utili di bilancio; venne anche condannata a corrispondere loro, *per la risoluzione in tronco del contratto a scadenza prestabilita, la somma degli stipendi a maturarsi ridotta a valor attuale, ed equamente falcidiata di un* 30 %, *con interessi dalla domanda.* Ma anzichè considerare detti stipendi nella loro pienezza, sulla media del percetto risultante dalla mensilità fissa e dalla quota utili, in considerazione dello stato di liquidazione dell'azienda, si riferiva alla loro ultima misura, costituita di L. 2000 nette il mese e delle doppie mensilità nette a Natale e bilancio, ossia di L. 28.000 annue senza falcidia di R. M. - Cosicchè agli Eredi di Ugo Bianchi, di fronte al coacervo stipendi di 12 anni e 7 mesi d'interruzione contrattuale, pari a Lire 352.333,33 (28.000 : 12 × 151), applicando una deduzione del 30 % e la riduzione a valor attuale, liquidava Lire 222.117 (il 63,041 %), contro L. 164.958 analogamente attribuite al rag. Giovanni Bianchi (il 60,945 %), che aveva perduto 116 mesi di lavoro.

Insorgevano contro tale decisione la Cassa di Risparmio, e incidentalmente i Consorti Bianchi, che però su alcuni punti apertamente aderivano alla stessa.

Venne così la lite a cognizione della Magistratura Veneta, che pronunciandosi con sentenza 12 decembre 1931, 4 gennaio 1932 n. 2 R. S., negava ogni indennità per il servizio prestato

a tempo indeterminato, accordava, modificandole, le altre liquidazioni per l'assicurazione vita e gli utili di bilancio tutti, e *confermava in pieno l'attribuzione e la liquidazione dell'indennità per l'interruzione del servizio a termine*, salvo due trascurabili rettifiche di conto.

La sentenza di Venezia, per diversi motivi, veniva impugnata da tutti i contendenti per Cassazione. Ma la Corte Suprema la confermava in ogni sua parte, esclusi solo due punti. Primo, là dove aveva consentito nel liquidare agli Eredi Bianchi tutta la somma stipendi dal giorno del licenziamento al giorno della scadenza del contratto, in considerazione semplicemente che tale diritto, acquisito dal de cujus all'atto della cessazione dell'impiego, era passato tal quale ai suoi Eredi, senza aver riguardo al particolare che egli, dimesso il 1° giugno 1926, era morto il 1° aprile 1928, per cui anzi la convenuta aveva eccepito che non gli avrebbe potuto competere il coacervo decretatogli, in quanto, provato il suo decesso 10 anni e 9 mesi prima della scadenza del contratto, sosteneva che gli stipendi dovevano eventualmente essergli corrisposti limitatamente al periodo di 1 anno e 10 mesi di sua sopravvivenza al licenziamento. Secondo, là dove, giudicandola domanda nuova, aveva negato la possibilità di considerare la richiesta, avanzata per la prima volta in appello dalla Cassa Risparmio, di trattenere la ricchezza mobile sulle somme a pagarsi. Per ulteriore esame su detti punti rinviava quindi la causa alla Magistratura di Bologna, dove appunto si contende al riguardo fra la Cassa di Risparmio e gli Eredi di Ugo Bianchi soltanto, essendo stata accomodata ogni questione con Bianchi rag. Giovanni.

IL DIRITTO

SUL PRIMO PUNTO. — Alla eccezione sollevata dalla Cassa di Risparmio avevano opposto gli Eredi Bianchi: 1) Che il diritto all'indennità per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro sorge al momento del licenziamento, entra nel patrimonio dell'impiegato all'atto della cessazione dal servizio e passa eventualmente tale e quale ai suoi eredi. 2) Che l'aver provato che Ugo Bianchi è morto prima che maturasse il termine del suo contratto di impiego non può recar alcun pregiudizio alla liquidazione, quando non sia provato che, mantenuto regolarmente in servizio, sarebbe morto ugualmente. 3) Che a condurre alla tomba Ugo Bianchi invece non sarebbero stati estranei il dolore e l'abbattimento da lui provati per il fatto di essersi trovato, in un momento di crisi generale e di crisi particolare bancaria, privo di mezzi, con quattro creature e la moglie sulla spalle, come pure gli strapazzi dovuti affrontare senza risparmio nella affannosa e vana ricerca di un'occupazione.

La Corte Suprema negò valore al primo argomento; non prese in considerazione per nulla il secondo, in ordine al quale controparte ribatteva, che dovevano gli Eredi Bianchi dare la prova che in servizio il loro autore non sarebbe morto; si soffermò sul terzo argomento per affermare che occorreva provarlo per ricavarne giuridiche conseguenze come esito dell'illecito licenziamento.

Riportiamo testualmente noi pure quanto scrive al riguardo il Supremo Collegio:

« *Il risarcimento del danno è il correlativo del diritto leso* « *e di ciò che si sarebbe conseguito se non fosse intervenuta la* « *causa illegittima di privazione; e, perciò, comprende tutto ciò*

« *che è conseguenza immediata e diretta della violazione. Nel*
« *caso in esame, il risarcimento del danno è il sostitutivo degli*
« *stipendi, che, senza la rottura del rapporto, l'impiegato, dietro*
« *la prestazione del suo lavoro, avrebbe ricevuto come contro-*
« *prestazione del datore di opera. Ora se la violazione del rap-*
« *porto fa sorgere nello stesso istante il diritto al risarcimento*
« *del danno, la sua misura però e la sua determinazione non*
« *può che essere sempre ragguagliata alla entità e alla esten-*
« *sione del danno.*

« *E però se nel momento della liquidazione, in mancanza*
« *di altri elementi che quelli presuntivi circa la durata degli*
« *effetti della violazione e la estensione del danno, è giocoforza*
« *determinare l'indennizzo in base a tali elementi presuntivi:*
« *invece quando, prima della liquidazione, un fatto certo soprav-*
« *venuto specifica e delimita la entità del danno effettivamente*
« *cagionato dalla violazione, non è possibile attribuire misura*
« *diversa di risarcimento da quella che è vera conseguenza im-*
« *mediata e diretta dell'inadempimento della obbligazione, e che*
« *è nella sua realtà già delimitata.*

« *Il risarcimento è infatti l'equivalente della perdita pa-*
« *trimoniale subita per effetto della violazione e non indipen-*
« *dentemente da questa e dal danno reale e non presunto nel*
« *momento della violazione. Perciò se l'impiegato abbia trovato*
« *prima della commisurazione del danno un'altra occupazione*
« *rimunerata, deve esserne tenuto conto ai fini della adeguata*
« *determinazione del risarcimento ed ove con l'uso di una nor-*
« *male diligenza gli sia possibile trovare un impiego equiva-*
« *lente, la indennità può essere anche commisurata al periodo*
« *di tempo verosimilmente necessario perchè l'impiegato possa*
« *trovare l'impiego equivalente. Se pertanto con la morte del-*

« l'Ugo Bianchi sarebbero cessate le prestazioni del servizio e
« la percezione degli stipendi, il risarcimento del danno cagio-
« nato dalla rottura del rapporto non può andare oltre la mi-
« sura corrispondente, in relazione cioè alla sola perdita effet-
« tivamente causata come conseguenza immediata e diretta della
« violazione contrattuale, giacchè nell'attribuzione e commisu-
« razione non si può prescindere dal nesso di causalità, la re-
« sponsabilità cessando e così l'obbligo di risarcimento, quando
« sia interrotto il nesso di causalità tra l'evento e il danno e il
« riferimento di questo alla violazione lamentata. Ne è esatto
« che così la scelta del momento della liquidazione del danno
« avrebbe giuridicamente influenza e valore nella commisura-
« zione stessa; perchè è invece vero che non il tempo ma un
« preciso elemento determinatore è al contrario in caso guida
« sicura nella liquidazione del risarcimento, che, invece, negli
« altri casi non può essere affidato, per la necessità stessa delle
« cose, che ad elementi di presunzione e perciò senza la certezza
« di una reale adeguazione del risarcimento al danno.

« Se la privazione dell'impiego potè essere cagione della
« morte, per lo sgomento ed il dolore provati, doveva essere di-
« mostrato perchè anche questo evento potesse essere reputato
« una conseguenza del fatto illecito e fatto argomento di con-
« seguenze giuridiche ».

Tutto questo ragionamento viene dagli Eredi Bianchi sottoscritto senza esitazione, ma anche senza tema che possa modificare il totale della liquidazione che loro compete.

Il patrocinio della Cassa Risparmio convenuta, di contro a cosifatta decisione della Suprema Corte ha creduto di poter invocare difilato l'art. 91 del R. D. 1 luglio 1926 n. 1130, recante le norme per l'esecuzione della legge sulla disciplina giuridica

dei rapporti collettivi del lavoro (l. 3-IV-926 n. 563), richiamato all'art. 28 del R. D. 21 maggio 1934 n. 1073, che è applicabile al caso per il punto di diritto risolto, e senz'altro proclamare alto una sua vittoria, ossia l'obbligo di codesta Corte di rinvio di limitare al dì della morte di Ugo Bianchi la liquidazione dell'indennità per l'illecita interruzione del contratto di lavoro.

Se non che il contradditore non ha riflettuto che il Supremo Collegio ha esaminato da un solo aspetto la questione, secondo se la era prospettata la Magistratura Veneta, di cui ha censurata la motivazione della sentenza, e ha precisato che, dovendo essere il risarcimento l'equivalente della perdita, «*se con la morte dell'Ugo Bianchi sarebbero cessate le prestazioni del servizio e la percezione degli stipendi, il risarcimento del danno cagionato dalla rottura del rapporto non può andar oltre la misura corrispondente, in relazione cioè alla sola perdita effettivamente causata come conseguenza immediata e diretta della violazione contrattuale.*».

La Cassazione ha enunciato una ipotesi di fatto e non l'ha risolta: *se* con la morte sarebbero cessate le prestazioni del servizio e la percezione degli stipendi, ha detto, nel risarcimento del danno occorre tener conto di tali eventi. Ma si è ben guardata da invadere il campo del giudice del merito affermando che l'estremo evento si sarebbe verificato anche in costanza di impiego, e nemmeno ha precisato quale dovrebbe essere sicuramente la liquidazione adeguata del danno, ancorchè poco oltre abbia avvertito che, *se* si deve limitare questa al tempo durante il quale il suo impiego avrebbe potuto avere vita, non può applicarsi per così breve durata la riduzione del 30 % dell'ammontare degli stipendi futuri.

Resta quindi a giudicare se sia provato che Ugo Bianchi

sarebbe morto ugualmente il 1° aprile 1928 qualora fosse stato conservato in servizio, perchè solo allora sarebbero cessate le prestazioni impiegatizie di lui e la percezione degli stipendi. Ed occorre prima stabilire a chi incomba l'onere di provare quale sarebbe stata la sorte di Ugo Bianchi ove non fosse stato licenziato innanzi tempo.

Controparte sostiene che tale aggravio fa carico a noi. Ma evidentemente non è così, perchè, come disse la Cassazione, la morte di Ugo Bianchi autorizza a considerare limitato a quel dì il danno proveniente dall'illecito licenziamento, se sia provato che, ininterrotto il rapporto d'impiego, sarebbero ugualmente cessate le prestazioni del servizio e la percezione degli stipendi; in quanto che solo allora la perdita prodotta dalla risoluzione del contratto, risulterebbe arrestarsi in ogni ipotesi al giorno in cui il contratto stesso sarebbe stato comunque spezzato dal destino. E assodato il rapporto di debito, è la debitrice che vuole esserne in tutto o in parte liberata, che deve dare la prova della sua liberazione.

Manifestamente il datore di lavoro dimettendo innanzi tempo l'impiegato ingaggiato a termine fisso, si addossa l'obbligo di rispondere verso di lui della massa degli emolumenti contrattuali ancora percipiendi; e se vuol sottrarsi, anche in parte, ad un tale onere, deve dare la prova che la perdita fu altrimenti annullata mercè nuovo impiego conseguito dal dipendente, oppure che fatalmente la stessa massa di emolumenti, o una parte di essa, non sarebbe stata da questi percepita, ancorchè non fosse occorso alcun illecito da parte sua.

Se il povero Bianchi fosse rimasto vittima di un incidente di strada a Mantova, a Genova, a Torino o altrove, dove era andato in cerca di impiego, non si oserebbe prospettare la di-

sgrazia sua come liberatrice dei doveri di chi lo ha licenziato innanzi tempo.

Non è il fatto della morte di Ugo Bianchi che di per sè possa segnare il limite del danno da lui patito per l'arbitrario licenziamento; ma la ipotesi che se egli fosse rimasto in servizio sarebbe morto ugualmente; ossia, la ipotesi che ove le condizioni di vita, le congiunture della sua esistenza non fossero state quelle che furono, quelle dell'impiegato «a spasso», che si trova di botto con quattro figliuoli a carico e la moglie cui provvedere, che si prodiga senza risparmio, si dibatte, si agita incessantemente in una affannosa ricerca di occupazione, sarebbe deceduto ugualmente. E questo si deve dimostrare da chi pretende per la morte di lui di essere scaricato anche parzialmente di responsabilità; perchè non è affatto dimostrato che Ugo Bianchi, venuto a morire nelle condizioni di travagliata esistenza nelle quali la morte e prima il malore lo colsero, sarebbe ugualmente venuto a morire il 1° aprile 1928, se in allora si fosse trovato tranquillo a vivere nell'ufficio suo presso il Banco Orti, ed anche se la regolare liquidazione compiuta a tempo debito gli avesse concesso un'esistenza meno agitata e un certo riposo dell'animo e del pensiero. Anzi è positivo, e va rimarcato, che egli, morto per setticemia influenzale, non acquisì in ufficio la infezione che lo condusse alla tomba. Mancava dal Banco da 22 mesi!

Controparte, immaginiamo, s'affretterà a protestare che, provata la morte dell'Ugo Bianchi, tocca ai suoi Eredi provare che non sarebbe morto se fosse stato in servizio. Ma nessuna ragione logica sorregge una tesi del genere: nessun motivo per credere che Tizio, deceduto in uno scontro ferroviario, sarebbe morto ugualmente se non avesse viaggiato; nessuna ragione per

presumere che chi è vissuto mesi e mesi di fierissima angoscia, lottando affannosamente, e sempre indarno, per conquistare un pane alle sue creature, sentendosi rodere l'animo e macerare il cuore ogni giorno sotto il pensiero schiacciante della responsabilità verso la propria famiglia; che di botto si è trovato obbligato ad andare a mendicare il soccorso di porta in porta e ogni volta ne è tornato deluso, sfiduciato, affranto; nessuna ragione logica per presumere che sarebbe morto ugualmente se fosse vissuto tranquillo, metodico nel suo ufficio, trascorrendo così la vita anche in altro ambiente affatto diverso dal primo. Già lo abbiamo detto: la setticemia influenzale che lo condusse alla tomba, non lo raggiunse in ufficio.

La Cassazione si configurò la ipotesi che Ugo Bianchi fosse morto per causa del licenziamento, nel senso che l'ansia e il duolo a lui derivati da cosifatta decisione a suo riguardo ne avrebbero cagionato il decesso operando quella e questo con la relazione da causa ad effetto: « *se la privazione dall'impiego* « *potè essere cagione della morte per lo sgomento ed il dolore* « *provati, doveva essere dimostrato perchè anche questo evento* « *potesse essere reputato una conseguenza del fatto illecito e* « *fatto argomento di conseguenze giuridiche* », suggerisce il Supremo Collegio.

Ma non è tutto qui quanto viene affermato dagli Eredi del fu Ugo Bianchi, i quali, pur convinti della verità di quanto sopra, chiedono invece ancora di sapere se sia dimostrato che il loro autore sarebbe morto il 1° aprile 1928, qualora avesse seguito altro tenore di vita, differente da quello che, licenziato e in conseguenza disoccupato, non avendo ottenuto la liquidazione delle indennità che gli dovevano essere pagate all'atto della cessazione dall'impiego, fu costretto a condurre.

Se Caio mancando al dover suo di fornire il cambio cavalli, obbliga Tizio a proseguire la strada con i quadrupedi stanchi, ed uno di questi non regge allo sforzo e stramazza fulminato lungo la via, è Caio che deve dare la prova che quell'animale sarebbe morto ugualmente se avesse provveduto al cambio ove voglia essere esonerato di responsabilità.

***

Ma la questione va esaminata anche sotto un altro più preciso e più chiaro aspetto. Vediamolo attentamente.

Quanti sono gli episodi costituenti il fatto illecito di cui deve qui rispondere la convenuta? Manifestamente due:

1° - Aver licenziato in tronco Ugo Bianchi senza giusta causa;

2° - Non avergli corrisposta subito, come di dovere, la indennità conseguente.

Ne viene che la convenuta è tenuta a rifondergli:

a) Per il primo gesto contro legge, quanto in concreto gli ha fatto mancare licenziandolo in tronco, ossia, per lo meno, il cumulo delle rimunerazioni dal dì del suo licenziamento a quello di sua morte;

b) Per il secondo gesto contro legge, quanto frattanto abbia perduto su quel risarcimento presuntivo che gli era subito dovuto, e di cui non è lecito abbia a ricavare iniquo profitto il debitore moroso.

Orbene, chi deve provare che questa seconda rifusione non è più dovuta per sopravvenuti eventi, che eliminarono questo secondo danno?

La convenuta che vuol essere assolta, l'obbligazione sua essendo provata: ha mancato di provvedere alla liquidazione del-

l'indennità al momento della cessazione dal servizio. E tale liquidazione in allora non poteva essere che presuntiva.

E' dunque la convenuta che deve dare la prova che Ugo Bianchi sarebbe morto ugualmente ancorchè fosse stato conservato in servizio, come di dovere; ciò che invece le risultanze di causa fanno ritenere improbabile affatto, se non escludono decisamente.

Se Pietro per negligenza incendia a Paolo la casa, non gli dovrà risarcimento ove, per una frana si sia poi inabissato del tutto il terreno dove sorgeva l'edificio; ma se invece della frana fosse sopraggiunta la innondazione, sarà Pietro che dovrà provare che la casa non avrebbe resistito all'impeto dell'acqua.

Anzi che soffermarsi a considerare soltanto che non è provato che restando fermo in servizio sarebbe morto ugualmente, bisogna allargare l'osservazione al particolare positivo, che anche per legge avrebbe dovuto essere liquidato subito dell'indennità di licenziamento; per comprendere subito e chiaramente come il ritardo illegalmente frapposto nel corrispondergli così fatta indennità, in quanto influisca sulla misura della stessa, gli reca ingiusto pregiudizio di cui ha diritto di essere risarcito.

E allora vien fatto di domandare, quale la misura e quale il risarcimento del nuovo pregiudizio? Manifestamente la differenza intercedente fra le due liquidazioni; quella che sarebbe stata adottata a forfait, se Ugo Bianchi fosse stato liquidato senza ritardo, come di ragione e di legge, e quindi da vivo; e quella che ex adverso si vorrebbe seguire esclusivamente in confronto dei suoi Eredi, ora che è morto, ed appunto perchè morto.

Si obbietta: ma se fosse morto ugualmente essendo in servizio non avrebbe avuto trattamento diverso da quello che gli riserva la seconda liquidazione. E sta bene; ma allora è la de-

bitrice che deve provare che in servizio sarebbe morto ugualmente, essendo accertata la sua obbligazione, sia perchè riconosciuto l'arbitrario licenziamento in tronco, sia perchè pacifico che non fu liquidato delle indennità al momento che cessò dal servizio (art. 12 legge 18 marzo 1926 n. 562).

Il datore di lavoro che senza giusta causa infrange il contratto a termine deve indennizzare subito il locatore d'opera, all'atto in cui questi cessa dal servizio. Quindi il Banco Orti doveva fare immediatamente a Ugo Bianchi la liquidazione forfettaria della indennità, di cui la misura concreta è suggerita dalla stessa sentenza della Magistratura Veneta, confermata dal Supremo Collegio, per quanto applicata al caso gemello di Giovanni Bianchi, che costituisce un giudicato putativo, come lo definisce il Carnelutti. Al quale Bianchi rag. Giovanni, ingaggiato presso il Banco alle identiche condizioni, anzi con lo stesso contratto del fratello, e licenziato come questo in tronco, ma non deceduto, venne riconosciuto spettante il cumulo degli stipendi futuri ridotto al 60.945 % e importante la somma di L. 164.958. Non altrimenti come per Ugo Bianchi era stata calcolata la somma di L. 222.117, rappresentanti il 63.041 % del coacervo stipendi maturandi, data la diversa interruzione di servizio patita.

Concludendo: il datore di lavoro licenzia il dipendente prima che maturi il tempo stabilito e non gli paga subito l'indennità. Durante l'abusivo attendere, avanti che scada il termine contrattuale, il dipendente licenziato soccombe. Per giuridica conseguenza del funebre episodio si vuol limitare al giorno della morte il cumulo degli stipendi a pagarsi agli Eredi di lui, perchè dopo quel dì, si dice, l'impiegato stesso non avrebbe potuto prestare osservanza al contratto. Se non che per scongiu-

rare che sia il fatto illegale, arbitrario del ritardo a soddisfare, quello da cui immoralmente riesce a trar giuridico vantaggio e materiale profitto il debitore moroso a pregiudizio di una povera vedova e di quattro orfani; ma ben anzi, ed esclusivamente il luttuoso evento; occorre che il datore di lavoro, contravventore del precetto giuridico, oltre che di quello morale e sociale di riparare subito il danno corrispondendo immediatamente l'indennità, provi che l'impiegato in servizio sarebbe morto ugualmente. Ossia è necessario che il datore di lavoro, che ha violato la legge, dia la dimostrazione che nessuna conseguenza pregiudizievole è derivata dal suo illecito indugiare. Nè è consentito presumere che non abbia fatto danno, chi ha violato il precetto del legislatore, la norma morale, il dovere sociale in un tempo. Come non si può in verità presumere che l'evento letale si sarebbe ugualmente verificato altrimenti; perchè mutato l'ambiente e il tenore di vita di un essere, è piuttosto logico presumere, per l'immancabile nesso da causa ad effetto, che si modifichino gli sviluppi della sua esistenza, e così l'esito della vita stessa. Tanto più che si può nel concreto caso escludere che l'infermità che accompagnò Ugo Bianchi alla tomba, lo ripetiamo ancora, una setticemia influenzale, sia stata da lui contratta in servizio, posto che morì il 1° aprile 1928, cioè un anno e dieci mesi dopo che era stato allontanato dall'impiego.

***

SUL SECONDO PUNTO. — Venne censurata dalla Cassazione, come abbiam detto, la sentenza della Magistratura Veneta perchè non aveva preso in considerazione la richiesta, avanzata per la prima volta in appello dalla Cassa Risparmio, di essere autorizzata a trattenere la ricchezza mobile sugli im-

porti da corrispondere ai fratelli Bianchi per indennità, in quanto ritenne costituire tale richiesta una domanda nuova; mentre invece, statuì in diritto la Cassazione stessa, trattarsi di eccezione.

Senz'altro facciamo omaggio a tale decisione; ma la conclusione pratica non muta per gli Eredi di Ugo Bianchi.

L'indennità sta in luogo di ciò che l'impiegato ha perduto per il fatto illecito del datore di lavoro: nella specie, sta in sostituzione degli stipendi che egli più non consegue e contrattualmente avrebbe dovuto percepire; quindi a lui va pagata tutta per risarcirlo di quanto gli è venuto a mancare, e non una parte soltanto, il resto al Fisco.

D'altronde all'Ugo Bianchi gli stipendi venivano corrisposti al netto da ogni trattenuta. Allora non era anzi la legge attuale, che importerebbe l'obbligo di una maggiorazione della liquidazione, e l'imposta di ricchezza mobile veniva regolarmente accertata al nome del datore di lavoro. Non solo; ma nel caso concreto era stata convenuta la corresponsione degli stipendi al netto, come si rileva dalla fotografia del contratto di impiego che produciamo, e come ben potrebbe essere accertato dalla ispezione dei registri del Banco Orti, e dal copialettere riproducente il contratto di lavoro, nonchè dalle testimonianze che codesta Corte con il suo potere discrezionale credesse di ordinare in argomento.

Si noti che un estratto notarile del patto di lavoro è in atti, tratto appunto dal copialettere, e nulla dice circa l'onere della ricchezza mobile; per cui la risoluzione da adottare deve ispirarsi a quella che era la pratica concreta quando Ugo Bianchi fu licenziato. Ma occorre avvertire anche che l'estratto notarile è caduto in un materiale errore nel riportare il documento, es-

sendosi giovato il notaio di un esemplare in bianco di esso, trovato nel copialettere, che, collazionato affrettatamente con il testo, risultò conforme, mentre era una prima minuta, ed aveva al riguardo la variante che si può controllare sulla copia fotografica dell'originale contratto qui dimesso, e che fortunatamente a suo tempo i Consorti Bianchi si sono potuti procurare, ovviando così alla resistenza passiva della Cassa Risparmio; la quale, essendo in possesso di tutto l'archivio del Banco Orti, e come rilevataria di ogni attività e passività di esso, essendone la continuatrice, non consentì più di esibire il copialettere che veniva richiesto.

Comunque il particolare non ha un vero interesse. Il risarcimento, è pacifico, esige che al danneggiato sia ritornato quanto gli venne tolto: e poichè, con la dimessione in tronco, a Ugo Bianchi si son fatti mancare tutti gli stipendi dal dì della cessazione dall'impiego in poi, è naturale che a lui, e per esso ai suoi Eredi, si sia liquidata una somma perchè gli pervenga a riparazione di ciò che gli è venuto a mancare in surrogazione di quanto più non percepisce, essendo questo il suo danno che si vuol risarcito.

***

La Corte eccellentissima per le evidenti ragioni che abbiamo esposto, riconoscendo l'imperdonabile torto della appellante, l'istituto plutocratico che contende accanitamente ai disgraziati orfani il guiderdone che spettava al padre, pregiudicandone magari l'avvenire, e non si trattiene punto dal cercare di trar profitto dalla sciagura di quei miseri e della povera vedova, vorrà accogliere la loro supplice urgente istanza, adottando secondo giustizia le seguenti :

CONCLUSIONI

In principalità. — Liquidarsi in L. 222.117,10 nette per i percipienti, la indennità per anticipata rottura del contratto di impiego da pagarsi dalla Cassa Risparmio di Verona e Vicenza, quale rilevataria del Banco Alessandro Orti di Verona e di ogni attività e passività del sig. Attilio Stefani, con interessi legali mercantili dalla domanda, ossia da 10 luglio 1929, e con le spese.

In subordine istruttorio. — Liquidarsi in L. 222.117,10 la indennità come sopra; condannata la Cassa Risparmio di Verona e Vicenza a corrisponderla con provvisoria deduzione della R. M. relativa, e, sospeso il giudizio sulla deducibilità dell'imposta stessa come pure sulle spese, ordinarsi alla Cassa convenuta di esibire entro venti giorni dalla notifica della emananda sentenza il copialettere del Banco Orti vistato dal Tribunale di Verona il 23 agosto 1899 al n. 390 che riproduce il testo del patto di impiego, e disporsi per la audizione di prova per testi sul seguente capitolo: « Vero che gli stipendi mensili, come pure le doppie mensilità di Natale e bilancio venivano pagati dal Banco Alessandro Orti all'Ugo Bianchi, come agli altri personali dipendenti dell'azienda, al netto da imposta di ricchezza mobile, che veniva sostenuta in proprio dal datore di lavoro? ».

Avv. MARIO VITTORE DE LUCA
Avv. ANTONIO MUTINELLI

Si producono i fascicoli dei giudizi pregressi e la annunziata fotografia della lettera-contratto.

AVV. ANTONIO MUTINELLI

Davanti alla Suprema Corte di Cassazione del Regno

RICORSO

di

Bice Querena vedova Bianchi per sé e minori suoi Figli

e di

Bianchi Ragionier Giovanni

in parziale annullamento

della sentenza 12 - XII - 1931, 4 - I - 1932 X°, n. 2/932 R. S.

della Magistratura del Lavoro di Venezia.

TEMI — La prescrizione dell'indennità di servizio decorre dal licenziamento, non dalla novazione del contratto d'impiego. - Improponibilità della prescrizione dopo le difese di merito. - Inscindibilità della confessione di aver ricevuto in pagamento. - Imputabilità del pagato a soddisfo del dovuto in difetto di prova d'indebito. - Compensazione di crediti. - L'indennità di licenziamento deve contemplare anche il valore del gratuito alloggio. - La Magistratura del Lavoro non può pronunciarsi su domande estranee al ricorso introduttivo. - Difetto di motivazione e violazione di cosa giudicata.

S. A. E. M. S. BETTINELLI - VERONA

Davanti alla Suprema Corte di Cassazione del Regno

RICORSO

di **BICE QUERENA VED. BIANCHI**, per sè e nella rappresentanza dei figli suoi minori Luciano, Mario, Giorgio e Carla Bianchi fu Ugo e di **BIANCHI RAG. GIOVANNI**, tutti da Verona, patrocinati dagli avv. Mario-Vittore De Luca e Antonio Mutinelli di Verona, con il domiciliatario in Roma avv. comm. Claudio Matteini, in via Pierluigi da Palestrina 48, come da mandato in calce al presente:

contro

la **CASSA DI RISPARMIO DI VERONA E VICENZA**, in persona del suo Presidente avv. gr. uff. Riccardo Galli;

in parziale annullamento

della sentenza 12 dicembre 1931, 4 gennaio 1932 X, N. 2/932 R. S. della Magistratura del Lavoro di Venezia, stata intimata per cura dei ricorrenti, attori appellati, alla convenuta appellante il 2 aprile 1932.

IL FATTO

è quello narrato nella denunziata sentenza. Lo rievochiamo in brevità accennando allo sviluppo successivo della vertenza.

Il 1° gennaio 1908 veniva assunto in servizio alla Direzione del Banco Alessandro Orti di Verona, di proprietà Attilio Stefani, il rag. Giovanni Bianchi con contratto a tempo indeterminato, recante lo stipendio mensile di L. 600 e la interessenza utili del 15 %.

Alle stesse condizioni il 1° ottobre 1912, alla Direzione di quel Banco,

dalle due parti, incaricati di « decidere delle domande proposte e delle eccezioni e contro eccezioni che vennero o verranno avanzate » in luogo e vece del Tribunale del Lavoro di Verona, siccome da compromesso che precisava le questioni.

Il giudicato degli Arbitri, pronunciato il 30 maggio 1931, depositato nella Pretura di Verona il 4 giugno seguente, e stato intimato alla Cassa di Risparmio il 10 luglio successivo, faceva accoglienza all'azione dei Bianchi, avversata in pieno dalla Cassa di Risparmio, ma ne modificava le sanzioni sollecitate, nel senso che, distinguendo i due periodi di servizio dagli stessi prestato, sine die e a termine fisso, e partendo sempre da dati restrittivi, liquidava a suo modo, a percentuale concordatizia, la indennità di anzianità solo per il servizio a tempo indeterminato, con interessi dalla domanda giudiziale, anzi che dal dì del licenziamento, mentre per la risoluzione in tronco del contratto a scadenza prestabilita concedeva a risarcimento la somma degli stipendi a maturarsi ridotta a valore attuale ed equamente falcidiata, con interessi della domanda, ma non considerava questi stipendi nella loro pienezza, sulla media del percetto; attribuiva in percentuale di concordato quanto occorrente a garantire a ciascuno il beneficio dell'assicurazione; negava diritto a indennizzo per la mancata offerta in prelazione del Banco; riconosceva dimostrato solo in parte il reclamato credito utili di competenza sui bilanci, analogamente disponendo, dopo dedotto quanto in precedenza prelevato dai Bianchi, per il pagamento in moneta di concordato al 40 % del residuo dovuto; compensava le spese.

Tale decisione venne impugnata davanti alla Magistratura del Lavoro dalla convenuta Cassa di Risparmio in via principale, e dagli attori in via incidentale.

Nel suo ricorso d'appello, elevate generiche doglianze contro il lodo arbitrale, specificava una sola ragione di impugnativa la convenuta, lamentando fosse stato liquidato in valuta corrente, anzi che in moneta di concor-

dato, il risarcimento per l'anticipata risoluzione del contratto a termine. Faceva quindi riserva di dedurre altri motivi, e domandava un giudizio conforme alle conclusioni prese davanti agli Arbitri. Sviluppava poi in questo senso le sue istanze, adducendo anche nuove richieste.

Rilevate alcune irregolarità rituali, opponevano i Consorti Bianchi che unica era la ragione di impugnativa da vagliare, perchè la sola dedotta in ricorso dalla convenuta appellante, di cui invece non erano fondate le tardive eccezioni, e, accettati per semplificazione, taluni dei conteggi restrittivi recati dal lodo, e il criterio di tener distinto il servizio a termine da quello a tempo indeterminato, come pure, la reiezione della domanda d'indennizzo per la mancata offerta in prelazione del Banco, controdeducevano, ad impugnativa incidentale, che doveva riconoscersi privilegiato il credito per indennità di servizio; che doveva pagarsi senza la riduzione di concordato, come la indennità per risoluzione del rapporto d'impiego a termine, quanto occorrente per mantenere in vigore le polizze vita; che per fare lo stipendio di Giovanni Bianchi dovea considerarsi anche il valor dell'alloggio di cui fruiva; che gl'interessi dell'indennità di licenziamento doveano corrispondersi dal dì della cessazione dal servizio; che tutte le quote utili reclamate dovevano riconoscersi provate e pagarsi in percentuale di concordato; che questa era del 42 % e non del 40; che il rimborso spese era pure dovuto.

Ma la sentenza della Magistratura del Lavoro, pronunciata il 12 dicembre 1931, recava non poche sorprese ai Consorti Bianchi, che ricorrono appunto contro di essa, denunziandone le pecche a codesta Corte Suprema.

NEL MERITO

a sostegno della promossa impugnativa brevemente si espongono quindi i seguenti:

Motivi

1° - Erronea applicazione dell'art. 917 c. comm. in relazione all'art. 12 del R. D. 13 novembre 1924 n. 1825 (legge 18 marzo 1926 n. 562) e quindi nullità a mente dell'art. 517 n. 3 del c. p. civ. della sentenza nel punto ***impugnato,*** per avere ritenuto che la prescrizione decennale per l'impiegato che pretenda il pagamento della indennità del prestato servizio decorra dal momento in cui il contratto di impiego venne novato in costanza della prestazione d'opera, anzichè dal momento nel quale, dopo la novazione, l'impiegato venne ad essere licenziato.

2° - Violazione dell'art. 2111 c. civ. e conseguente nullità a mente dell'art. 517 n. 3 c. p. civ. della sentenza ***nel punto impugnato,*** per avere accolto eccezione di prescrizione di una domanda dopo che la stessa era stata combattuta nel merito, oltre che sull'an debeatur, anche sul quantum.

*** In contrasto con la domanda degli attori, ed accogliendo la eccezione della convenuta, gli Arbitri avevano ritenuto che il contratto d'impiego per il quali i F.lli Bianchi prestarono la loro opera in un primo periodo a tempo indeterminato, nell'azienda dello Stefani, non poteva essere considerato insieme con il successivo periodo, in cui prestarono l'opera loro a tempo determinato, e riconobbero che solo per il primo periodo competeva a costoro l'indennità di servizio, liquidandola poi erroneamente in valuta di concordato.

Tale decisione non venne impugnata, se non dai Consorti Bianchi per la valuta prescelta nella liquidazione.

Ma la Magistratura del Lavoro negò di addivenire a cosifatta liquidazione e di rettificarla, e accolse la eccezione di prescrizione del credito opposta poi in prosieguo del giudizio di appello dalla convenuta, giudicando che il

diritto alla suddetta indennità sarebbe sorto nei F.lli Bianchi quando avevano novato il loro contratto d'impiego, ossia il 1° luglio 1919, allorchè convertirono il rapporto a tempo indeterminato nel rapporto a termine fisso. Se non chè la Magistratura dimenticava che le indennità di licenziamento sono pagabili all'atto della cessazione dal servizio, e non essendosi questa verificata per il fatto della novazione contrattuale, non importava che decorresse di qui il termine prescrittivo.

A tutto il 30 giugno 1919 i F.lli Bianchi si trovarono occupati presso il Banco Orti con contratto sine die. Ma l'indomani 1° luglio essi conservavano le stesse attribuzioni presso il medesimo Banco, con contratto a termine, che senza interruzione aveva fatto seguito al contratto a tempo indeterminato. Nessun licenziamento quindi, nessuna cessazione di servizio, nessuna soluzione di continuità, perchè il rapporto nuovo aveva fatto perfetta aderenza con il rapporto vecchio, al quale era stato surrogato in prosecuzione della prestazione d'opera. Di conseguenza i F.lli Bianchi non potevano domandare la liquidazione dell'indennità per anzianità di servizio in quel momento, ma dovevano attendere di cessare dal servizio medesimo; ciò che per Ugo Bianchi si è verificato il 1° giugno 1926, e per Giovanni il 1° maggio 1929; cosicchè il decennio prescrizionale, quando il 13 luglio 1929 proposero la loro domanda davanti al Tribunale del Lavoro, non era affatto decorso.

D'altronde di applicazione di prescrizione non era più a parlarsi dopo che in prime cure la Cassa di Risparmio aveva contestato non solo nella ragione, ma ben anche nella misura la liquidazione della indennità di servizio reclamata dai Bianchi, perchè, così facendo, la convenuta aveva posto in essere un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Dopo aver eccepito che nulla era dovuto ai F.lli Bianchi per la reclamata indennità di servizio, perchè essi stessi i responsabili della caduta del Banco, d'onde la loro dimessione per giusta causa, e perchè ad ogni modo licenziati per forza maggiore; e dopo aver contestato che non poteva consi-

derarsi unico il rapporto dipendente dal servizio dato a tempo indefinito, con quello dipendente dal servizio reso con prefissione di termine; dopo aver discusso del modo di commisurare la indennità e del privilegio o meno dal quale era assistita, invocato dai Bianchi, opposto dalla Cassa, questa, in grado di appello ha recato in campo la prescrizione. Eccezione manifestamente tardiva quindi, di cui non può più giovarsi dopo cosifatte contestazioni, che chiaramente contraddicono alla volontà di profittare della prescrizione e ne precludono il diritto alla invocazione, perchè hanno accettato la discussione sul concreto della domanda.

3° - Violazione dell'art. 1360 primo comma del c. civ. e conseguente nullità per l'art. 517 n. 3 del c. p. civ. della sentenza nel punto impugnato, in quanto ha scisso la confessione di chi ha riconosciuto di dover rispondere di somme incassate, ma incassate a titolo di pagamento.

4° - Violazione dell'art. 1237 primo comma del c. civ. in relazione all'art. 1312 dello stesso codice e quindi per l'art. 517 n. 3 del c. p. civ. nullità della sentenza nel punto impugnato, in quanto equivocando fra causale o titolo di un credito e destinazione di esso, con errata interpretazione giuridica del fatto, ha negato che dovesse imputarsi a soddisfo del dovuto quanto dal debitore pagato, senza che questi offrisse la prova d'indebito.

5° - Errata interpretrazione ed applicazione degli art. 1285, 1286, 1287, 1289 del c. civ. e così per l'art. 517 n. 3 del c. p. civ. nullità della sentenza nel punto impugnato, in quanto non ha riconosciuto che due crediti di danaro contrapposti, contemporanei, liquidi ed esigibili si compensano di diritto, anche all'insaputa dei

creditori, qualunque siano le cause dell'uno e dell'altro.

*** I fratelli Bianchi, essendo per patto creditori delle percentuali utili di bilancio del Banco degli anni 1919-1924, ammontanti dette percentuali per tutto il sessennio a L. 278.877,20 per ciascuno, siccome risultanti dai bilanci annuali, poi riconosciute anche con lettere di accreditamento loro rilasciate a fine 1925 dal principale, furono autorizzati a prelevare somme a deconto del loro avere, senza indicare nelle relative scritturazioni d'ufficio la causale di tali prelevamenti, che si voleva rimanesse ignota al personale dipendente, ma specificando talune volte la destinazione che veniva data ai singoli importi prelevati. Senza che sia stato altrimenti provato, confessarono questo essi medesimi, riconoscendo Giovanni Bianchi di aver fatto prelievo di L. 112.346, e gli Eredi di Ugo, nelle veci del loro autore, altro di Lire 126.870 per il titolo anzidetto.

Ma la sentenza della Magistratura Veneta, che abbiamo denunziata, separò la confessione, giudicando distintamente e all'infuori di ogni rapporto di interdipendenza del dovuto dal Banco in percentuale utili ai F.lli Bianchi e di quello che costoro riconoscevano di aver riscosso a deconto del loro avere; ed ancora, prescindendo da tutto questo, e andando contro la presunzione di legge, negò che comunque si dovesse imputare a pagamento del debito quanto, sotto il controllo del loro principale, i F.lli Bianchi ebbero a prelevare, senza esigere che a tal fine costui desse la prova di indebito per ammettere possibile la ripetizione.

Nè basta, perchè la denunciata sentenza, non avvertendo di trovarsi al cospetto di due partite di debito l'una in opposizione all'altra, sussistenti nello stesso tempo, di somma determinata ed esigibile entrambe, non ha riconosciuto che ope legis, comunque fossero originate, si erano compensate anche nella ignoranza dei rispettivi creditori, e che di conseguenza erano rimaste estinte le due obbligazioni fino alla concorrenza del carico recato dalla minore.

Infatti i F.lli Bianchi erano creditori dell'ammontare delle singole quote utili dalla chiusura e approvazione di ogni bilancio annuale; ma lo fossero stati anche solo da quando ottennero dallo Stefani le confessioni di debito corrispondenti, ossia dalla fine del 1925, la compensazione avrebbe preceduto ugualmente la riduzione a percentuale dipendente dal concordato sopravvenuto più tardi, riduzione che quindi non avrebbe dovuto incidere sulla somma originaria di credito, ma su quella residuante a compensazione compiuta.

6° - Violazione dell'art. 1227 c. civ. anche in relazione all'ultimo comma dell'art. 10 del R. D. 13 novembre 924 n. 1825 e quindi nullità della sentenza nel punto impugnato a tenore dell'art. 517 n. 3 c. p. civ. per aver essa disconosciuto che anche il valore del gratuito alloggio concesso all'impiegato deve essere tenuto presente per determinare l'indennità a lui dovuta per la risoluzione in tronco del contratto d'impiego.

*** Ogni riparazione di danno va ragguagliata al nocumento patito.

Prevede la legge sul contratto d'impiego che l'indennità di licenziamento sia commisurata allo stipendio che viene fatto cessare, considerato questo come il composto dello stipendio vero e proprio e di tutti gli accessori continuativi e di ammontare determinato, provvigioni, premi di produzione, partecipazione ad utili.

In causa è pacifico che Giovanni Bianchi godeva dell'alloggio gratuito, con acqua, luce e riscaldamento, nello stabile del Banco; che questo gli era stato attribuito a miglioramento della sua retribuzione, perchè potesse essere presente in ufficio anche in ore eccezionali, onde assolvere a bisogni di urgenza. Ne viene che il licenziamento di Giovanni Bianchi ha soppresso per lui anche questo vantaggio; per lo che anche di questa diminuzione giustamente gli era

dovuto risarcimento proporzionato alla entità del beneficio perduto e alla durata residua del contratto di impiego, se tale concessione, come crediamo, la si deve considerare, quale nella realtà, una modificazione al patto originario di lavoro; diversamente, se la si volesse ritenere siccome fatta a tempo indeterminato, avrà diritto a risarcimento secondo le norme della legge sul contratto di impiego privato.

La impugnata decisione invece ha creduto di assolvere ai fini di giustizia dichiarando, senza rendere altra ragione, che « la concessione del godimento gratuito dello alloggio fattagli in corso di contratto, non incidendo nello stesso, poteva quando che fosse essere revocata dallo Stefani quante volte non avesse più ritenuto la necessità della vicinanza del Bianchi al Banco per ricevimento e trasmissione di comunicazioni telefoniche anche in ore serali, onde la relativa utilità non è da considerarsi parte integrante dello stipendio e da calcolarsi agli effetti della quantificazione del danno ».

Senza dire del compito troppo ristretto attribuito a contropartita alloggio dalla sentenza al rag. Giovanni Bianchi, ciò che in questa sede non si può sindacare; detta decisione, avvertendo che egli beneficiava dell'alloggio gratis dalla primavera del 1920 e lo abbandonava, per facilitare le esigenze del concordato, a fine giugno 1926, con esplicita riserva di sue ragioni; doveva rilevare che non era di fronte ad una concessione occasionale, momentanea, ma ad un trattamento rimunerativo, continuato e di valore preciso, durato nella realtà sei anni e virtualmente nove, per cui, se non ravvisava che esso incidesse nel contratto di lavoro vigente, doveva riconoscere che costituiva un nuovo rapporto contrattuale, germinato a fianco del contratto principale, ma con vita propria, soggetto a liquidazione speciale, secondo la legge sul contratto di impiego privato.

7° - Violazione del disposto di cui agli art. 74 e 80 del R. D. 1 luglio 1926 n. 1130 e pertanto nullità della sentenza nel punto impugnato a tenore dell' art. 517 n. 3 del c. p. civ. perchè ebbe a considerare richieste della convenuta appellante che non furono previamente proposte nel ricorso introduttivo.

*** Nel ricorso di appello contro il lodo arbitrale, la Cassa di Risparmio non ha specificato altra ragione di opposizione, se non che la indennità per anticipata risoluzione del contratto a termine non doveva liquidarsi integralmente, ma in valuta di concordato. Di qui derivava che, essendo interdetto alle parti di allargare o mutare comunque le richieste presentate nel ricorso, dove devono essere contenute, non poteva poi la Cassa appellante proporre efficacemente tutte le altre censure che ritenne di svolgere nelle sue deduzioni scritte, e particolarmente non poteva opporre la prescrizione dell'indennità relativa al servizio prestato a tempo indeterminato, che aveva trovata liquidazione nel lodo arbitrale, od opporre diniego alla compensazione del credito utili 1919-1924 vantato dai F.lli Bianchi, con il debito dipendente dai prelievi eseguiti dagli stessi, che pure avea trovata accoglienza nella sentenza degli Arbitri, perchè così facendo non è a dirsi che la convenuta appellante movesse eccezione alle richieste degli attori, appellanti in via incidentale; ma sollevava nuove censure contro la sentenza arbitrale, censure che avrebbe dovuto denunziare nel suo ricorso di appello.

Il precetto che scaturisce dal combinato disposto degli art. 74 e 80 del R. D. 1926 n. 1130 è categorico, inequivocabile, preciso. Consente a ciascuna delle parti qualunque abbandono, qualunque restrizione delle proprie richieste; ma vieta al contrario di imporre ogni allargamento della controversia impostata con il ricorso introduttivo e con le risposte iniziali.

Trae infatti motivo da tutto lo spirito animatore della legge, la quale

ammettendo che i contendenti possano scendere in giudizio senza assistenza di patrono esperto, di legale avvezzo agli scherzi della procedura, esige che lo stesso procedimento si uniformi ad una linea di aperta dirittura, di schietta franchezza, lontana da ogni sorpresa, da ogni malizia anche di reticenza superficiale, tant'è che impone siano enunciate sin da principio non solo le domande, ma ben anche le ragioni di esse.

8° - Violazione dell'art. 360 n. 6 c. p. civ. e dell'art. 25 della legge 30 maggio 1903 n. 136 sul concordato preventivo e quindi nullità della sentenza nel punto impugnato a tenore degli art. 361 n. 2, 517 n. 2 e n. 8 del c. p. civ. perchè, segnando la riduzione in moneta di concordato di somme dovute, la eseguiva, senza motivare, al 40 %, anzichè al 42 % come domandato, contraddicendo così alla cosa giudicata portata dalla sentenza di omologa del concordato.

*** Nella sua risposta al ricorso di appello della Cassa Risparmio, la sig. Bice Querena ved. Bianchi, per sè e figli quali Eredi di Ugo Bianchi, e nella risposta alla chiamata ad intervento il rag. Giovanni Bianchi, facendo appello incidentale, chiesero che le somme loro dovute in valuta di concordato fossero pagate loro al 42 % anzichè al 40, come avevano sentenziato gli Arbitri. E questo unicamente perchè i termini del concordato Stefani-Banco Orti prevedevano cosifatto trattamento, comportando che fosse pagato il 40 % in tre rateazioni del terzo di detto 40 di sei in sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione con relativi interessi del 5 % ; la qual cosa corrisponde appunto all'aumento di due unità su quaranta.

Esemplificavano anzi i Consorti Bianchi, come colui che fosse creditore originario di L. 750, e per concordato al 40 % dovesse percepire L. 300, di

fatto avrebbe riscosso a sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, per effetto del beneficio interessi, lire 102,50, a dodici mesi altre L. 105, ed a diciotto mesi L. 107,50: in totale L. 315, le quali stanno a L. 300 nel medesimo rapporto nel quale L. 42 stanno a L. 40.

Ma la Magistratura Veneta, senza rispondere affatto alla domanda, che era stata dedotta a conclusione specifica, praticava la sua liquidazione al 40 %, contravvenendo così in doppia maniera alle norme di legge, per quanto impongono di motivare la decisione, e per quanto ordinano il rispetto della cosa giudicata.

Per tutti i suddetti evidenti errori, rispettosamente si chiede la parziale cassazione della denunciata sentenza e la rifusione delle spese.

Vengono allegati

1) Sentenza 12 decembre 1931, 4 gennaio 1932 n. 2/932 R. S. della Magistratura del Lavoro di Venezia;

2) Fascicolo atti e documenti dei pregressi giudizi.

Avv. Mario-Vittore De Luca

Avv. Antonio Mutinelli, *estensore*

Avv. VIRGINIO BASSANI
VERONA

Avanti la Suprema Corte di Cassazione del Regno

RICORSO

della

CASSA DI RISPARMIO DI VERONA E VICENZA

contro

QUERENA BICE ved. BIANCHI UGO per sè e figli

nonchè contro

BIANCHI rag. GIOVANNI

per annullamento

della sentenza 12 dicembre 1931 - 4 gennaio 1932 N. 2 R. S. della Magistratura del Lavoro presso la Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia

VERONA
Tipografia Operaia - Vicolo Reg. d'Ungheria
Telefono 1619

AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

RICORSO

della CASSA DI RISPARMIO DI VERONA E VICENZA in persona del suo Presidente Avv. Gr. Uff. Riccardo Galli, rappresentata e difesa dai Sigg. Avvocati Comm. Virginio Bassani di Verona, On. Emilio Storoni di Roma, Prof. Gino Segrè di Torino ed elettivamente domiciliata in Roma presso e nello studio dell'On. Avv. Emilio Storoni in Via della Mercede 9, giusta mandato 15 Marzo 1932 IX N. 7624 rep. Not. Zamboni

contro

QUERENA BICE VED. BIANCHI UGO di Verona per sè e quale legale rappresentante dei minori suoi figli Luciano, Mario, Giorgio e Carla Bianchi fu Ugo

nonchè contro

BIANCHI Rag. GIOVANNI di Verona

per annullamento

della sentenza 12 Dicembre 1931 - 4 Gennaio 1932 N. 2 R. S. della Magistratura del Lavoro presso la Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia notificata il 1° aprile 1932.

RILIEVI IN FATTO

Nel 14 dicembre 1925 Attilio Stefani, proprietario del Banco A. Orti di Verona, sospendeva le proprie operazioni commerciali mandando all'Avv. C. Gentilli ed al Rag. L. Cipriani la liquidazione dell'azienda.

Mancato un accordo amichevole, con ricorso 2 gennaio 1926 lo Stefani chiedeva al Tribunale di Verona di essere ammesso alla procedura di Concordato Preventivo dichiarando il suo intendimento di ripartire fra i propri creditori il ricavo dell'intero suo patrimonio; e nell'adunanza generale del 2 marzo 1926 i creditori del Banco accettavano a grande maggioranza il concordato, che veniva successivamente omologato con sentenza 19 aprile 1926 N. 249 del Tribunale di Verona.

Le causali del dissesto furono, a quanto informava il Commissario Giudiziale nella sua relazione 6 febbraio 1926, « la « mancanza di capitale liquido, le estreme difficoltà di realizza- « zione di attività di lentissimo ricupero, le impossibilità di « risconti cambiari e lo scredito che si era ormai diffuso intor- « no al Banco..... ».

La proposta di concordato prevedeva l'affidamento della liquidazione del Banco alla Cassa di Risparmio di Verona; senonchè questa, non essendosi avverate le condizioni per l'assunzione del mandato, declinava l'incarico e la liquidazione venne dallo Stefani, a mezzo di suoi mandatari, affidata al Prof. Luigi Migliorino che agiva per il gruppo bancario Marinelli, di cui sono note le gesta. E la Cassa di Risparmio fu indotta a sovvenire fondi al Migliorino con la garanzia di tre Banche (Umbra, Emiliano-Romagnola e Mobiliare di Roma); ma tanto il primo quanto i tre Istituti bancari caddero in dissesto lasciando insoluta per oltre cinque milioni la Cassa di Verona.

Gestori effettivi del Banco A. Orti erano i due fratelli Bianchi Ugo e Rag. Giovanni, arbitri della conduzione dello stesso dappoichè lo Stefani non se ne interessava nè avrebbe avuta la

sufficiente competenza per una così intricata azienda bancaria.

Subito dopo la chiusura degli sportelli del Banco, i fratelli Bianchi, i quali pur trovandosi al servizio dello Stefani rispettivamente dal Gennaio 1908 (il rag. Giovanni) e dall'ottobre 1912 (l'Ugo) ripetevano le condizioni contrattuali di impiego da una scrittura in data 13 giugno 1919, si fecero premura di provocare dallo Stefani N. 6 lettere d'accredito per le quote di utili contrattualmente loro dovute sui bilanci 1919-20-21-22-23-24; e per quanto questi chirografi fossero stati tutti, senza controllo alcuno, rilasciati dallo Stefani, allora costretto a letto per malattia, negli ultimi giorni del 1926, i fratelli Bianchi tentarono di farli apparire come distintamente emessi nell'aprile e maggio delle varie annualità 1920-21-22-23-24-25.

Durante la procedura di concordato preventivo gli stessi Bianchi presentarono al Commissario Giudiziale, Avv. Arturo Frinzi, una memoria nella quale, pur tentando di giustificare la regolare condotta amministrativa del Banco, riconoscevano la irreparabilità della sua caduta; e nella stessa occasione essi richiesero all'Avv. Frinzi di patrocinarli nella difesa dei diritti che avrebbero voluto far valere vuoi pel mancato conseguimento della quota utili, vuoi per la risoluzione del contratto d'impiego il quale avrebbe dovuto durare fino al giugno 1939 e che per la chiusura del Banco veniva senz'altro interrotto. Cotale richiesta, evidentemente tosto declinata dal Sig. Avv. Frinzi, i fratelli Bianchi avevano avanzata anche perchè fra i primi atti della liquidazione del Banco vi era stata, naturalmente, la disdetta a tutto il personale e fra questo anche ad essi Bianchi.

La procedura per il concordato e per la sua esecuzione fu

lungamente contrastata e difficile; e per tutto questo tempo i fratelli Bianchi ben si guardarono dall'insistere nelle loro pretese e tanto meno dal farle valere giudizialmente. E ciò per duplice ragione; anzi tutto perchè essi sapevano come il ceto creditorio facesse colpa, oltre che allo Stefani, anche ad essi Bianchi di molteplici irregolarità; le quali, come avrebbero potuto ostacolare l'omologa del concordato, così potevano costituire legittima causa della risoluzione del contratto di impiego e ancora perchè, malgrado la disdetta ricevuta e sia pure con dichiarazione di precarietà, essi continuarono a prestare l'opera loro alle dipendenze dei liquidatori. Costoro licenziarono definitivamente l'Ugo Bianchi il 1° giugno 1926: questi purtroppo in data 1° aprile 1928 mancava ai vivi lasciando eredi i propri figli e la vedova Bice Querena.

Nel frattempo lo Stefani, in considerazione delle molteplici inadempienze, revocava al Prof. Migliorino la procura conferitagli per la liquidazione del Banco e nel 3 aprile 1929 affidava analoga procura alla Cassa di Risparmio di Verona.

E poichè, come s'è detto sopra, il contratto a termine era stato disdettato fin dalla messa in liquidazione del Banco ed il Rag. Giovanni Bianchi aveva solo precariamente continuato il servizio, lo Stefani con lettera 8 aprile 1929 così scriveva allo stesso: « Ci pregiamo informarla che col ricevimento della pre-
« sente decorre nei di lei confronti il termine di preavviso di
« licenziamento in conformità e per le conseguenze di legge ».

Solo dopo di ciò la Sig.ra Bice Querena ed il Sig. Rag. Giovanni Bianchi passarono all'offensiva. Anzi tutto in data 12 maggio 1929 presentavano domanda di pagamento della percentuale

di concordato per residuo provvigioni sugli utili, rispettivamente in Lire 215.995,40 quanto alla Sig.ra Querena e di Lire 230.389,40 quanto al Rag. Giovanni Bianchi.

La Cassa di Risparmio, sempre quale mandataria dello Stefani, opponeva la illiquidità o meglio la inesistenza degli utili che i richiedenti intendevano dimostrati dai 6 chirografi artificiosamente procuratisi, mentre una severa perizia avrebbe facilmente dimostrato la inesistenza degli utili medesimi, ed opponeva altresì che la pretesa a tale titolo avanzata dai fratelli Bianchi era largamente superata da un loro debito rispettivamente di L. 126.825,45 degli eredi Ugo Bianchi e di L. 112.426,05 del Rag. Giovanni Bianchi, somme che malamente volevansi detrarre dalla quota utili anzichè dal procento eventualmente spettante sulla medesima.

Successivamente la Sig.ra Querena ed il Rag. Bianchi con ricorso 10 luglio 1929 al Tribunale C. P. di Verona, Sezione Speciale Controversie del Lavoro, si facevano a domandare rispettivamente:

1°) La Sig.ra Bice Querena per sè e minori, L. 24.585,75 per indennità licenziamento; L. 447.473,40 quale cumulo stipendi dal licenziamento al termine del contratto; L. 36.000 a saldo polizza vita; L. 100.000 per mancata offerta di prelazione e L. 342.825,45 quale quota utili aziendali;

2°) Il Rag. Giovanni Bianchi L. 82.011,60 per indennità di licenziamento; L. 443.870,45 cumulo stipendi dal licenziamento al termine del contratto; L. 27.000 saldo polizza vita; L. 100.000 offerta di prelazione e L. 341.825,05 partecipazione utili aziendali.

La Cassa di Risparmio eccepiva l'incompetenza del Tribu-

nale giusta la clausola compromissoria contenuta nella scrittura 13 giugno 1919; contestava il privilegio dei Bianchi per i titoli denunciati in ricorso, i cui importi si sarebbero comunque dovuti pagare in moneta di concordato; disconosceva i conteggi relativi alla compensazione delle cifre già a debito dei richiedenti; sosteneva l'inapplicabilità della legge sull'Impiego Privato e delle norme del Patto Nazionale Bancario; disconosceva l'esistenza dei pretesi utili e quanto agli eredi di Ugo Bianchi faceva presente che l'indennità per cessazione in tronco del contratto non poteva superare le 22 mensilità del periodo intercorso dal licenziamento alla morte.

Eppertanto concludeva pregiudizialmente per la dichiarazione di incompetenza e in merito principalmente pel rigetto delle domande e in subordine per l'ammissione di prove tendenti a dimostrare l'origine delle lettere a firma Stefani relative alla quantificazione degli utili di bilancio e la reale inesistenza in concreto degli stessi.

Nell'udienza tribunalizia del 31 ottobre 1929 le parti concordarono di commettere ad arbitri, nelle persone dei signori Avvocati Angelo De Stefani, Mario Cavalieri e Giuseppe Tea, la risoluzione della controversia, che fu nel compromesso 21 novembre 1930 così precisata: « .... abbiano a stabilire se ed in « quale rispettiva misura la Cassa di Risparmio per il Banco « A. Orti sia debitrice o creditrice per qualsiasi titolo dedotto « in causa verso il Rag. Giovanni Bianchi e verso la Sig.ra Bice « Querena per sè e minori suoi figli ».

Dinanzi al Collegio Arbitrale le parti produssero varie memorie e successivamente venne assunta una lunga istruttoria al

termine della quale la Cassa di Risparmio, insistendo pel rigetto delle domande dei Bianchi, particolarmente chiedeva: *a*) una revisione peritale dei bilanci del Banco per le annate alle quali si riferivano le pretese partecipazioni agli utili; *b*) una testimoniale per stabilire che la « la possibilità di continuare l'atti- « vità bancaria del Banco Orti venne esclusa perentoriamente, « tanto che fu imposto alla Cassa di Risparmio di Verona di « non proseguirla e di non usarne neppure l'antica insegna ».

Il Collegio Arbitrale con sentenza 30 maggio 1931, depositata il 4 giugno 1931 nella Pretura di Verona ed il giorno stesso dichiarata esecutiva, ritenendosi competente per tutte le domande e respingendo la perizia chiesta dalla Cassa, giudicava:

a) nei confronti di Bianchi Rag. Giovanni condannando la Cassa a pagare al medesimo L. 1.380 per indennità relative al rapporto di impiego cessato il 30 giugno 1919; L. 164.958 quale indennizzo per l'anticipata risoluzione del contratto a termine; L. 4.662,10 nonchè L. 6.386,95 a saldo quota premi di assicurazione vita e L. 5.723,88 per quota della percentuale di utili non percepiti;

b) nei confronti della Sig.ra Bice Querena per sè e minori condannando la Cassa a pagare alla stessa L. 810 per indennità relativa all'impiego a tempo indeterminato; L. 222.117 per indennizzo in dipendenza dell'anticipata risoluzione del contratto d'impiego; L. 946,60 nonchè L. 19.865 a rifusione e a saldo della quota premi di assicurazione vita; e L. 3.526,32 per quota della percentuale utili arretrati non percepiti.

Il tutto con gli interessi come nel giudicato precisati, compensate le spese di patrocinio e poste quelle dell'arbitrato, li-

quidate in L. 40.000, per un terzo a carico dei fratelli Bianchi e per due terzi a carico della Cassa.

Contro questa decisione, notificatale ad istanza della Signora Bice Querena il 10 luglio 1931, la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza propose tempestivamente appello in confronto di essa Querena per sè e minori con ricorso depositato nella Cancelleria della Magistratura del Lavoro di Venezia il 20 Luglio 1931 IX.

Nella fissata udienza presidenziale del 23 settembre 1931, su concorde richiesta dei rappresentanti della Cassa e della Sig.ra Querena, motivata dalla pendenza di trattative di componimento e dalla opportunità di integrare il giudizio con la chiamata del Rag. Giovanni Bianchi, l'udienza Presidenziale fu rimandata al 18 novembre 1931, nella quale anche il Rag. Giovanni Bianchi personalmente comparve.

All'udienza del 12 dicembre 1931 X la controversia veniva discussa e per la Cassa di Risparmio si concludeva in via principale per la reiezione delle domande tutte dei Consorti Bianchi, in subordine per l'ammissione di prove testimoniali e peritali e ancor più subordinamente si chiedeva precisamente:

« 1°) Ridursi l'indennizzo per la pretesa intempestiva re-
« scissione del contratto in relazione ai patti concordati nella
« lettera 13 giugno 1919, praticate le riduzioni nel caso, limitan-
« dolo nei confronti degli eredi Ugo Bianchi in relazione al tem-
« po decorso fra la cessazione dell'impiego ed il suo decesso.

« 2°) Doversi l'eventuale indennità corrispondere in moneta
« di concordato.

« 3°) Doversi dedurre dalla quota di utili eventualmente do-

« vuta ai fratelli Bianchi e da pagarsi in moneta di concordato « ogni somma a debito dei medesimi risultante dalle annota- « zioni del Banco Orti.

« 4°) Autorizzarsi in ogni caso la Cassa di Risparmio a « trattenere sulle somme che fossero dovute alla Sig.ra Bice « Querena per sè e minori ed al Sig. Rag. Giovanni Bianchi « l'ammontare delle imposte Ricchezza Mobile cui fossero sog- « gette le somme stesse ».

La Magistratura del Lavoro presso la R. Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione arbitrale, con sentenza 12 dicembre 1931 - 4 gennaio 1932 N. 2 R. S. così giudicava:

« Sostituirsi alle liquidazioni fatte con l'appellata sentenza « le seguenti:

« Per Bianchi Giovanni: L. 164.965 a titolo di indennizzo « per l'anticipata risoluzione del contratto a tempo determi- « nato; L. 11.655,55 a titolo di rimborso per altrettante pagate « dal Bianchi per premio assicurazione vita; L. 18.648 a ti- « tolo di pagamento quale premio assicurazione vita, e cioè fino « al saldo; L. 55.765,45 a titolo di percentuale utili dal 1919 « al 1924, già calcolata al 40 %; in totale L. 251.043,70 oltre agli « interessi legali dalla domanda ad oggi su detta somma eccetto « che per l'importo di L. 18.648 dal quale dovrà essere detrat- « to l'importo degli interessi legali scalari per l'anticipato pa- « gamento. Dichiararsi poi il Rag. Bianchi Giovanni debitore « verso la Cassa di Risparmio appellante della somma di Lire « 112.346 e fatta la compensazione fra le suindicate partite « di debito e credito, in definitiva condannarsi la Cassa di Ri-

« sparmio di Verona e Vicenza a pagare al Rag. Giovanni Bian-
« chi la somma di L. 138.697,70 con il calcolo degli interessi
« attivi e passivi come sopra specificati sulle singole partite a
« debito della Cassa fino ad oggi, nonchè agli interessi di legge
« da oggi al saldo sulle L. 138.697,70.

« Per la Sig.ra Bice Querena, per sè e minori nominati suoi
« figli, quali eredi del Bianchi Ugo: L. 222.117,10 a titolo di in-
« dennizzo per la anticipata risoluzione del contratto a tempo
« determinato; L. 40.252,53 per il titolo di cui la domanda re-
« lativa alla polizza di assicurazione vita; L. 55.775,45 a titolo
« percentuale utili dal 1919 al 1924, già calcolata al 40 %; in
« totale L. 318.145,08 con gli interessi legali sulla intera som-
« ma dalla domanda giudiziale ad oggi. Dichiararsi poi detti
« eredi del Bianchi Ugo debitori verso la Cassa di Risparmio
« appellante della somma di L. 126.870 e fatta la compensa-
« zione tra le suindicate partite di debito e credito, in defini-
« tiva condannarsi la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza
« a pagare alla Sig.ra Bice Querena Ved. Bianchi Ugo per sè
« e minori suoi figli indicati, la somma di L. 191.275,08 con gli
« interessi di legge come sopra specificati sulle singole partite
« a debito della Cassa di Risparmio dalla domanda ad oggi, non-
« chè sulle L. 191.275,08 da oggi al saldo. Confermarsi la sen-
« tenza appellata quanto alla pronuncia sulle spese.

« Condannarsi la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza
« a rifondere alla Sig.ra Bice Querena, per sè e minori nomi-
« nati figli, ed al Sig. Giovanni Bianchi due terzi delle spese
« del presente giudizio, quota questa che si liquida nella somma

« di L. 2.500 per ciascuno; dichiararsi compensato fra le parti « l'altro terzo.

« Porsi le spese della presente sentenza e successive ine- « renti di rito a carico della Cassa di Risparmio ».

Contro tale sentenza ricorre avanti la Suprema Corte la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza per i seguenti motivi:

MEZZO I°

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 PRELEGGI, ART. 1 CAPOV. LEGGE SULL'IMPIEGO PRIVATO, NONCHE' DEGLI ART. 366 COD. DI COMM., ART. 9 LEGGE IMPIEGO PRIVATO, 1312 C. C.; ART. 517 N. 3 C. P. C.; DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI PRECEDENTEMENTE CITATI (ARTICOLO 517 N. 2 C. P. C.), ED AGLI ARTICOLI 1225 - 1226 C. C.

Nella comparsa depositata alla Corte d'Appello il 5 dicembre 1931 a pag. 19 scrivevamo:

« Sebbene il lodo non esponga con molta chiarezza le vi- « cende relative alla liquidazione del Banco Orti, al concordato « preventivo dallo stesso ottenuto, alle gravi difficoltà della sua « esecuzione, si può tuttavia desumere da quanto in esso rico- « nosciuto, prima a proposito della questione di competenza (pa- « gine 23 e 24) poi a proposito dell'indennizzo preteso dai Bian- « chi per il mancato esercizio del diritto di prelazione e come « del resto era stato ammesso dal Commissario Giudiziale nella « sua relazione e come aveva deposto quale teste il Cav. Ame-

« deo Pattoni, Direttore della Banca d'Italia, che il Banco venne « a trovarsi nella impossibilità di continuare ad esistere, fu « posto in liquidazione, ottenne il concordato, e non fu nè po- « teva essere soggetto di alcuna cessione a terzi.

« Se così stanno le cose appare fondatamente sostenibile « che il contratto a termine dei Fratelli Bianchi veniva di ne- « cessità ad esaurirsi anzitempo per cause non imputabili allo « Stefani inquantochè non appare sostenibile che il contratto « avente per oggetto la direzione del Banco potesse sopravvive- « re alla caduta di questo.

« Interrogati sul capitolo dettato dalla Cassa nella memo- « ria 20 maggio 1930 i vari testimoni attestarono che la Banca « d'Italia in più riprese intimava di ritirare l'insegna del Banco « in quanto per la legge sulla tutela del credito il Banco stesso « doveva ritenersi decaduto dalla licenza e conseguentemente « ogni attività di quell'azienda aveva dovuto cessare definitiva- « mente (testi Avv. Luigi Renier e Cav. Amedeo Pattoni).

« Occorre tener presente che la giusta causa eliminativa « della responsabilità del mandante commerciale (art. 366 C. « Comm.) non è affatto limitata al caso di eventi riguardanti il « mandante e la sua azienda.

« Il licenziamento dato dalla Commissione Liquidatrice ad « ambedue i Fratelli Bianchi, confermato poi dalla Commissio- « ne stessa al Bianchi Ugo e dallo Stefani al Bianchi Giovanni « non ha aggiunto nulla alla situazione preesistente. Esso è di- « peso dalle esigenze dell'azienda e pertanto nè la Cassa nè il « suo dante causa A. Stefani possono considerarsi violatori del « contratto coi Bianchi, già destinato a morte sicura per la

« cessazione dell'azienda a cui era legata la loro attività di im-
« piegati.

« In altre parole è stata la fine dell'azienda, l'esaurirsi del-
« la sua liquidazione, l'impossibilità legale della sua ripresa e
« non già il licenziamento, la causa dell'anticipata rottura del
« contratto. In ogni modo si verificò quella giusta causa di cui
« all'art. 366 C. Comm. che elimina la responsabilità del man-
« dante. (Confronta Cassaz. 10 febbraio 1931, Settimana Cassa-
« zione N. 496); il che vale a giustificare la conclusione princi-
« pale per la relezione delle domande attrici ».

Sul punto relativo alla risoluzione del contratto d'impiego per effetto della messa in liquidazione del Banco Orti la Corte d'Appello ha osservato:

« Che erroneamente l'evento del danno si vorrebbe rappor-
« tare, anzichè ad inadempienza inerente nel fatto dell'intempe-
« stivo licenziamento, al fatto della fine dell'azienda e dell'im-
« possibilità di sua ripresa, quasi cioè ad un caso di forza mag-
« giore, che invece non si può ritenere in difetto di veruna dimo-
« strazione che la chiusura del Banco Orti sia dipesa da eventi
« imprevedibili ed inevitabili, indipendentemente da veruna colpa
« del suo proprietario ».

Il ragionamento della Corte è affetto da vizi gravissimi.

La Corte infatti ha ritenuto che la esistenza di una giusta causa dovesse essere provata dalla Cassa. Ora ciò può ammettersi relativamente ai casi in cui trova applicazione la legge sul contratto di impiego privato. Non invece nella fattispecie, il cui contratto è *a tempo determinato.*

Infatti l'art. 1 capov. della legge citata, collo stabilire l'ap-

plicabilità delle sue disposizioni ai contratti di impiego con pattuizione di termine, ogni qual volta tale pattuizione sia fatta per eludere la legge, esclude che questa sia applicabile per gli altri casi.

Lo stesso risulta anche dall'art. 9 che, nello stabilire le modalità della risoluzione del contratto e la responsabilità delle parti, si riferisce sempre al contratto a tempo indeterminato. Trattandosi di legge speciale, per l'art. 4 preleggi, è da escludere che le sue disposizioni possano estendersi a casi diversi da quelli espressamente contemplati: trovano quindi applicazione nella specie le disposizioni generali sul mandato commerciale.

L'art. 366 C. Comm. (il quale si riferisce appunto in particolare al mandato a tempo determinato) suona:

« Se l'esecuzione del mandato è interrotta per rivocazione « del mandante o per rinuncia del mandatario, senza giusta « causa, si fa luogo a risarcimento dei danni ».

Esso, a differenza dell'art. 9 legge impiego privato, non richiede quindi, per liberare dall'obbligo del risarcimento dei danni, che la messa in liquidazione della azienda sia esclusivamente determinata da un caso di forza maggiore: basta il verificarsi di questa circostanza. Su ciò sono concordi dottrina e giurisprudenza: Sraffa, Commentario Cod. di Commercio, ed. Vallardi, vol. VI pag. 77 nota I; Appello Milano 20 febbraio 1930 (Giur. Ital. 1930 I, 2, 279).

Non poteva quindi la Corte, una volta accertata la messa in liquidazione del Banco Orti, richiedere la dimostrazione che tale messa in liquidazione fosse dipesa da un caso di forza maggiore o caso fortuito.

Che se poi la Corte non avesse creduto di poter ravvisare in questo fatto in sè una giusta causa per la risoluzione del rapporto, non avrebbe potuto comunque imporre alla Cassa ricorrente la prova relativa alla esistenza di una tale giusta causa.

Dalla chiara formulazione dell'art. 366 C. Comm. messo in relazione col disposto dell'art. 1312 C. C. appare infatti evidente come l'onere della prova relativamente all'essere ingiusta anzichè giusta la causa incomba a chi chiede il risarcimento del danno.

Quali sono infatti i presupposti per l'azione contro la parte inadempiente ex art. 366? La revoca del mandato e la ingiustizia della causa per cui essa è avvenuta; ora è ovvio che entrambi debbano essere provati dall'attore, in conformità dei principî generali sull'onere della prova.

Ciò risulta del resto anche dal fatto che la norma dell'articolo 366 contiene una eccezione al principio generale della revocabilità *ad nutum* del mandato (art. 1758 C. C.), eccezione introdotta a favore del mandatario: e perciò, se questi intende valersene, è naturale che debba provare il verificarsi delle circostanze a cui la legge ricollega questa eccezionale conseguenza.

Appare quindi evidente sotto ogni aspetto la denunciata violazione della legge.

Ad essa si aggiunga la censura di assoluto difetto di motivazione in quanto la Corte si è limitata ad una pura affermazione, senza addurre alcuna ragione a sostegno della propria tesi, ed ha trascurato anche l'esame degli argomenti addotti e dei documenti prodotti in causa dalla ricorrente *in ispecie per quanto riguarda la revoca della licenza intimata al Banco Orti*

dalla Banca d'Italia, revoca che doveva necessariamente portare alla cessazione delle attività dello stesso Banco.

Eppure nella memoria della Cassa comunicata agli arbitri in data 20 maggio 1930 era stato formulato il capitolo di testimoniale:

« Se la possibilità di continuare l'attività bancaria del Ban-
« co Orti venne esclusa perentoriamente, tanto che venne impo-
« sto alla medesima Cassa di Risparmio di non proseguirla e
« di non usarne neppure l'antica insegna ».

Le testimoniali assunte e più particolarmente la deposizione (17 ottobre 1930) del Direttore della Banca d'Italia Dr. Cav. Amedeo Pattoni suonano:

« Successivamente alla liquidazione del Banco Orti si sono
« applicati rigorosamente i criteri della legge sulla tutela del
« risparmio ed i criteri di massima stabiliti dal Ministero delle
« Finanze nel senso che un'azienda di credito dissestata non
« potesse in alcun modo riprendere la propria attività. Vero per-
« ciò che d'accordo col Ministero, anzi per ordine dello stesso,
« la Cassa fu diffidata a non proseguire l'azienda, a togliere
« l'insegna e non usare neppure gli stampati del Banco Orti ».

Giacchè, adunque, la Cassa non fondava il proprio asserto circa l'impossibilità di proseguire il rapporto Bianchi soltanto in virtù della messa in liquidazione dell'azienda, ma altresì e sopratutto essa adduceva a suffragio della propria tesi la data dimostrazione orale e documentale del divieto fattole di riaprire l'azienda, il mancato esame di questa cardinale circostanza costituisce quell'evidente difetto di motivazione che abbiamo denunciato.

Comunque poi sia di tutto ciò, il ragionamento qui fatto dalla Corte per negare che la chiusura del Banco possa esimere il datore di lavoro dalla corresponsione dell'indennità, in quanto quella chiusura non sarebbe indipendente da colpa dello Stefani, è in aperto contrasto con l'altro punto della sentenza in cui, come si vedrà nel Mezzo seguente, si nega pure la riducibilità dell'indennizzo in moneta di concordato.

MEZZO II°

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1 E SEGG. DELLA LEGGE SUL CONCORDATO PREVENTIVO 24 MAGGIO 1903 IN RELAZIONE ALL'ART. 517 N. 5 C. P. C. - NUOVO DIFETTO DI MOTIVAZIONE (ART. 517 N. 2) ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 1341 E SEGG. C. C. E 14 C. COMM.

Nella comparsa depositata alla Corte il 5 dicembre 1931 scrivevamo:

« Alla eccezione della Cassa che l'eventuale indennizzo do-
« vesse pagarsi in misura di concordato gli arbitri hanno rispo-
« sto negativamente in quanto il credito sarebbe sorto in con-
« seguenza del licenziamento estemporaneo. Replicava ed insiste
« la Cassa che la sua tesi è fondata vuoi perchè trattasi di dar
« corso ad una obbligazione nata prima del concordato che ri-
« duceva al 40 % i debiti dello Stefani, vuoi perchè la rescis-
« sione del contratto pervenne irrimediabilmente dalla chiusura
« del Banco ancor prima della produzione del ricorso per am-
« missione al concordato stesso; vuoi infine perchè il licenzia-

« mento venne preavvisato prima ancora che si ottenesse l'omo-
« loga del predetto concordato.

« Ed allora cadono le argomentazioni del Collegio Arbitra-
« le, se lo Stefani avesse preferito di continuare il rapporto,
« essendo l'obbligo del prestatore di lavoro condizionato al pa-
« gamento delle mercedi future, queste avrebbero dovuto inte-
« gralmente corrispondersi. Ma avendo lo Stefani preferito in-
« terrompere il contratto ed assoggettarsi al pagamento di una
« somma a titolo di indennità egli veniva così ad assumere un
« debito legittimamente possibile della falcidia del concordato.

« Nè si dica che i Fratelli Bianchi anche dopo l'omologa
« del concordato sono stati mantenuti nei rispettivi posti, poi-
« chè da parte nostra si contesta che invece la prosecuzione del
« rapporto venne proseguita col preavviso della precarietà e si
« offre in proposito analoga prova. (Confronta Cassaz. 1-9 lu-
« glio 1930: Sett. Cass. N. 2979 e Peretti Griva Imp. Priv. pa-
« gina 225) ».

La Corte in argomento così motivava: « Giuridicamente
« esatta è la decisione degli arbitri che il risarcimento del dan-
« no per la rottura del contratto deve corrispondersi in misura
« integrale. E' bensì vero che il diritto relativo era inerente al
« contratto, ma non può dubitarsi che sia sorto per effetto della
« inadempienza quando avvenne la rottura del contratto con
« l'arbitrario licenziamento ed in questo momento; trattasi per-
« ciò di un credito sorto posteriormente alla ammissione del-
« l'azienda al beneficio del concordato e che come tale non deve
« andar soggetto alla sistemazione concordatizia ».

Così ragionando la Corte non ha considerato che la riso-

luzione del rapporto trovava il suo reale fondamento nella *impossibilità della continuazione dell'azienda* e quindi della prosecuzione dei rapporti d'impiego a questa relativi.

Con la messa in liquidazione dell'azienda il contratto a termine dei fratelli Bianchi veniva necessariamente ad esaurirsi anzi tempo per causa della situazione economica del Banco, non potendo a questo sopravvivere.

Non disconosciamo l'esistenza delle lettere di licenziamento della Commissione liquidatrice al Bianchi Ugo e della Cassa al Bianchi Giovanni, su cui la Corte si è fondata per respingere la nostra tesi, sebbene invocare puramente e semplicemente l'esistenza di queste lettere non sia ancora motivare su questa tesi, suffragata da apposite prove, secondo la quale le lettere stesse non servivano che a far cessare quello stato di precarietà, conseguente ad un licenziamento già prima avvenuto e ad una provvisoria riassunzione.

Ma avessero pur anche contenuto, queste lettere, la prima ed unica manifestazione della volontà di licenziare i Bianchi, nulla esse potevano aggiungere alla situazione preesistente, così e come, ad esempio, il riconoscimento della cessazione dello scopo di una società commerciale e la conseguente dichiarazione di scioglimento da parte dell'assemblea non tolgono che lo scioglimento si sia verificato fin dal momento in cui è venuto meno lo scopo od oggetto della società (art. 189 C. Comm.).

Non può quindi la Cassa considerarsi violatrice del contratto tra lo Stefani ed i Bianchi, contratto poi destinato a morte sicura per la cessazione dell'azienda a cui era legata la loro atti-

vità di impiegati, tanto più se si considerano le note mansioni che a loro erano affidate.

Fu quindi la fine dell'azienda e non già il licenziamento, la causa della anticipata rottura del contratto. Onde, quand'anche per ipotesi non concessa si dovesse considerare tenuta la Cassa al pagamento delle indennità, il credito relativo dovrebbe considerarsi *anteriore al concordato* e perciò da soddisfarsi nella percentuale del 40 %.

A questo riguardo la denunciata sentenza cade anche in una evidente contraddizione. Prima infatti, come si vide, aveva affermato che, per esimersi da responsabilità, la Cassa avrebbe dovuto dimostrare che la chiusura del Banco Orti fosse dipesa da evento fortuito o da forza maggiore ed escludere che vi avesse potuto dar causa la colpa dello Stefani. Ma dunque la sentenza veniva ad ammettere che l'obbligo dell'indennità dipendeva da una cessazione dell'azienda non immune da colpa, altrimenti sarebbe stata inutile anche quella dimostrazione. Questa supposta colpa era pertanto la causa dell'evento dannoso (licenziamento); ma, a sua volta, la colpa del dissesto non poteva che essere anteriore al dissesto medesimo ed al concordato che ne seguì, contrariamente a quanto pretende la Corte.

D'altra parte è stato altra volta deciso che la procedura di concordato preventivo coinvolge tutti i debiti del commerciante senza esclusione alcuna e risolve i contratti bilaterali con scadenza posteriore alla presentazione del ricorso, nel senso che il concordatario non è tenuto ad eseguirli. Il concordatario, cioè, ha facoltà di eseguirli se ciò crede utile, ma non ne ha l'obbligo, salvo al contraente in bonis, nel caso di non esecuzione, il di-

ritto al risarcimento del danno *che deve per altro venirgli corrisposto nella riduzione percentuale del concordato.* Si hanno in tal senso due sentenze della Corte regolatrice 5 marzo 1928 (Foro Ital. I, 481 con nota del Prof. Presutti) e 22 maggio 1928. (Monitore Trib., 721 con nota di S. E. il P. P. D'Amelio).

***

Sempre nella comparsa depositata il 5 dicembre 1931 alla Corte chiedevamo fosse ammessa la testimoniale sui seguenti capitoli:

« *a*) Vero che subito dopo la chiusura degli sportelli del « Banco Orti e prima ancora che il concordato preventivo fosse « omologato i procuratori dello Stefani Attilio provvidero a li- « cenziare tutto il personale dell'Azienda e fra questo anche i « due fratelli Giovanni ed Ugo Bianchi?

« *b*) Vero che insistendo i Fratelli Bianchi per essere « conservati alle dipendenze del Banco Orti, i procuratori dello « Stefani ebbero a precisare loro che ciò veniva loro consentito « in via affatto precaria? ».

La sentenza denunciata così motivava in argomento:

« La affermazione fatta in questa sede dalla Cassa di Ri- « sparmio, con relativa deduzione di prova orale, che il licen- « ziamento fosse stato dato anche ai Bianchi subito dopo la « chiusura degli sportelli e prima ancora che il concordato pre- « ventivo fosse stato omologato, ha tutta l'apparenza di un tar- « divo ripiego, ed è in aperto contrasto colle emergenze docu- « mentali, risultando che il Rag. Giovanni Bianchi fu licen-

« ziato con lettera 8 aprile 1929 dallo Stefani, confermata dalla « Cassa di Risparmio per successiva lettera del 13 stesso mese ».

La negata ammissione del mezzo probatorio con la tacitiana affermazione che esso abbia l'apparenza di un ripiego costituisce evidentemente una motivazione arbitraria o quanto meno insufficiente, come col presente mezzo si denuncia.

Il richiamo ai documenti succitati costituisce violazione degli art. 1341 C. C. e 44 C. Comm., pure denunciata, inquantochè il rapporto di cui si disputa ha indiscutibile natura commerciale.

MEZZO III°

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 4 PRELEGGI, 1 CAPOV. E 9 LEGGE IMPIEGO PRIVATO; NONCHE' DEGLI ART. 1225, 1226, 1227, 1229, 1298, 1312 C. C.: ART. 517 N. 3 C. P. C.

Nella comparsa comunicata dinanzi alla Corte d'Appello dettavamo:

« Abbiamo detto anche come l'Ugo Bianchi sia stato licen-
« ziato dai procuratori dello Stefani subito dopo la presenta-
« zione del ricorso per concordato; a prescindere pel momento
« dalla moneta nella quale l'indennità eventuale dovrebbe es-
« sergli corrisposta sta di fatto che lo stesso Ugo Bianchi venne
« a morte assai prima di quello che sarebbe stato il termine
« apposto al contratto; questo infatti era preveduto duraturo a
« tutto il 1938 mentre il povero Ugo Bianchi decedeva nel 1°
« aprile 1928. Dice il lodo che di questa circostanza non si deve

« tener conto perchè il diritto dell'impiegato all'indennizzo sor-
« ge ed entra nel suo patrimonio all'atto della cessazione del
« servizio e va regolato in base allo stato di fatto in quel mo-
« mento esistente.

« Ma allora non si dovrebbe tener conto nemmeno del fatto
« che successivamente l'impiegato abbia trovato un'altra occu-
« pazione magari con una mercede tale da annullare completa-
« mente ogni suo danno ed ogni diritto a risarcimento, e tutt'al
« più si potrebbe solo aver riguardo a quelle che erano, al tempo
« del licenziamento, le previsioni circa le possibilità e le con-
« dizioni di un reimpiego.

« Certo che se la liquidazione del danno si fa subito presun-
« tivamente ed il correlativo risarcimento viene corrisposto
« prima che alcun elemento di calcolo sia sopraggiunto, la cor-
« responsione diventa definitiva, contenendo essa qualcosa di
« aleatorio, che la rende indipendente dalle successive vicende,
« siano esse a favore dell'una o dell'altra parte.

« Ma quando la corresponsione venga ritardata e si possa
« positivamente dimostrare che il danno dell'impiegato fu ri-
« dotto da questa o da quella circostanza, i principi a cui si è
« fatto cenno poc'anzi sembrano imporre che di questa riduzio-
« ne si debba tener conto. Altrettanto deve dirsi quando il danno
« cessa ad un certo momento di essere una conseguenza diretta
« del licenziamento col sopravvenire di un fatto nuovo che spez-
« za il nesso causale fra il licenziamento e l'ulterior danno che
« l'impiegato risente per non potere eseguire la sua prestazione
« ed acquistare il diritto al corrispettivo della mercede.

« Qualunque cosa infatti a questo riguardo si debba dire

« circa l'interpretazione del citato primo passo delle fonti (che « sembra introdurre una disposizione a favore del locatore di « opera per la sola ipotesi in cui il caso fortuito sia estraneo « ad entrambi i contraenti; Girard Manuel, 8ª ediz. pag. 608) « per diritto nostro si riconosce che il rischio della perdita della « mercede per sopraggiunte impossibilità della prestazione del- « le opere è a carico del lavoratore, tanto più se l'impossibilità « provenga dalla persona di costui, come in caso di malattia o « di sua morte (Barassi, Contratto di Lavoro, Vol. II, pagg. 538 « e segg. particolarmente 445 e 560; ivi pag. 932).

« La cosa appare anche meglio evidente se si pensa che il « danno potrebbe essere risarcito dal datore di lavoro conti- « nuando la corresponsione di equivalente dello stipendio alle « scadenze pattuite, come se l'impiegato da parte sua conti- « nuasse a dare la propria opera; finchè la mancata prestazione « di quest'opera dipende dal fatto del principale, che l'ha resa « impossibile col licenziamento, la conseguente perdita della « mercede va risarcita come un danno imputabile al principale « stesso; ma sembra giusto che il risarcimento cessi quando la « impossibilità della prestazione si sarebbe ugualmente avuta « per la morte dell'impiegato, poichè da quel momento in poi « non può dirsi che il danno sia una conseguenza del licenzia- « mento.

« A questo proposito gli Arbitri hanno limitato, per re- « spingere la tesi della Cassa, l'argomentazione loro a queste « poche righe: « Il diritto dell'impiegato all'indennizzo sorge « all'atto della cessazione del servizio e va regolato in base allo « stato di fatto in quel momento esistente. Il diritto a perce-

« pire l'indennità entra nel patrimonio dell'impiegato fin da « quel momento; se poi l'impiegato viene a morire subentrano « nelle sue ragioni i suoi eredi ».

« Ma questo principio se può applicarsi in tema di *inden-* « *nità di licenziamento* dovuta in conseguenza della rescissione « di un contratto senza termine, non è applicabile al caso di ces- « sazione di un contratto a termine. L'indennità di licenzia- « mento nella prima ipotesi è dovuta ope legis indipendente- « mente da qualsiasi rapporto col danno conseguente al licen- « ziamento.

« Si sostiene persino che il pagamento di cotale indennità « non sia che la restituzione di altrettante trattenute operate « dal datore di lavoro per tutta la durata del servizio prestato.

« In quella vece la rescissione in tronco di un contratto a « termine fa sorgere il diritto al risarcimento del danno, ma « nella commisurazione di questo non si può prescindere dal « nesso di causalità fondamentale in materia. Che se futuri « eventi questo nesso abbiano infranto non è lecito prescinder- « ne, specie se l'evento anche se luttuoso e deplorato è venuto « a maturarsi prima che la liquidazione del danno sia stata « concretata. Il povero Ugo Bianchi *è* mancato ai vivi prima che « la liquidazione anzidetta sia stata definita; alla sua morte « pertanto non può dirsi che egli fosse investito di un diritto « liquido e pacifico nel quale siano subentrati i suoi eredi senza « possibilità di ulteriori riduzioni.

« Anche per questo la sentenza arbitrale merita riforma ».

Per contro la Corte d'Appello su questo argomento ha così motivato:

« Sembra infine del pari ingiustificata la denuncia della « esorbitanza della liquidazione del danno in favore degli Eredi « del Bianchi Ugo, per non essere stata limitata al tempo di « sua sopravvivenza, accedendo il Collegio all'avviso degli ar- « bitri che il diritto dell'impiegato all'indennizzo sorge ed entra « nel suo patrimonio all'atto della cessazione del servizio e va « regolato in base allo stato di fatto in quel momento esistente, « e se poi l'impiegato viene a morire subentrano nelle sue ra- « gioni i suoi eredi. Seria indubbiamente è la obbiezione della « Cassa di Risparmio che allora non si dovrebbe nemmeno tener « conto del fatto che successivamente l'impiegato abbia trovato « un'altra occupazione magari con una mercede tale da annul- « lare completamente ogni suo danno ed ogni diritto a risarci- « mento; ma per tener conto del succeduto evento di morte oc- « correrebbe l'elemento irraggiungibile della certezza che quel- « l'evento si sarebbe egualmente verificato in costanza d'im- « piego ».

La Corte ha violato con ciò i principî vigenti in tema di risarcimento dei danni.

Quando una obbligazione non viene adempiuta, sono dovuti soltanto i danni che siano una conseguenza *diretta ed immediata* dell'inadempimento. Cessa quindi l'obbligo del risarcimento quando sia interrotto il nesso di causalità fra l'evento e il danno.

Quand'anche perciò quanto ai primi due anni in cui il Bianchi continuò a vivere si dovesse ritenere che la mancata continuazione del rapporto sia addebitabile alla Cassa, tale conseguenza sarebbe sempre da escludere per il tempo successivo

alla morte, perchè questa avrebbe necessariamente interrotto il nesso di causalità fra l'evento ed il danno.

Richiedere — come ha richiesto la Corte — per escludere l'obbligo della Cassa, la prova che la morte si sarebbe egualmente verificata in costanza di impiego, significa, in sostanza, oltrechè violare la norma dell'art. 1226 C. C., cercare di trarre una ingiustificata analogia dall'art. 1298 che concerne una ipotesi affatto diversa dalla presente.

In quella, infatti, si tratta del debitore moroso che deve rispondere della fortuita impossibilità e può nondimeno liberarsi provando che l'impossibilità si sarebbe egualmente verificata presso il creditore, quand'anche la obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta.

In questa ipotesi invece la responsabilità del debitore non è in connessione colla morte, da qualunque causa determinata, del creditore, ma al contrario questa la elimina in parte, poichè la morte intermedia viene a porre in essere che il mancato profitto si è circoscritto al periodo in cui egli è vissuto, e per il quale soltanto il datore di lavoro sarebbe stato responsabile anche se non fosse ancora cessato il rapporto di impiego, dato che la morte avrebbe fatto cessare ugualmente il rapporto stesso.

Là il *perimento* è la *causa* del risarcimento, qui invece la *morte* lo *esclude* in tutto o in parte.

Valga invocare in proposito l'insegnamento che ci è dato da Caio nel fr. 7 D. *de effusis et deiectis* 9, 3, il quale accenna appunto come elemento di risarcimento al profitto mancato per *l'aestimatio, operarum quibus caruit aut carituras est ob id, quod inutilis* (Seliber homo) *factus est*. Ora anche qui l'elemen-

to del danno concesso al *cariturus est* trova un limite necessario nel fatto della morte.

Nè varrebbe opporre che l'elemento del lucro mancante non si può calcolare con assoluta esattezza, ma soltanto secondo le più probabili previsioni, quando esiste ormai un fatto costante, preciso, che costituisce il limite oltre il quale non potevano valere queste previsioni.

Nel computo del risarcimento le previsioni devono cessare di fronte alla realtà. Nulla giustifica che si chiudano gli occhi di fronte a questa. Così ad esempio nell'ipotesi di ferimento o malattia non potranno certo liquidarsi, come danno emergente, quelle spese di cura che, sebbene in un primo tempo previste, non furono in realtà fatte perchè la malattia ebbe più breve corso.

Nel complesso, adunque, i criteri adottati dalla Corte per la liquidazione del risarcimento sono, a nostro avviso, suscettibili di censura, tanto più che non vengono qui in applicazione leggi speciali, dove si tratta di liquidazione a forfait, bensì i principî generali relativi al risarcimento del danno.

E non ci si accusi di irriverenza di fronte al doloroso spettacolo della morte, se indichiamo anche il caso, come fatto del tutto estraneo al presente, ma non così lontano per l'applicazione del principio, del compratore il quale avrebbe diritto ad ottenere dal venditore inadempiente la differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo di mercato al momento dell'esecuzione, e che non la può richiedere qualora abbia trovato da acquistar la cosa per un prezzo minore.

Un utile raffronto può pure essere fatto, per i principî a cui si ispira, con un noto passo delle fonti (il fr. 24 par. 4 D.

locati conducti, 19) nel quale si fa il caso di un colono, cacciato dal fondo, che ha assunto un'altra colonia (quella sola che era capace di assumere secondo le sue forze): vi si dice che egli ha diritto egualmente all'equivalente del lucro che avrebbe ritratto dalla prima colonia, anche se in prosieguo il locatore gli ponga a disposizione il fondo. E perchè ciò? perchè il colono non lo può più occupare, essendo *illigatus,* impegnato nell'altro fondo.

In altre parole il passo ammette come un caso di liberazione totale o parziale dall'obbligo del risarcimento, il fatto del rimettere il colono nel fondo nel caso che questi non si sia impegnato in un altro fondo e possa quindi riprendere quello; quindi nella liquidazione non si può a meno di tener conto di questo fatto nuovo, dapprima non previsto e non contemplato.

Si aggiunga poi che vi sono particolari casi in cui si ammette, in base alla clausola *rebus sic stantibus,* un diritto alla mutazione della sentenza, anche se passata in giudicato, come conseguenza del mutamento delle circostanze su cui essa si era fondata (vedi p. es. art. 146 cod. civ., art. 13 L. Infortuni, cfr. Vassalli, La sentenza condizionale p. 114, Schmidt, Lebrbud p. 757, Jaeger, Die Unmanbleusclage im detache, Haftrecht, Berlin 1908 p. 3); quindi, se ciò è ammissibile, a maggior ragione dovrà ammettersi l'influenza di una circostanza esclusiva del danno e quindi del risarcimento quando essa si verifichi prima della sentenza.

MEZZO IV°

DIFETTO DI MOTIVAZIONE (ART. 517 N. 2 C. P. C.) E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 ULTIMO COMMA LEGGE IMPIEGO PRIVATO IN RELAZIONE ALL'ART. 4 PRELEGGI E 1 CAPOV. LEGGE DELL'IMPIEGO PRIVATO: ART. 517 N. 3 C. P. C.

La Corte d'Appello ha ritenuto che ai fini della determinazione dell'indennità, si dovessero computare nello stipendio le gratificazioni che, a suo dire, ne avrebbero costituito *parte integrante*.

Questo asserto è anzitutto viziato da mancanza di motivazione, non avendo dato la Corte ragione alcuna del suo convincimento, nè in fatto nè in diritto, per quanto riguarda la pretesa *consuetudinarietà* delle gratificazioni.

Basti l'osservare, benchè la Corte non abbia fatto parola di tutto ciò, e sostituendoci per un momento in un certo qual modo ad essa, che le cose stanno in questi termini: nè l'uno nè l'altro dei Bianchi ebbero gratificazioni prima del 1926. Il Bianchi Ugo l'ebbe solo nel marzo 1926 ed il Giovanni per gli anni 1926-27-28, cioè sempre dopo la messa in liquidazione dell'azienda. Come si può dunque parlare di gratificazioni consuetudinarie?

Il ragionamento della Corte contiene inoltre una falsa applicazione dell'art. 10 sopra citato, perchè, da un canto qui si tratta di un contratto a tempo determinato, e ciò basta ad escludere l'applicabilità del detto articolo, il quale presuppone il contratto a tempo indeterminato, e perchè dall'altro non basta

il fatto della corresponsione di una gratificazione, non prevista nel contratto, per farla considerare come obbligatoria e portarla quindi ad aumento dello stipendio per il calcolo delle indennità, tanto che lo stesso Collegio arbitrale ne aveva escluso l'obbligatorietà.

Per poter giungere a siffatta conclusione, la Corte avrebbe dovuto dimostrare che, per il fatto di aver corrisposto le gratificazioni per l'anno 1926 all'uno e 1927-28-29 all'altro, il Banco si fosse impegnato a corrisponderle in egual misura anche negli anni successivi. Di qui l'ulteriore argomento per la cassazione della sentenza denunciata.

MEZZO V°

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 10 LEGGE IMPIEGO PRIVATO E 1235, 1108 E SEGG. E 1312 COD. CIV.: ART. 517 N. 3 COD. PROC. CIV.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE: ART. 517 N. 2 C. P. C.

I Consorti Bianchi credettero di soddisfare all'obbligo loro imposto dall'art. 1312 Cod. Civ. relativamente alla prova degli utili aziendali, di cui domandavano la partecipazione, producendo N. 6 chirografi artatamente fatti sottoscrivere al proprietario del Banco Orti con false indicazioni di date, senza discussioni nè controlli e dopo averne mascherata la sincerità e la tempestività usando nella stessa occasione inchiostri diversi e firme multicolori.

La Cassa ritenne aver diritto di impugnare quei documenti

sia in virtù dell'art. 1108 che degli art. 1195 - 1234 - 1235 - 1236 C. Civ.

A tal uopo già nella prima comparsa avanti la Magistratura del Lavoro di Verona essa formulava il capitolo di testimoniale: « Vero che le lettere a firma Cav. Stefani avversaria- « mente prodotte, malgrado le date apparenti, furono tutte com- « pilate e sottoposte al Cav. Stefani dopo la chiusura degli « sportelli del Banco Orti senza dargli dimostrazione alcuna dei « presunti utili e senza operare qualsiasi svalutazione sulle at- « tività del Banco stesso ». La circostanza rimase esattamente provata.

In secondo luogo la Cassa sostenne che per fare acquisire agli impiegati il diritto al procento sugli utili non bastava l'impostazione degli utili stessi nelle contabilità aziendali, ma che sarebbe stato necessario dimostrarne la esistenza in realtà. Ed a tal uopo venivano formulati nella prima comparsa i seguenti capitoli: « Vero che, come venne constatato già nel primo bilan- « cio allegato alla domanda di concordato preventivo del Banco « Orti, come riconobbe il Commissario Giudiziale a quella pro- « cedura preposto, come sanzionò il Tribunale nella sentenza « di omologa, le attività del Banco Orti erano appena sufficienti « per corrispondere il 40 % ai creditori dello stesso?

« Vero che passandosi alla realizzazione delle dette atti- « vità per soddisfare agli obblighi del concordato fu necessario « un ingente sacrificio di terzi estranei? Vero che la grande ri- « duzione delle attività del Banco in confronto alle registrazioni « dello stesso non dipese da fatti straordinari successivi alla « gestione dei Fratelli Bianchi, ma da svalutazioni rese neces-

« sarie per ricondurle alla realtà, svalutazioni che nelle prece-
« denti gestioni in apparente attività non si erano mai prati-
« cate? ».

Anche queste circostanze furono dalla precorsa istruttoria orale e documentale pienamente comprovate.

In terzo luogo sosteneva la Cassa che addivenendosi ad una unica, contemporanea, posticipata liquidazione a pro dei Fratelli Bianchi degli utili che si dicevano maturati nelle annualità dal 1919 al 1924, non si poteva in questa globale e definitiva liquidazione prescindere dalle svalutazioni e dalle perdite successivamente verificatesi.

Ed a tal uopo già innanzi al Collegio Arbitrale e di poi nanti alla Corte d'Appello venne proposta la perizia sul quesito: « Ri-
« veda il perito i bilanci dle Banco Orti per le annate cui si
« riferiscono le pretese dei fratelli Bianchi in tema di partecipazione agli utili, allo scopo di accertare se utili realmente
« esistessero ed in quale misura nelle varie date in cui i bilanci
« furono redatti ».

Il Collegio Arbitrale ritenne probanti le dichiarazioni stesse in quanto esse, dal 1921 in poi, trovarono riscontro nelle copie dei bilanci del Banco depositate presso la Banca d'Italia; non si preoccupò il Collegio Arbitrale di indagare se alla contabilità rispondessero in realtà gli utili esposti e tanto meno di operarne il vaglio confrontandoli coll'esito disastroso della liquidazione del Banco.

La Corte d'Appello è andata anche più in là: essa ha riconosciuto ai Fratelli Bianchi la partecipazione agli utili anche pel 1919-1920, epoche per le quali non era stato possibile il con-

fronto con qualsiasi bilancio tempestivamente depositato presso l'Istituto di Emissione motivando: « Il Collegio non può che « fare proprie le considerazioni degli arbitri, corrette dal lato « giuridico e conseguenziali in ordine alla efficacia di quelle « situazioni al vaglio delle dichiarazioni rilasciate dallo Stefani « ed anzi è d'avviso che la riscontrata esattezza di quelle rela- « tive agli anni menzionati debba togliere ogni dubbiezza anche « in ordine alla esattezza delle altre riferentisi agli anni 1919 « e 1920 e secondo semestre 1921, cosicchè debba senz'altro am- « mettersi che la quota utili spettante a ciascuno dei Fratelli « Bianchi sia precisamente di L. 278.877,20 anzichè quella mi- « nore riconosciuta dagli arbitri..... ».

« .... Si osserva dalla Cassa di Risparmio che per determi- « nare il corrispettivo dovuto all'impiegato a titolo di cointe- « ressenza sugli utili di una azienda debbono essere calcolati « non solo i crediti sorti nel periodo di tempo durante il quale « ha diritto alla cointeressenza, sebbene realizzabili posterior- « mente, ma anche le svalutazioni che si riferiscono allo stesso « periodo di tempo, quantunque la loro liquidazione abbia luogo « in un momento successivo. E perciò in subordine ancora insta « per una perizia allo scopo di accertare, colla revisione dei bi- « lanci, se utili realmente esistessero, ed in quale misura nelle « varie date in cui i bilanci furono redatti. Attese le risultanze « di cui sopra, attraverso le quali può dirsi che gli utili costi- « tuiscano per Bianchi un diritto acquisito o riconosciuto, il « Collegio non ritiene di secondare la istanza, tanto più di fronte « alla prevedibile insufficienza del mezzo in materia tanto vaga « ed elastica quale è quella della valutazione sopra voci di bi-

« lancio, difficilmente adeguabile ad un preciso e rigoroso ac-
« certamento.... ».

Anche questo asserto ci sembra viziato anzitutto di mancanza di motivazione, poichè la sentenza non ha dato, alcuna ragione plausibile del suo convincimento: inoltre esso ci sembra contenere una aperta violazione di legge.

Come è possibile respingere l'impugnativa della veridicità delle somme dichiarate nelle situazioni di bilancio e nei sei chirografi in questione coll'osservare semplicemente che le cifre di questi corrispondono alle cifre indicate in quelle? Altro è che corrispondano le cifre ed altro che gli utili denunziati in effetto esistessero. Non è possibile giungere a siffatta conclusione sulla base di semplici dichiarazioni contabili che, potendo essere artatamente fatte o, come ognun sa, facilmente errate, sono sempre suscettibili di revisione.

In questo senso è pure l'insegnamento del Supremo Collegio, che ancor recentemente in sentenza 13 gennaio 1932 della II. Sezione (Massimario Foro Ital. 1932, col. 16) ha così deciso: « La partecipazione agli utili che un impiegato ha diritto di « conseguire ad integrazione dello stipendio presuppone l'esi- « stenza degli utili stessi. E pertanto se anche nel bilancio di « un esercizio figurino degli utili, l'impiegato, che intanto sia « stato licenziato, non ha diritto alla percentuale se non dimo- « stri che si tratta di utili effettivi ».

In mancanza di tale dimostrazione non poteva la Corte attribuire ai Bianchi la quota utili e a fortiori doveva quindi ammettere la perizia proposta dalla Cassa per provarne l'inesistenza o la reale misura.

Nè poteva essa trincerarsi dietro la considerazione che la Cassa era un avente causa dallo Stefani; anzitutto, l'avente causa non interviene sempre come tale, ma spesso è un terzo avente interesse contrario a quello del suo autore. Così i creditori non agiscono certo come aventi causa quando fanno valere i loro diritti contro gli atti fraudolenti del loro debitore; così il Curatore di un fallimento talvolta agisce come avente causa dal fallito, tal'altra come terzo, in quanto impugna gli atti da lui compiuti.

E nella specie la Cassa, impugnando le dichiarazioni fatte dallo Stefani, interviene come creditrice di esso e, quand'anche posteriore, ha diritto che il patrimonio dello Stefani non sia diminuito di crediti inesistenti. Il ragionamento della sentenza si manifesta quindi viziato da evidente violazione della legge, anche in relazione all'art. 1235 C. Civ.

Come superiormente esposto la Cassa fondava il disconoscimento o quanto meno l'efficacia probatoria dei documenti avversari sulla massima: « Per determinare il corrispettivo do-
« vuto all'impiegato privato a titolo di cointeressenza sugli utili
« di un'azienda, debbono essere calcolati non solo i crediti sorti
« nel periodo di tempo durante il quale ha diritto alla cointe-
« ressenza, sebbene realizzabili posteriormente, ma anche le sva-
« lutazioni che si riferiscono allo stesso periodo di tempo, quan-
« tunque la liquidazione di esse abbia luogo in un momento suc-
« cessivo » (Cassaz. 14 gennaio 1929, Giur. Ital. 1929 - 529).

Su questo argomento invano ricercherebbesi un qualsiasi accenno nella motivazione della sentenza denunciata.

Eppure esso dovevasi ritenere fondamentale in quanto che

accolta la tesi della necessità d'indagare sui risultati finali dei realizzi delle attività esposte in contabilità (poichè solo in tal modo era possibile conoscere la realtà degli utili in passato contabilizzati) sarebbe rimasta superata ogni disputa sull'efficacia probatoria dei conteggi e delle dichiarazioni ex adverso prodotti. Grave lacuna che con questo mezzo pur si denuncia.

Che se poi si volesse seguire la Corte nell'ulteriore sua argomentazione, si dovrebbe ravvisare in essa un'altra violazione di legge, in quanto adduce, ad abundantiam, per respingere l'istanza della Cassa, la prevedibile insufficienza del mezzo di prova (la perizia offerta) in materia tanto vaga ed elastica quale è quella della valutazione sopra voci di bilancio, difficilmente adeguabile ad un preciso e rigoroso accertamento.

Non è possibile, sulla base di una affermazione così generale e così problematica, escludere a priori la concludenza di una prova, che in sè non può non essere adeguata all'ipotesi; e tanto meno negarle valore soltanto perchè non può dare se non risultati approssimativi. Converrà infatti tener conto dei risultati contro cui si chiede l'ammissione della prova, poichè questi potrebbero essere ancor più imprecisi e quindi di fronte ad essi la prova dedotta presentarsi in effetto tale da dare risultati più vicini al vero.

E ciò tanto più in quanto, e non va dimenticato, nel 1925 lo stato dell'azienda era tale da imporre la domanda di concordato preventivo, ammesso poi nel principio del 1926, il che costituisce un ben grave indizio contro l'esistenza di utili, nella misura denunciata, almeno negli ultimi esercizi. Ed infine non dovevansi dimenticare le testimonianze assunte e la documen-

tazione fornita secondo le quali erasi provato come buona parte delle attività creditorie del Banco si erano dimostrate contabilizzate contro verità.

Non vi era pertanto motivo per giudicare comprovate le pretese attrici, per licenziare le prove dalla Cassa offerte per dimostrarne la infondatezza. Comunque i motivi addotti dalla Corte di merito non giustificavano la impugnata decisione.

MEZZO VI°

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 490 COD. PROC. CIV.: ART. 517 N. 3 COD. PROC. CIV.

Nella Comparsa prodotta alla Corte di merito addì 5 dicembre 1931 la Cassa concludeva fra altro: « Autorizzarsi in « ogni caso la Cassa di Risparmio a trattenere sulle somme che « fossero dovute alla signora Bice Querena per sè e minori ed « al Rag. Giovanni Bianchi l'ammontare della Imposta Ricchez- « za Mobile cui fossero soggette le somme stesse ».

La sentenza denunciata ha respinta questa domanda con la seguente motivazione: « L'ultima domanda della Cassa di Ri- « sparmio relativa alla trattenuta di Ricchezza Mobile non può « essere presa in considerazione costituendo una domanda « nuova ».

Assumeva la ricorrente che qualora avesse dovuto provvedere al pagamento delle indennità richieste dai Bianchi, avrebbe dovuto la Corte autorizzarla a trattenere l'importo dovuto all'erario per Imposta di Ricchezza Mobile sulle somme che fossero attribuite ai Bianchi stessi, e ciò per cautelare sè mede-

sima, poichè trattandosi di reddito di categoria C essa sarebbe divenuta debitrice verso il fisco salvo rivalsa, nella specie affatto praticamente impossibile.

La Corte respinse tale assunto, qualificandola *domanda nuova* improponibile in appello.

Con ciò essa ha manifestamente violato l'articolo di cui in epigrafe, il quale, mentre fa divieto di proporre domande nuove in appello, fa salva invece la proponibilità *di nuove eccezioni*. E qui è chiaro che si sarebbe trattato appunto di una eccezione, poichè la richiesta della Cassa era soltanto diretta *a diminuire l'ammontare delle domande attrici,* opponendo al credito avversariamente preteso un proprio credito da compensarsi con quello sino alla concorrenza dei due valori. (Vedi Mortara, Appello Civile, N. 779 e Commentario, Vol. IV, pag. 455 nota 1).

***

Per tutti questi motivi e per ciascuno di essi si confida pertanto nell'annullamento della sentenza impugnata, col favore delle spese.

Avv. VIRGINIO BASSANI

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE SI DEPOSITERANNO COL RICORSO.

1) Copia della denunciata sentenza 12 Dicembre 1931 depositata il 4 gennaio 1932 N. 2 R. S. 1932 N. 156 R. R. 1931 della Magistratura del Lavoro presso la Corte d'Appello di Venezia, notificata il 1° aprile 1932 X.

2) Copia autentica del protocollo verbale della seduta Consigliare 1° marzo 1932 X della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza autorizzante il ricorso in Cassazione avverso la denunciata sentenza, aut. Gobbato.

3) Mandato speciale 15 marzo 1932 X N. 7624 rep. Notaio Dr. Fulgenzio Zamboni debitamente legalizzato in capo agli Avvocati Virginio Bassani, On. Emilio Storoni, Prof. Gino Segrè ed Oscar Gambini.

4) Fascicolo degli atti e documenti prodotti dinanzi alla R. Corte d'Appello.

Avv. VIRGINIO BASSANI

N. 2 Reg. Sent. 1932. N. 96 Reg. Ricorsi 1931.

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III°
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

La Magistratura del Lavoro presso la Corte d'Appello di Venezia, composta degli Ill.mi Signori:

Zanni Comm. Filippo, Presidente di Sezione della Corte d'Appello, Presidente.
Tirinanzi De Medici Cav. Uff. Antonio, Consigliere della Corte d'Appello.
Pestarino Cav. Uff. Epifanio, Consigliere della Corte d'Appello.
Vitale Dr. Comm. Oreste di Venezia, Consigliere esperto.
Pozzan Cav. Pietro di Venezia, Consigliere esperto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia individuale del lavoro promossa in grado di appello con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte il 20 Luglio 1931 IX°

dalla

CASSA DI RISPARMIO DI VERONA E VICENZA, in persona del suo Presidente Avv. Comm. Riccardo Galli, col procuratore e domiciliatario in Venezia Avv. Comm. Cesare Magrini, col patrocinio dell'Avv. Comm. Virginio Bassani - convenuta appellante -

contro

QUERENA BICE vedova BIANCHI, per sè e quale legale rappresentante dei minori suoi figli Luciano, Mario, Giorgio e Carla Bianchi fu Ugo, comparsa in giudizio a mezzo del procuratore e domiciliatario in Venezia Avv. Aldo Gamba e col patrocinio degli Avv. Antonio Mutinelli e Aldo Fedeli di Verona - attrice appellata e appellante per incidente -

e contro

BIANCHI Rag. GIOVANNI di Verona, comparso in persona, assistito dal suo procuratore e domiciliatario in Venezia Avv. Aldo Gamba e col patrocinio dei sunnominati Avv. Mutinelli e Fedeli - attore chiamato in causa e appellante per incidente -

In punto

Riforma della sentenza arbitrale 30 maggio 1931, depositata nella Pretura di Verona il 4 giugno 1931, ed ivi registrata il 17 giugno detto al N. 4163 atti guidiziari con Lire 2420, in tema: indennità d'impiego.

Controversia discussa, previa relazione fatta dall'Ill.mo Signor Consigliere Cav. Uff. Antonio Tirinanzi de Medici, all'udienza del 12 dicembre 1931, nella quale furono prese le seguenti conclusioni:

Per la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza:

« Questa Ecc. Magistratura vorrà, in accoglimento dell'appello interposto « dalla Cassa di Risparmio, reietta ogni avversa istanza od eccezione:

giudicare

« *In via principale*: Respingersi le domande tutte della Signora Bice Que- « rena per sè e minori suoi figli e del Rag. Giovanni Bianchi, condannati gli « stessi nelle spese del giudizio arbitrale e di questo appello.

« *In subordine*: Ammettersi la prova testimoniale sui capitoli:

« *a*) Vero che subito dopo la chiusura degli sportelli del Banco Orti e « prima ancora che il concordato preventivo fosse omologato i procuratori dello

« Stefani Attilio provvidero a licenziare tutto il personale dell'Azienda e fra « questo anche i due fratelli Giovanni ed Ugo Bianchi?

« *b*) Vero che insistendo i fratelli Bianchi per essere conservati alle di- « pendenze del Banco Orti, i procuratori dello Stefani ebbero a precisare loro « che ciò veniva consentito in via affatto precaria?

« Ammettersi prova peritale sul quesito:

« Riveda il perito i bilanci del Banco Orti per le annate cui si riferiscono « le pretese dei fratelli Bianchi in tema di partecipazione agli utili, allo scopo « di accertare se utili realmente esistessero ed in quale misura nelle varie date « in cui i bilanci furono redatti.

« *Ancor più subordinatamente*:

« 1) Ridursi l'indennizzo per la pretesa intempestiva rescissione del con- « tratto in relazione ai patti concordati nella lettera 15 giugno 1919, praticate « le riduzioni nel caso, limitandolo nei confronti degli eredi di Ugo Bianchi in « relazione al tempo decorso fra la cessazione dell'impiego ed il decesso.

« 2) Doversi l'eventuale indennità corrispondere in moneta di concordato.

« 3) Doversi dedurre dalla quota di utili eventualmente dovuta ai Fratelli « Bianchi e da pagarsi in moneta di concordato ogni somma a debito dei mede- « simi risultante dalle annotazioni del Banco Orti. Autorizzarsi in ogni caso la « Cassa Risparmio a trattenere sulle somme che fossero dovute alla Signora Bice « Querena per sè e minori ed al Sig. Rag. Giovanni Bianchi l'ammontare delle « Imposte Ricchezza Mobile cui fossero soggette le somme stesse ».

Per Querena Bianchi per sè e minori figli Luciano, Mario, Giorgio e Carla Bianchi fu Ugo :

« *In principalità*: dichiarato improcedibile o quanto meno respinto l'ap- « pello della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, in parziale riforma della « sentenza arbitrale denunziata, giudicare:

« 1) Dovere la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, quale rilevataria « di tutte le attività e passività Stefani, corrispondere in via privilegiata ai « Consorti Bianchi per indennità del servizio reso a tempo indeterminato dai « F.lli Bianchi al Banco Orti fino al 30 giugno 1919, altrettante mensilità di « stipendio pieno quanti gli anni del prestato servizio, computato per anno in- « tero la frazione non inferiore al semestre, e precisamente al Rag. Giovanni « Bianchi, in valuta integrale, dodici volte una mensilità di L. 600 + 12/36 « delle quote utili percette nel triennio 1° luglio 1916 - 30 giugno 1919; agli « Eredi del fu Ugo Bianchi, in valuta integrale, sette volte una mensilità di « L. 600 + 12/36 della quota utili percetta nel triennio 1° luglio 1916 - 30 giu- « gno 1919;

« 2) Dovere la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, sempre quale rile- « vataria Stefani, corrispondere al Rag. Giovanni Bianchi ad integrazione della « somma di L. 164.958 a lui liquidata a titolo indennità per anticipata riso- « luzione del contratto d'impiego a termine, l'altra somma di L. 41.238,75 rica- « vata valutando il beneficio del gratuito alloggio in L. 7000 annue e appli- « cando per la sua capitalizzazione lo stesso conteggio (falcidiazione del 30 % e « riduzione al valor attuale) fatto dagli arbitri per l'altra parte della rimune- « razione costituita dallo stipendio proprio;

« 3) Dover ancora la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza corrispon- « dere in misura integrale le somme tutte occorrenti per il mantenimento in ef- « ficenza delle polizze di assicurazione vita, a 1° giugno 1926 quanto a Ugo Bian- « chi e quindi ai suoi eredi, e a 1° maggio 1929 quanto a Bianchi Rag. Giovanni, « rifuse quelle anticipate dagli assicurati alla Compagnia assicuratrice; e preci- « samente dovere agli eredi di Ugo Bianchi L. 2366,53 quale rimborso annualità « da questi pagata il 4 agosto 1926 con interessi 5 % da allora e L. 39.820 quale « capitale assicurato diminuito dell'anticipazione avuta dallo stesso con inte-

« ressi 5 % dal 1° aprile 1928, giorno della sua morte, e al Rag. Bianchi Gio-
« vanni L. 13.986,30 per rifusione di sei annualità di L. 2331,05 da lui pagate
« il 4 agosto di ogni anno a partire dal 1926 con interessi 5 % per ciascuna
« annualità dalla sua scadenza, e oltre L. 13.636,25 per le sette annualità residue
« da 1932 in poi, come dal conteggio recato dalla sentenza arbitrale;

« 4) Dovere altresì la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza corrispon-
« dere sulle somme tutte a pagarsi per indennità di licenziamento l'interesse
« di mora del 5 % da 1° giugno 1926 in confronto agli eredi di Ugo Bianchi e
« da 1° maggio 1929 in confronto a Bianchi Rag. Giovanni;

« 5) Dovere finalmente la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza corri-
« spondere in valuta di concordato, e cioè al 4 %, ai Consorti Bianchi le restanze
« non esatte delle percentuali utili di bilancio degli anni 1919 usque 924 com-
« presi, e cioè per Giovanni Bianchi in luogo di Lire 227.423,32 L. 95.517,79 e
« per Ugo Bianchi in luogo di Lire 212.899,32 L. 89.417,71 con interessi di mora
« 5 % dalla domanda giudiziale, ossia da 13 luglio 1929;

« 6) Da ultimo dovere la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza rifondere
« ai Consorti Bianchi le spese di questo e del pregresso giudizio.

« *In via subordinata e istruttoria*: sospeso il giudizio di merito e sulle spese;

« 1) Ordinarsi l'ispezione dei registri del Banco Orti per rilevarne l'am-
« montare utili di bilancio degli anni 1916 usque 1921 compresi, agli effetti di li-
« quidare poi l'indennità di licenziamento per il servizio prestato a tempo inde-
« terminato da ciascuno dei fratelli Bianchi presso il Banco suddetto e di sta-
« bilire il dovuto ai Consorti Bianchi per compartecipazioni sui bilanci del
« 1919-20-21;

« 2) Ammettersi testimoniale sui capitoli: *a*) Vero che a Verona, come a
« Milano, ai bancari si usava corrispondere per indennità di licenziamento una
« intera mesata del pieno stipendio per ogni anno di servizio? *b*) Vero che la
« Cassa Risparmio di Verona e Vicenza a seguito di particolare stipulazione di
« cessione si rese rilevataria di ogni attività e passività di Attilio Stefani?

« 3) Richiedersi persona esperta di dare parere su quale possa essere stato
« l'equo fitto annuo attribuibile all'alloggio, con bagno, acqua, luce e riscalda-
« mento gratuiti, di cui godeva ancora a 30 giugno 1926 il Rag. Giovanni Bianchi
« con famiglia nello stabile, sede del Banco Orti, in Via Mazzini di Verona ».

Per Bianchi Rag. Giovanni:

« Chiede e conclude che dichiarato improcedibile o quanto meno respinto
« l'appello principale della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, sia fatto
« accoglimento dell'appello incidente, e così in parziale riforma della sentenza
« arbitrale denunziata da modificarsi in conformità alle ragioni di seguito ad-
« dotte, sia riconosciuto:

« *a*) che fermo pure il criterio di distinguere l'indennità per il servizio
« reso a tempo indeterminato fino al 30 giugno 1919, da quella per servizio a
« tempo determinato, va rettificata la liquidazione recata in sentenza per la
« prima, essendo che gli usi bancari del tempo quando il contratto senza sca-
« denza vanno a cessare, importavano la corresponsione ad hoc di un'intera
« mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, computato per anno intero
« il semestre compiuto;

« *b*) che a tale credito va riconosciuto il privilegio derivatogli dalla suc-
« cessiva sanzione dell'art. 15 della legge 13-XI-1924 N. 1825, la quale, avendolo
« trovato insoluto, l'accolse sotto la sua protezione;

« *c*) che nello stabilire lo stipendio di allora va computata la percentuale
« utili riservata ai Fratelli Bianchi, e quindi dovevano gli Arbitri, che adotta-
« rono di loro iniziativa tale liquidazione, liberi da formalità di procedura,
« far luogo agli accertamenti opportuni sul libro inventari e sollecitare le testi-
« monianze del caso;

« *d*) che nello stabilire lo stipendio goduto dal Rag. Giovanni Bianchi il « dì del suo licenziamento dovevasi considerare anche l'equivalente al beneficio « dell'alloggio — con luce, acqua, riscaldamento — di cui godeva, e pure su « quel correspettivo doveva farsi la liquidazione dell'indennità di licenziamento;

« *e*) che le somme tutte a pagarsi per indennità di licenziamento, essendo « dovute dal dì del licenziamento stesso, dovevano attribuirsi con interessi da « quel dì;

« *f*) che il fabbisogno per il mantenimento in efficenza delle polizze di as- « sicurazione vita, formanti parte della retribuzione, essendo un componente del- « l'indennità di anticipata risoluzione del contratto a termine, fatto cessare dal « datore di lavoro dopo la sua ammissione al concordato preventivo, deve venir « corrisposto in misura integrale, senza la falcidia di concordato;

« *g*) che devono attribuirsi ai Fratelli Bianchi tutte le quote utili non « percette dal 1919 al 1924, e non soltanto quello di cui s'è trovata conferma « nei bilanci rintracciati presso la Banca d'Italia — che indirettamente com- « provano tutta la saldezza dell'intera domanda —, essendo che la Cassa di « Risparmio, chiamata a pagare quale rilevataria, e non altro, di tutte le ra- « gioni attive e passive Stefani, non può contestare quei crediti che lo Stefani « ha riconosciuto, sia con le rimesse lettere d'accreditamento, sia con la sua « testimonianza; cosicchè eseguita la rettifica dell'errore materiale capitato alla « confessione di debito per l'esercizio 1923, rilevata dagli Arbitri, doveva rico- « noscersi a ciascuno dei F.lli Bianchi il credito a 2 gennaio 1926 di L. 339.769,37, « donde si devono detrarre le somme riscosse in accontazione fino a tal giorno, « e precisamente per Giovanni Bianchi L. 112.346,05, residuando così a lui do- « vute L. 227.423,32 da pagarsi a percentuale di concordato;

« *h*) che la riduzione in valuta di concordato delle singole somme a pa- « garsi così, deve farsi al 42 %, e non al 40, prevedendo il patto concordatizio « analogo aumento per interessi 5 % sulle singole accontazioni del terzo e sul « saldo esigibili in via successiva di sei in sei mesi dal passaggio in giudicato « della sentenza d'omologa, avvenuto il 17 ottobre 1926;

« *i*) che per la accanita resistenza e il comportamento negativo ad ogni « proposta e defatigatorio della Cassa appellante, la quale difende poi una posi- « zione che si è voluta assumere, le spese devono esserle caricate per intero, « anche per la rifusione del patrocinio Bianchi ».

FATTO

I fratelli Bianchi Rag. Giovanni ed Ugo, già impiegati presso il Banco Alessandro Orti di Vrona il Giovanni dal 1° gennaio 1908 e l'Ugo dal 1° ottobre 1912, nel 1919 stipularono un contratto *a tempo determinato,* le cui condizioni risultano dalla seguente lettera loro indirizzata dal *proprietario del Banco* signor Attilio Stefani il 13 giugno 1919 (reg. a Soave il 15 aprile 1930 N. 640 Vol. 42): « Affinchè rimanga traccia degli accordi fra noi intercorsi qui vi riporto i patti « che devono regolare il contratto di lavoro con voi concluso: 1°) Voi mi continue- « rete la vostra collaborazione nel Banco *per la durata di venti anni* a partire « dal 1° gennaio 1919 e sarete muniti di regolare procura; 2°) In corrispettivo « delle vostre prestazioni io vi corrisponderò lo stipendio di Lire 600 mensili « per ciascuno di voi a partire dal 1° gennaio 1919, salvo conguaglio delle somme « prima di oggi pagatevi; voi avrete inoltre una compartecipazione sugli utili « netti della mia azienda in ragione del 15 % per caduno sino al 30 giugno cor- « rente e del 20 % per caduno dal 1° luglio 1919 in avanti. Nella determinazione « dell'utile netto dovrà essere tenuto conto del mio stipendio in ragione di « Lire 600 mensili e dell'interesse sul mio capitale investito nella azienda in « ragione dell'8 % annuo. Io farò inoltre fronte fino a che voi mi presterete la « vostra opera al pagamento dei premi per una polizza di assicurazione vita a « favore di ognuno di voi per l'importo di Lire 50 mila da pagarsi fra venti « anni e anche prima in caso di vostro decesso. Colla quota di utili a voi asse-

« gnata dovrete provvedere a passare a vostro fratello Gaetano, al quale affido « la direzione della succursale del mio Banco a Trento, il 20 % degli utili netti « di quella succursale. Vi accordo il diritto di prelazione nel caso in cui io dovessi « cedere la mia azienda. Qualora voi non dovreste esercitare questo diritto, cer- « cherò che il rilevatario della azienda abbia a rispettare gli impegni da me « assunti verso di voi. In caso non mi riuscisse di ottenere ciò od a voi non « piacesse di prestare l'opera vostra al nuovo proprietario, io continuerò a pa- « gare i premi di assicurazione della vostra polizza vita sino al termine che « sarà nella polizza stessa indicato, e vi corrisponderò inoltre un premio che « sarà determinato da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, uno da no- « minarsi da me, uno da voi ed uno dal Presidente della Camera di Commercio « di Verona. Un Collegio arbitrale da comporsi pure colle norme testè riportate « dovrà decidere tutte le possibili questioni che potessero insorgere fra di noi « ed all'occorrenza anche decretare l'anticipata risoluzione del nostro contratto « di lavoro ».

Il 14 dicembre 1925 sopravvenne la caduta del Banco, che chiuse gli sportelli, fu posto in liquidazione e venne ammesso successivamente al beneficio della procedura del concordato preventivo. *La Commissione liquidatrice* nominata dal Tribunale il 1° giugno 1926 licenziò con un solo mese di preavviso il *Bianchi Ugo*, il quale poi mancò ai vivi il 1° aprile 1928 senza avere conseguito la liquidazione spettantegli: La Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, succeduta al Banco Orti, il 13 aprile 1929 licenziò, a partire dal 1° maggio 1929, il Rag. Bianchi Giovanni senza liquidargli quanto gli spettava. Tornarono vane le sollecitazioni fatte al riguardo, che anzi la Cassa declinò la rimessione della contesa in arbitri in conformità del contratto di impiego.

Premesso quanto sopra il Rag. Giovanni Bianchi, e la Signora Querena Bice vedova del Bianchi Ugo, per sè e per i minori suoi figli Luciano, Mario, Giorgio e Carla con ricorso 10 luglio 1929 al Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, chiesero fosse ordinata la comparizione della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, per ivi, qualora non fosse avvenuta la costituzione del Collegio arbitrale e la rimessione agli arbitri, sentir giudicare:

« « A) Dovere la Cassa quale *rilevataria* del Banco Alessandro Orti in con- « cordato, pagare subito ed in via privilegiata: 1°) In ordine alla domanda di « corresponsione della indennità di *anzianità di servizio*, per altrettante quote « di stipendio quanti gli anni di servizio prestati; *a*) al Sig. Rag. Giovanni « Bianchi, che fu in servizio per anni 21 e mesi 4 fino al 1° marzo 1929, in con- « formità al patto Nazionale bancario del 1917 la somma di Lire 82.011,60, con « gli interessi del 5 % dal 1° maggio 1929, pari a tante mesate dell'ultimo sti- « pendio quanti gli anni di servizio più il 35 % a titolo di maggiorazione; *b*) agli « eredi del fu Ugo Bianchi, che fu in servizio per anni 13 e mesi 8 e fino al 1° « giugno 1926, in conformità alla legge 13 novembre 1924 N. 1825 la somma di « Lire 24.585,65 cogli interessi del 5 % dal 1° giugno 1926, pari a tante mezze « mensilità dell'ultimo stipendio quanti gli anni di servizio compiuto; 2°) In « ordine alla domanda di corresponsione di indennizzo per la risoluzione in tronco « del cotratto di impiego a tempo determinato, il cumulo degli stipendi matu- « randi al dì della cessazione del servizio, calcolato detto cumulo per gli sti- « pendi avvenire in base alla media di quelli conosciuti e ridotti in valore at- « tuale al dì del licenziamento, e così precisamente: *a*) al Rag. Giovanni Bianchi « Lire 443.870,45 cogli interessi del 5 % dal 1° maggio 1929; *b*) agli eredi del- « l'Ugo Bianchi Lire 447.473,40 cogli interessi del 5 % dal 1° maggio 1926 al « saldo: il tutto salvo riduzione di detti importi, siccome il Giudice ritenesse « equo praticare per la recuperata libertà dei creditori a seguito della cessa- « zione del servizio; 3°) In ordine al mantenimento in efficenza delle polizze vita « di 50 mila lire; *a*) al Rag. Giovanni Bianchi per premi di tre annualità dal « medesimo antecipati Lire 7.200, oltre gli interessi del 5 % dal dì del versa- « mento a quello del rimborso, e per soddisfacimento premi futuri altre L. 20.000,

« salvo le modifiche conseguenti al decorso del tempo, che saranno specificate in « corso di causa; *b*) agli eredi Ugo Bianchi il capitale non riscosso all'atto della « morte dell'assicurato, diminuito della anticipazione a rata del de cujus, ossiano « Lire 36.000 cogli interessi del 5 % dal 1° aprile 1926 al saldo; 4°) In ordine « alla mancata offerta in prelazione della cessione del Banco Alessandro Orti, « al Sig. Giovanni Bianchi ed agli eredi del Bianchi Ugo congiuntamente quella « somma che in prosieguo di causa sarà quantificata;

« B) Dovere ancora la convenuta Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, « quale rilevataria del Banco Alessandro Orti in concordato pagare subito la « percentuale sulle quote utili di competenza non ancora esatte sui bilanci del « Banco medesimo dagli anni 1919-20-21-22-23-24 nella misura seguente: *a*) al « Rag. Giovanni Bianchi, sul credito di Lire 230.389,40 al 2 gennaio 1926, « Lire 92.155,50 oltre gli interessi del 5 % da quella data al dì dell'effettivo paga- « mento; *b*) agli eredi Ugo Bianchi sul credito di Lire 215.955,40 al 2 gennaio « 1926, Lire 86.382 oltre gli interessi 5 % da quella data al dì dell'effettivo pa- « gamento;

« C) Dovere infine la Cassa rifondere le spese di causa, sentenza e pa- « trocinio ».

Il Presidente del Tribunale con provvedimento 13 luglio 1929 ordinava la comparizione delle parti per l'udienza del 24 stesso mese. La Cassa di Risparmio nella sua prima comparizione eccepiva la incompetenza del Tribunale per la clausola compromissoria di che nel contratto, e contestava, con riferimento al concordato preventivo concluso dal Banco Orti coi suoi suoi creditori, il carattere privilegiato di ogni credito dei Signori Bianchi per i titoli denunciati in ricorso, nonchè la misura, in quanto tutti sarebbero stati se mai da pagare in moneta di concordato, non meno che il modo dei conteggi, specie riguardo alla applicazione delle compensazione delle somme di L. 112.436,45 e L. 126.826,40 ammesse rispettivamente a loro debito dal Reg. Giovanni Bianchi e degli eredi Ugo Bianchi. La Cassa sosteneva poi la inapplicabilità delle norme della legge 13 novembre 1924 N. 1825 sull'impiego privato, la inapplicabilità delle norme del concordato nazionale bancario, e, se mai, la semplice azione di danno ex contractu a sensi degli art. 1227 e 1229 del codice civile, la non cumulabilità della domanda di una indennità in relazione al servizio prestato con l'altra delle mensilità ancora mancanti alla durata dei venti anni inserita nel contratto di impiego; la deducibilità di quanto pagato è conseguibile per e con le polizze di assicurazione da qualsiasi liquidazione di indennità, a tenore degli art. 10 e 13 delle leggi 13 novembre 1924 e 22 marzo 1928 N. 740; la natura non privilegiata del credito per queste polizze. E facendo alcune riserve su una tesi di corresponsabilità dei Bianchi nel dissesto del Banco, precisava, quanto alla indennità per la cessazione in tronco, che agli eredi di Ugo Bianchi, deceduto il 1° aprile 1928, non potevano competere che le 22 mensilità del licenziamento alla morte, non mai quelle sino al termine di un ventennio dal 1919, e che la liquidazione al Rag. Giovanni Bianchi dovrebbe avere per base solo lo stipendio fisso non mai anche gli utili, del resto mai esistiti dopo il concordato, riuscendo poi comunque l'una e l'altra cifra, in moneta di concordato, inferiori alle ragioni di debito ammesse dai Signori Bianchi; sosteneva nulla essere dovuto per la prelazione, date le vicende del Banco, a prescindere dalla mancata quantificazione della domanda; affermava nulla essere dovuto per utili della annata dal 1919 al 1924, contestandosi da essa Cassa la regolarità del riconoscimento di questi utili fatto dallo Stefani con alcune dichiarazioni rilasciate ai Bianchi, e dovendosi in ogni modo rifare quei conti comportandovi anche le svalutazioni successive.

Quindi la Cassa eccepiva pregiudizialmente la incompetenza del Tribunale, nel merito chiedeva la reiezione delle attrici domande e subordinatamente deduceva quattro capitoli di prova orale.

La vertenza fu poscia rimessa in arbitri per compromesso 21 febbraio 1930

(reg. a Verona l'8-3-30 N. 9653 Vol. 270) nel quale, premesso che ricorso attoreo e comparsa di cui sopra della Cassa erano da ritenersi come trascritti nel compromesso stesso e formantine parte integrale, le parti commisero agli arbitri nominati di giudicare secondo legge e diritto delle questioni di cui la causa promossa avanti il Tribunale, e perciò di stabilire (dispensati dalla osservanza delle formalità di procedura) se ed in quale rispettiva misura la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, per il Banco Alessandro Orti, sia debitrice o creditrice per qualsiasi titolo diretto in causa dalle parti, verso il Sig. Rag. Giovanni Bianchi da un canto e verso la Signora Bice Querena, per sè e minori suoi figli Luciano, Mario, Giorgio e Carla fu Ugo, dall'altro, e di disporre di conseguenza. Gli arbitri erano autorizzati anche a liquidare l'ammontare delle loro spese e competenze in loro favore e a carico della parte cui avessero creduto di addossarle con quelle di patrocinio.

Dinanzi al Collegio arbitrale le parti produssero varie memorie.

Pei consorti Bianchi Giovanni ed eredi di Bianchi Ugo fu quantificata in Lire 100 mila la domanda per mancata prelazione e fu dedotta prova testimoniale su ventun capitoli.

Per la Cassa di Risparmio fu chiesto farsi luogo alla istruttoria proposta con la comparsa già presentata avanti il Tribunale, colla aggiunta di un quinto capitolo, e fu chiesto altresì commettersi a perito la revisione dei bilanci del Banco Orti per le annate cui si riferivano le pretese avversarie in tema di partecipazione agli utili, allo scopo di accertare se utili realmente esistessero nelle varie date cui i bilanci si riferiscono.

Le prove testimoniali hinc-inde dedotte furono consensualmente ammesse per verbale 28 giugno 1930 (come è detto nella parte narrativa della sentenza appellata). Esperite quelle prove ed altri accertamenti diretti da parte degli arbitri ,questi pronunciarono sentenza 30 maggio 1931, depositata il 4 giugno 1931 nella Pretura di Verona, ed il giorno stesso dichiarata esecutiva dal Pretore, e reg. a Verona il 17-6-31 N. 4163 Vol. II, il cui dispositivo è del seguente tenore: « Il Collegio arbitrale giudica: 1°) Essere competente il Collegio a giudicare su « tutte le domande proposte dai Consorti Bianchi verso la Cassa di Risparmio « di Verona e Vicenza; 2°) Non essere luogo alla ammissione della prova peri- « tale chiesta dalla Cassa di Risparmio; 3°) Dovere la Cassa pagare al Rag. Gio- « vanni Bianchi: *a*) Lire 1380 per indennità relative al rapporto di impiego a « tempo indeterminato cessato il 30 giugno 1919, con gli interessi del 5 % dal « 13 luglio 1929 al saldo; *b*) Lire 164.958 per indennità in dipendenza della anti- « cipata risoluzione del contratto di impiego a tempo determinato 13 giugno 1919, « con gli interessi del 5 % sulla somma di Lire 35.000 da 13 giugno 1929 al saldo « e sul residuo del 4 giugno 1931 al saldo; *c*) Lire 4.662,10 a rifusione quota « premi assicurazione vita da lui anticipati, con gli interessi 5 % da 13 luglio « 1929 al saldo quanto a Lire 2.797,26, e dalla data delle singole anticipazioni al « saldo quanto a Lire 932,45 per il premio 1929 ed a Lire 932,45 per il premio « 1930, nonchè Lire 6.386,95 per saldo quota premi assicurazione maturandi scon- « tati a 4 agosto 1931, con gli interessi 5 % da tale data al saldo; *d*) Lire 5.723,88 « per quota della percentuale di utili arretrati non percepiti, con gli interessi « 5 % dal 13 luglio 1929 al saldo, sollevata la Cassa con questo pagamento da « ogni e qualunque pretesa di Bianchi Gaetano; 4°) Dovere la Cassa di Rispar- « mio di Verona e Vicenza pagare alla Signora Bice Querena Ved. Bianchi per « sè e minori suoi figli: *a*) Lire 810 per indennità relativa al rapporto di im- « piego a tempo indeterminato cessato il 30 giugno 1919, con gli interessi 5 % « dal 13 luglio 1929 al saldo; *b*) Lire 222.117 per indennizzo in dipendenza della « anticipata risoluzione del contratto di impiego privato a tempo determinato 13 « giugno 1919, con gli interessi 5 % sulla somma di Lire 98.000 da 13 luglio 1929 « al saldo e per il residuo da 4 giugno 1931 al saldo; *c*) Lire 946,60 a rifusione « quota premio assicurazione vita da Ugo Bianchi anticipata, con gli interessi « 5 % da 13 luglio 1929 al saldo: nonchè Lire 19.865 in sostituzione ed a saldo

« della somma capitale di Lire 32.000 (depurata della somma già conseguita) « che avrebbe importato la polizza di assicurazione, con gli interessi 5 % dalla « data della morte di Ugo Bianchi al saldo, cioè dal 1° aprile 1928; *d*) L. 2526,32 « per quota della percentuale di utili arretrati non percepiti, con gli interessi 5 % « dal 13 luglio 1929 al saldo, sollevata la Cassa con questo pagamento da ogni « e qualunque pretesa di Bianchi Gaetano. 5°) Compensarsi fra le parti le spese « e gli onorari di patrocinio e porsi a carico per un terzo dei Consorti Bianchi « e per due terzi della Cassa di Risparmio, in via solidale fra loro nei riguardi « degli arbitri, le spese e gli onorari agli arbitri stessi dovuti e che si deter- « minano in complessive lire quarantamila ».

Contro questa sentenza, notificatale ad istanza della Sig. Querena Bice il 10 luglio 1931, la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza propose appello in confronto di essa Querena, per sè e figli, con atto depositato nella Cancelleria di questa Corte il 20 luglio 1931.

Nella fissata udienza Presidenziale del 23 settembre 1931 su concorde richiesta dei rappresentanti della Cassa e della Signora Querena, motivata dalla pendenza di trattative di componimento e dalla opportunità di integrare il giudizio colla chiamata del Rag. Bianchi, l'udienza presidenziale fu rimandata al 18 novembre 1931, nella quale comparve anche il Rag. Giovanni Bianchi per essersi nel frattempo provveduto a sua chiamata previo ricorso che all'uopo era stato presentato dalla Signora Querena il 26 ottobre 1931.

Le conclusioni delle parti si leggono in epigrafe.

DIRITTO

Gli eredi Bianchi Ugo ed il Rag. Bianchi Giovanni, pure avendo proposto appello incidentale, hanno pregiudizialmente eccepito la improcedibilità dell'appello principale perchè la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza non produsse in termine di legge i verbali di prova testimoniale e di contestazione di causa, ovverosia non depositò tali atti in una al ricorso di appello, avendoli presentati tardivamente per quanto anteriormente alla prima udienza presidenziale. La eccezione non si può accogliere perciocchè il rigore della prescrizione dell'art. 74 lettera d) del R. D. 1° luglio 1926 N. 1130 attiene all'elenco degli atti e documenti su cui la domanda si fonda, vale a dire quegli atti e documenti che si richiamano a sostegno della domanda resi come costitutivi del titolo suo vuoi come mezzi probatori, laddove nella specie le domande dell'appellante non si fondano sul risultato delle prove testimoniali che la stessa Cassa di Risparmio trascura, sostenendo il dibattito su pure questioni di diritto in relazione a poche circostanze di fatto che sono o si possono ritenere pacifiche in causa.

Non essendo incidentalmente impugnata la sentenza sul punto della reiezione della domanda di risarcimento danni per mancata offerta in prelazione della cessione dell'azienda, in questa sede l'indagine è circoscritta alle altre quattro domande sulle quali, ad eccezione della terza, hanno interferenza i due appelli, principale ed incidentale.

I. - Circa la domanda di indennità per anzianità di servizio gli arbitri hanno considerato che la durata del servizio pel rapporto a tempo indeterminato era da calcolare dal giorno della rispettiva assunzione dei fratelli Bianchi al giorno della stipulazione del nuovo contratto a tempo determinato, e cioè al 1° luglio 1919 e non a quello dei rispettivi licenziamenti, non potendosi tenere conto dei primi anni successivi al 1° luglio 1919 durante i quali i Bianchi avevano prestato servizio con un contratto a tempo determinato: ed hanno detto bene, nè di ciò si lagnano gli appellati. Questi invece si dolgono che la indennità sia dagli arbitri stata liquidata in base a mezze mensilità anzichè intere, come doveva essere per consuetudine, e senza tenere conto della partecipazione degli utili del 15 % (ma a questi motivi di appello hanno espressamente rinunciato nell'udienza odierna dandosene atto in verbale) e che sia stata liquidata

in moneta di concordato. A sua volta la Cassa di Risparmio lamenta che gli arbitri non abbiano considerato come il nuovo contratto, avendo migliorato sensibilmente le condizioni dei Bianchi, dovesse, attraverso la maggiore remunerazione, intendersi assorbente la indennità relativa al precedente periodo.

Che tale fosse stata la intenzione dei contraenti appare verosimile, sembrando altrimenti strano che nel momento della costituzione del nuovo rapporto non sia anche stata regolata la materia della indennità pel servizio antecedentemente prestato, di quella indennità che già allora era assicurata agli impiegati pel R. D. L. 9 febbraio 1919 N. 112, restando invece ai Bianchi di poter ripetere la indennità stessa quando che fosse nel corso del nuovo rapporto od addirittura alla sua scadenza, vale a dire dopo un ventennio. Supposto comunque il contrario e dovendosi necessariamente ritenere che, per la assoluta indipendenza dell'uno e dell'altro rapporto, il diritto alla indennità sorse non quando i Bianchi furono licenziati colla rottura del rapporto a tempo determinato, ma nel momento in cui questo era stato sostituito al precedente, quando cioè questo era venuto a cessare il 1° luglio 1919, diventa perentoria l'ulteriore eccezione della prescrizione sollevata dalla Cassa di Risparmio in base all'art. 917 del Codice di Commercio, perchè dal 1° luglio 1919, data di cessazione del precedente rapporto, al 10 luglio 1929, data del ricorso introduttivo della causa, sono decorsi più di dieci anni. E perciò la domanda in esame è da respingere.

II. - Circa la domanda di risarcimento danni per la inadempienza contrattuale conseguente ai licenziamenti gli arbitri hanno preso per base della liquidazione lo stipendio annuo che effettivamente i Bianchi percepivano nel tempo del licenziamento, e che era di Lire 28 mila, pari a Lire 2000 mensili oltre le gratificazioni consuetudinarie di bilanci e di Natale, di Lire 2000 ciascuna: e premesso che il danno sofferto dai Bianchi era rappresentato dalla perdita degli stipendi futuri che avrebbero percepito fino alla scadenza contrattuale del rapporto, ma dal cui cocervo era da detrarre il 30 % come quantificazione in danaro della probabilità di riuscire ad ottenere un nuovo impiego e relativi stipendi e lucri, salvo ulteriore detrazione in considerazione che l'insieme degli stipendi futuri veniva pagato, a titolo di danni, subito e tutto in una volta, premesso quanto sopra e tenuto conto delle diverse date dei licenziamenti, posteriore quello del Giovanni Bianchi di circa tre anni a quello dell'Ugo, liquidarono agli eredi di questi l'indennizzo di Lire 222.117, al Giovanni l'indennizzo di Lire 164.958.

La Cassa di Risparmio contro tal decisione appella pei seguenti motivi: 1°) che la causa della anticipata risoluzione del contratto e del danno conseguente non fu il licenziamento, sibbene la fine dell'azienda e la impossibilità legale della sua ripresa, onde era ed è senz'altro da respingere l'attrice domanda; 2°) che quanto meno eccessiva fu la liquidazione fatta dagli arbitri sia per non avere tenuto presente che nella scrittura privata del 13 giugno 1919 regolante il rapporto d'impiego erasi considerata la eventualità di un semplice premio in caso di rescissione del contratto, sia per essersi posto a base della liquidazione uno stipendio annuo superiore a quello stabilito in contratto di Lire 7.200, sia per essersi agli eredi del Bianchi Ugo liquidato un indennizzo in relazione a tutta la durata del contratto, laddove la liquidazione si sarebbe dovuta fare in relazione al tempo massimo che l'Ugo avrebbe ancora potuto continuare nel contratto, per due anni cioè, essendo egli morto nel 1928; 3°) che in ogni modo l'indennizzo sarebbesi dovuto e devesi determinare e concretare in moneta di concordato nella misura cioè del 40 %.

Appella incidentalmente il Rag. Bianchi Giovanni, lamentando che nel calcolo di suo stipendio, ed agli effetti della quantificazione del risarcimento, gli arbitri non abbiano computato l'utilità, da lui valutata in almeno 7000 lire annue, dell'alloggio concessogli in godimento dalla Cassa di Risparmio.

In proposito si osserva: 1°) Che erroneamente l'evento del danno si vor-

rebbe rapportare, anzichè ad inadempienza inerente nel fatto dell'intempestivo licenziamento, al fatto della fine della azienda ed alla impossibilità di sua ripresa, quasi cioè ad un caso di forza maggiore, che viceversa non si può ritenere in difetto di veruna dimostrazione che la chiusura del Banco Orti sia dipesa da eventi imprevedibili ed inevitabili indipendentemente da veruna colpa del suo proprietario; 2°) Che non trattandosi nella specie del caso considerato nell'ultima parte del contratto per fare luogo al premio, è un fuor d'opera richiamarlo per denunciare una esorbitanza di liquidazione di danno rispetto a quella che sarebbe stata la quantità del premio promesso per quel caso. E' del pari ingiustificata la denuncia della esorbitanza per avere gli arbitri posto a base della liquidazione l'effettivo stipendio di lire 24 mila annue e le gratificazioni di lire 4000 anzichè lo stipendio previsto in contratto di lire 7.200 annue, essendo ovvio il rilievo che l'aumento di stipendio, avvenuto in corso del rapporto e del quale formavano parte integrante anche le gratificazioni consuetudinarie, fu fatto non in via precaria o per liberalità del datore di lavoro, ma per adeguare il pattuito emolumento al diverso rapporto dei valori derivato dalla svalutazione della lira e dal maggior costo della vita, onde il nuovo emolumento venne ad incidere nel contratto sostituendosi a quello che in origine vi era previsto. Sembra infine del pari ingiustificata la denuncia della esorbitanza della liquidazione del danno in favore degli eredi del Bianchi Ugo, per non essere stata limitata al tempo di sua sopravvivenza, accedendo il Collegio all'avviso degli arbitri che il diritto dell'impiegato all'indennizzo sorge ed entri nel suo patrimonio all'atto della cessazione del servizio e va regolato in base allo stato di fatto in quel momento esistente, e se poi l'impiegato viene a morire subentrano nelle sue ragioni i suoi eredi. Seria indubbiamente è la obbiezione della Cassa di Risparmio che allora non si dovrebbe nemmeno tenere conto del fatto che successivamente l'impiegato abbia trovato un'altra occupazione magari con una mercede tale da annullare completamente ogni suo danno ed ogni diritto a risarcimento: ma per tenere conto del succeduto evento di morte occorrerebbe l'elemento irraggiungibile della certezza che quell'evento si sarebbe ugualmente verificato in costanza di impiego; 3°) Che giuridicamente esatta è la decisione degli arbitri che il risarcimento del danno per la rottura del contratto deve corrispondersi in misura integrale. E' bensì vero che il diritto relativo era inerente al contratto, ma non può dubitarsi che sia sorto per effetto della inadempienza quando avvenne la rottura del contratto con l'arbitrario licenziamento ed in questo momento: trattasi perciò di un credito sorto posteriormente alla ammissione dell'azienda al beneficio del concordato e che come tale non deve andar soggetto alla sistemazione concordatizia. L'affermazione fatta in questa sede dalla Cassa di Risparmio, con relativa deduzione di prova orale, che il licenziamento fosse stato dato anche ai Bianchi subito dopo la chiusura degli sportelli e prima ancora che il concordato preventivo fosse stato omologato, ha tutta l'apparenza di un tardivo ripiego, ed in aperto contrasto colle emergenze documentali, risultando che il Rag. Giovanni Bianchi fu licenziato con lettera 8 aprile 1929 dello Stefani, confermata dalla Cassa di Risparmio per successiva lettera del 13 stesso mese. 4°) Che anche infondata è la doglianza del Rag. Bianchi Giovanni, perchè la concessione del godimento gratuito dell'alloggio fattagli in corso di contratto, non incidendo nello stesso poteva quando che fosse essere revocata dallo Stefani quante volte non avesse più ritenuto la necessità della vicinanza del Bianchi al Banco per ricevimento e trasmissione di comunicazioni telefoniche anche in ore serali, onde la relativa utilità non è da considerarsi parte integrante dello stipendio e da calcolarsi agli effetti della quantificazione del danno.

III. - Circa la domanda attinente alle polizze vita di Lire 50 mila gli arbitri considerarono che trattavasi di un debito contrattuale maturatosi anteriormente al concordato e che soltanto per comodità del debitore venne suddiviso in venti rateazioni annuali: perciò al riguardo disposero come è detto nella parte

narrativa riproducente il dispositivo di loro sentenza e liquidando l'indennizzo in moneta di concordato.

In questo punto si ravvisa fondato l'appello incidentale perchè l'impegno della costituzione e del mantenimento delle polizze era in funzione di retribuzione alla prestazione d'opera, e costituiva parte integrante dello stipendio convenuto, cosicchè quanto sopra si è detto circa alla insorgenza del diritto al risarcimento per effetto della arbitraria rottura del contratto e nel momento della stessa, colla conseguenza che la correlativa obbligazione deve essere soddisfatta in misura integrale, vale anche per ciò che attiene alle polizze.

Pacifico essendo che il Banco Orti pagò i sette premi annuali dal 1919 al 1926, sono adunque da rifare i calcoli.

Quanto alla polizza del Rag. Bianchi Giovanni il premio era di Lire 2331, ed egli ne pagò cinque fino al 1930. Gli spettano pertanto Lire 11.655,25 a rimborso delle rateazioni scadute e pagate, e Lire 18.648 per gli otto premi da versare per gli otto anni che ancora restano alla scadenza della polizza.

Quanto alla polizza di Bianchi Ugo il premio era di Lire 2.366,53, ed il Bianchi lo pagò nel 1926, e poscia accese un prestito di Lire 10.180 sulla polizza; la quale, in seguito al mancato pagamento della rata del 1927, venne riscattata d'ufficio, per cui quando venne a morte l'assicurato fu liquidato agli eredi il valore di riscatto versandosi loro, pel conteggio del prestito, le residue Lire 1934. Ond'è che il credito degli eredi Ugo Bianchi è di Lire 40.252,53 (differenza tra le Lire 50 mila di polizza più il premio del 1926 e l'ammontare delle somme già riscosse di Lire 10.180 e 1934.

IV. - Circa la domanda della quota utili arretrati per gli esercizi dal 1919 al 1924 gli arbitri hanno considerato essersi accertata la esistenza di utili per il primo semestre del 1921 e per gli anni successivi, e doversi ritenere prelievi in conto utili quelli fatti dai fratelli Bianchi, e dal Giovanni stesso e degli eredi stessi dell'Ugo esposti nel prospetto di loro dare ed avere rispettivamente in Lire 112.346 pel Giovanni ed in Lire 126.870 per l'Ugo. Perciò condannarono la Cassa a pagare, in moneta di concordato, certa lieve risultante differenza attiva in favore degli attori.

Vi è appello principale ed incidentale su di un primo punto, sostenendosi dalla Cassa di Risparmio che erroneamente gli arbitri ritennero la esistenza di utili sul cui accertamento se mai avrebbero dovuto ordinare la instata perizia, e dai consorti Bianchi che gli arbitri avrebbero dovuto tenere conto anche degli utili degli anni 1919 e 1920 e secondo semestre 1921, tutti da corrispondere poi al 42 %.

La Cassa si duole poi altresì che la partita passiva del prospetto Bianchi sia stata qualificata per prelievi per conto utili.

E' da premettere che a sostegno di loro domanda gli attori avevano prodotto sei lettere ai fratelli Bianchi rilasciate dallo Stefani in riconoscimento della quota utili (20 %) a ciascuno di loro spettante sugli esercizi del sessennio dal 1919 al 1924, quota per ciascuno ammontante complessivamente per tutto il sessennio a Lire 278.877,20. Essendo risultato che quelle lettere erano state richieste dai Bianchi e rilasciate tutte in un solo momento alla vigilia della presentazione della domanda di concordato, per quanto vi si fossero ad arte opposte date successive di anno in anno, la Cassa non solo ne disconosceva il contenuto, ma assumeva esserle consentito, quale avente causa dello Stefani, di sostenere la nullità del suo consenso, e quale sua creditrice di poter esperire le azioni di cui agli art. 1234 e 1135 del Codice Civile.

Gli arbitri, prendendone diretta visione, accertarono la esistenza presso la Banca d'Italia delle situazioni di bilancio per gli anni 1921 (a 30 giugno) 1922 - 1923 - 1924, recanti utili corrispondenti a quelli riconosciuti dallo Stefani colle dichiarazioni relative a quelle annate, e che alcune di quelle situazioni portarono di pugno di funzionari della Banca d'Italia l'annotazione della data di ricevimento e si richiamano ad altri documenti pure datati, per modo che le

loro consegne, effettuate alla Banca d'Italia in ordine cronologicamente successivo, non possono assolutamente venire contestate: da ciò trassero la illazione che le lettere di riconoscimento riferentisi a quelle situazioni meritavano, nonostante quanto sopra, piena fede pel controllo di loro esattezza attraverso le risultanze delle situazioni medesime: ed aggiunsero non potere la Cassa insorgere contro i riconoscimenti dello Stefani, come quella che non era sua creditrice in epoca anteriore al concordato, e quale sua avente causa non poteva che accettare quanto aveva efficacia vincolante per lo Stefani.

Il Collegio non può che fare proprie le considerazioni degli arbitri, corrette dal lato giuridico e conseguenziali in ordine alla efficacia di quelle situazioni al vaglio delle dichiarazioni rilasciate dallo Stefani: ed anzi è d'avviso che la riscontrata esattezza di quelle relative agli anni menzionati debba togliere ogni dubbiezza anche in ordine alla esattezza delle altre riferentisi agli anni 1919 e 1920 e secondo semestre 1921, cosicchè debba senz'altro ammettersi che la quota utili spettante a ciascun dei fratelli Bianchi sono precisamente di Lire 278.877,20 anzichè quella minore riconosciuta dagli arbitri: quota utili che naturalmente deve essere accreditata a ciascuno degli attori in moneta di concordato, che non può però essere elevata al 42 % come costoro pretenderebbero maggiorando la concordata percentuale cogli interessi maturati sulle tre rate semestrali con che era da pagarsi.

Si osserva dalla Cassa di Risparmio che per determinare il corrispettivo dovuto all'impiegato a titolo di cointeressenza sugli utili di una azienda debbono essere calcolati non solo i crediti sorti nel periodo di tempo durante il quale ha diritto alla cointeressenza, sebbene realizzabili posteriormente, ma anche le svalutazioni che si riferiscono allo stesso periodo di tempo, quantunque la loro liquidazione abbia luogo in un momento successivo. E perciò in subordine ancora insta per una perizia allo scopo di accertare, colla revisione dei bilanci, se utili realmente esistessero ed in quale misura nelle varie date in cui i bilanci furono redatti. Attese le risultanze di cui sopra, attraverso le quali può dirsi che gli utili costituiscono pei Bianchi un diritto acquisito e riconosciuto, il Collegio non ritiene di secondare la istanza, tanto più di fronte alla prevedbile insufficenza dal mezzo in materia tanto vaga ed elastica quale è quella della valutazione sopra voci di bilancio, difficilmente adeguabile ad un preciso e rigoroso accertamento.

Trova invece il Collegio giusta la seconda doglianza della Cassa di Risparmio, perciocchè non è contestato che i Bianchi si sono addebitati per prelievi qualificati con diverse voci anzichè sotto la specificazione di prelievi in conto utili, onde non si può ritenere che per questo titolo i prelievi siano avvenuti: il che importa che trattandosi di debiti veri e propri debbono essere integralmente conteggiati a favore della Cassa, in deconto della maggior somma da questa a sua volta dovuta per i titoli di cui sopra.

L'ultima domanda della Cassa di Risparmio relativa alla trattenuta di ricchezza mobile non può essere presa in considerazione costituendo una domanda nuova.

Le spese di causa, salva adeguata compensazione, devonsi mettere a carico della maggior soccombente Cassa di Risparmio.

P. Q. M.

In parziale riforma della sentenza appellata 30 maggio 1931 - dichiarata esecutiva il 4 giugno 1931;

Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta

GIUDICA

Sostituirsi alle liquidazioni fatte colla appellata sentenza le seguenti:

Per *Bianchi Giovanni*: Lire 164.965,00 (centosessantaquattromilanovecentosessantacinque) a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione del contratto a

tempo determinato: - Lire 11.655,25 (undicimilaseicentocinquantacinque e cent. 25) a titolo di rimborso di altrettante pagate dal Bianchi per premi assicurazione vita; Lire 18.648,00 (diciottomilaseicentoquarantotto) a titolo di pagamento quale premi assicurazione vita, e cioè fino al saldo; Lire 55.775,45 (cinquantacinquemilasettecentosettantacinque e cent. 45) a titolo di percentuale utili dal 1919 al 1924, già calcolata nel 40 %: in totale Lire 251.043,70 (duecentocinquantunmila e quarantatre e cent. 70) oltre gli interessi legali dalla domanda ad oggi su detta somma, eccetto che l'importo di Lire 18.648,00 (diciottomilaseicentoquarantotto) dal quale dovrà essere detratto l'importo degli interessi legali scalari per anticipato pagamento. Dichiararsi poi il Rag. Bianchi Giovanni debitore verso la Cassa di Risparmio appellante della somma di Lire 112.346,00 (centododicimilatrecentoquarantasei): e fatta la compensazione tra le suindicate partite di debito e credito, in definitiva condannarsi la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza a pagare al Rag. Bianchi Giovanni la somma di Lire 138.697,70 (centotrentottomilaseicentonovantasette e cent. 70) con il calcolo degli interessi attivi e passivi come sopra specificato sulle singole partite a debito della Cassa fino ad oggi, nonchè agli interessi di legge da oggi al saldo sulle Lire 138.697,70.

Per la Signora Bice Querena, per sè ed i minori nominati suoi figli, quali eredi del Bianchi Ugo: Lire 222.117,10 (duecentoventiduemilacentodiciasette e cent. 10) a titolo di indennizzo per la anticipata risoluzione del contratto a tempo determinato; Lire 40.252,53 (quarantamiladuecentocinquantadue e cent. 53) per il titolo di cui la domanda relativa alla polizza di assicurazione vita; Lire 55.775,5 (cinquantacinquemilasettecentosettantacinque e cent. 45) a titolo percentuale utili dal 1919 a 1924, già calcolata al 40 %: in totale Lire 318.145,08 (trecentodiciottomilacentoquarantacinque e cent 08), con gli interessi legali sulla intera somma dalla domanda giudiziale ad oggi. Dichiararsi poi detti eredi del Bianchi Ugo debitori verso la Cassa di Risparmio appellante della somma di Lire 126.870,00 (centoventiseimilaottocentosettanta); e fatta la compensazione tra le suindicate partite di debito e credito, in definitiva condannarsi la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza a pagare alla Signora Bice Querena vedova Bianchi Ugo, per sè e minori suoi figli indicati, la somma di Lire 191.275,08 (centonovantaunmiladuecentosettantacinque e cent. 08) con gli interessi di legge come sopra specificati sulle singole partite a debito della Cassa di Risparmio dalla domanda ad oggi, nonchè sulle Lire 191.275,08 (centonovantaunmiladuecentosettantacinque e cent. 08), da oggi al saldo.

Confermarsi la sentenza appellata quanto alla pronuncia sulle spese.

Condannarsi la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza a rifondere alla Signora Bice Querena, per sè e minori nominati figli, ed al Signor Giovanni Bianchi due terzi delle spese del presente giudizio, quota questa che si liquida nella somma di Lire 2.500 (duemilacinquecento) per ciascuno: dichiararsi compensato fra le parti l'altro terzo. Porsi le spese della presente sentenza e successive inerenti di rito a carico della Cassa di Risparmio.

Venezia, 12 dicembre 1931.

f.to: Zanni
» Tirinanzi de' Medici
» Pestarino
» Pietro Pozzan
» Oreste Vitale
f.to: Mazzoni - Cancelliere

Depositata nella Cancelleria della Corte il 4 gennaio 1932 X.

f.to: Mazzoni - Cancelliere

Avvocati A. MUTINELLI - M. V. DE LUCA

Davanti alla Suprema Corte di Cassazione del Regno

MEMORIA

di

Bice Querena ved. Bianchi per sè e minori suoi figli

e di

Bianchi ragionier Giovanni

a confutazione del ricorso

della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza per annullamento della sentenza 12-XII-1931, 4-I-1932 X n. 2/932 R. S. della Magistratura del Lavoro di Venezia.

Tip. Operaia - Telef. 1619

DAVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

MEMORIA

di

BICE QUERENA ved. BIANCHI per sè e figli minori e di BIANCHI rag. GIOVANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Mutinelli, Mario Vittore De Luca e Claudio Matteini;

a confutazione del ricorso

della **CASSA DI RISPARMIO DI VERONA E VICENZA,** patrocinata dagli avvocati comm. Virginio Bassani, on. Emilio Storoni, prof. Gino Segrè.

Quelli e questa ricorrenti avverso alla sentenza 12 dicembre 1931-4 gennaio 1932 n. 2/932 R. S. della R. Magistratura del Lavoro presso la Corte d'Appello di Venezia.

LE PREMESSE DI FATTO

Se la Corte Suprema fosse anche giudice del fatto, dovremmo preoccuparci della lunga esposizione di questo compiuta dall'avversaria, perchè condotta su uno sfondo di verità con la insidia di frequenti imprecisioni, di lacune gravi, di richiami infedeli e di varianti di notevole rilievo nella trama del reale, che fatalmente ricadrebbero a tutto pregiudizio delle ragioni dei Consorti Bianchi, i quali invece riconfermano quanto narrato in proposito nel loro ricorso.

Così a titolo di rettifica della versione avversaria teniamo

a rilevare soltanto come la liquidazione del Banco Orti, che chiuse gli sportelli il 14 dicembre 1925, sia stata declinata dalla Cassa di Risparmio di Verona, unicamente perchè di frequente codesto Istituto disvuol ciò che volle, e non già perchè non si fossero verificate le condizioni per l'assunzione del mandato; come nell'incarico medesimo, alla Cassa rinunziante, il Tribunale surrogasse una Commissione di tre cittadini, Bertoli, Garosa, Fasanotto, i quali dettero in appalto la liquidazione al prof. Luigi Migliorino con il plauso della Cassa di Risparmio, che si impegnava di finanziare costui in vista delle garanzie fuori legge che egli presentava; come il Migliorino mancasse ai suoi impegni, e dalla Commissione Liquidatrice venisse fatta dichiarare al Tribunale la sua decadenza, mentre la Cassa, che imprudente gli aveva affidato il suo denaro extra legge, restava compromessa per importi rilevanti; come allora la Cassa di Risparmio, dissimulando esteriormente con un atto di procura la operazione compiuta all'appoggio di scrittura riservata, facesse rilievo di ogni attività e di ogni passività del Banco Orti e del suo proprietario sig. Attilio Stefani; come i fratelli Bianchi non fossero niente affatto gli arbitri della conduzione del Banco, di cui si occupava il suo proprietario sig. Attilio Stefani, che lo aveva avuto in eredità dal padre, del quale per lungo tempo era stato anzi il coadiutore, e solo nel 1908 era ricorso alla cooperazione del rag. Giovanni Bianchi; come le lettere di accreditamento degli utili dei bilanci 1919 usque 1924, predisposte di anno in anno in conformità alle risultanze dei bilanci medesimi, i fratelli Bianchi, vincendo il continuo temporeggiare di Attilio Stefani, se le facessero sottoscrivere da lui subito dopo la chiusura degli sportelli del Banco, ma prima che egli pensasse a inoltrare domanda di ammissione alla procedura del concordato

preventivo, e precisamente nel Natale 1925, e non già negli ultimi giorni del 1926, come scrive parte avversaria; come sia stato lo Stefani che volle imprimere alle sue firme la parvenza di risalire a diverse età usando per ciascuna di inchiostri differenti; come gli stessi Bianchi, non appena che il Banco aveva chiuso gli sportelli, si fossero rivolti all'avv. Frinzi ottenendo la promessa di essere da lui patrocinati, ma come costui declinasse poco dopo l'incarico, essendo stato nominato Commissario Giudiziale del Concordato; come più tardi i fratelli Bianchi, mentre domandavano di conoscere quale sarebbe stato il trattamento loro riservato, e dallo stesso Commissario, avv. Frinzi, venivano pregati di conservare l'opera loro al Banco in pro della Liquidazione, presentassero al Commissario medesimo una memoria sulla origine e sulla vita del Banco e sulle cause del suo dissesto, riconoscendo che questo era caduto per un cumulo di circostanze, sulle quali aveva influito in modo decisivo l'indirizzo che alla condotta dell'azienda aveva voluto imprimere il suo proprietario, artefice di cattive speculazioni e di una enorme immobilizzazione; come non sia affatto vero che fra i primi atti della liquidazione del Banco si sia provveduto e disdettare i fratelli Bianchi e nemmanco il residuo personale, che fu preavvisato dopo presentata ed accolta la domanda di ammissione al concordato; come infine i Bianchi, licenziati in tronco dall'impiego, uno dalla Commissione Liquidatrice del Banco in concordato, l'altro dalla Cassa di Risparmio di Verona, che intanto aveva fatto rilievo di ogni attività e passività Stefani, traessero questa in giudizio davanti al Tribunale del Lavoro, dopo averle mosso inutilmente invito di far luogo al compromesso previsto nel patto di impiego, e avvertendo, nello stesso ricorso introduttivo della lite, che poteva essere il caso per il Magistrato di

rinviare il giudizio agli Arbitri, designando il rappresentante della Cassa di Risparmio, che non aveva mai voluto corrispondere ad analoga sollecitazione.

Questo per mettere un tantino a posto le inesattezze più gravi nelle quali è incorsa la narrazione di fatto della parte avversaria.

INFONDATEZZA DELLE CRITICHE DELLA CASSA

Sul primo motivo è facile rilevare come la censura, da parte avversa addotta con esso, esuli in parte dalla materia soggetta ad esame della Suprema Corte, e come in ogni modo essa non abbia consistenza concreta.

Si rimprovera alla impugnata sentenza di non aver riconosciuto che fu la fine dell'azienda, e non il licenziamento, la determinante la dimessione in tronco dall'impiego dei Fratelli Bianchi, e, invocando il disposto dell'art. 366 del c. comm., con intendimento di far inquadrare in una sanzione di legge la situazione, si vanta che ciò abbia dato origine alla giusta causa per addivenire al licenziamento, e si oppone ancora che non già alla Cassa incombeva l'onere di dare la prova della bontà della causa stessa, ma ai F.lli Bianchi di dimostrare se questa non ricorresse.

Niente di tutto questo invece. A parte che sarebbe tardiva la eccezione circa l'onere della prova, quando la Cassa in tutto il giudizio ha cercato di far apparire, senza riuscirvi, legittimato il provvedimento del congedo intimato ai F.lli Bianchi; a parte che con apprezzamento incensurabile la Corte di merito ha ritenuto che la giusta causa non fosse ricorsa; non fa punto al caso concreto il richiamo al mandato commerciale.

Se infatti non si può negare che il contratto di lavoro Stefani-Bianchi attiene alla natura del mandato, non si può nemmeno disconoscere che esso è tuttavia, ed essenzialmente un contratto di impiego. Esso infatti non diversificherebbe dal più comune contratto di lavoro che per il particolare di essere stato stabilito a termine fisso, per un ventennio. Ma la stessa legge che disciplina il contratto d'impiego, prevede che questo possa essere concordato con prefissione di termine.

Da questo particolare anzi si deve giungere a considerare che, se pure in denegata ipotesi dovesse ravvisarsi nella fattispecie il ricorso di un semplice mandato commerciale, sarebbe necessario tener presente che il mandato medesimo prevede un termine di scadenza; e del fatto di aver apposto questo termine devono naturalmente rispondere i contraenti.

Non è però affatto vero che sia stata la fine dell'azienda che abbia portato di sua conseguenza il licenziamento Bianchi, perchè il contratto venisse di necessità ad esaurirsi anzi tempo per cause non imputabili allo Stefani; in quanto che le norme del R. D. 6 novembre 1926, n. 1830, che avrebbero potuto autorizzare l'ordine di chiusura del Banco, sono successive perfino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato, avvenuto il 17 ottobre precedente, e le deposizioni negative Renier e Pattoni, riferentisi alla fine della Liquidazione, che fu sorpresa dalla dichiarazione di decadenza del prof. Migliorino, e invocate dal patrocinio della Cassa, sono decisamente smentite dalla deposizione positiva del dr. Aldo de Nicolis. Ha testificato costui: « Il Migliorino — l'appaltatore della Liquidazione del Banco Orti — aveva ottenuto dal Ministero competente l'autorizzazione per la continuazione del Banco ad avvenuta esecuzione del concordato. E questo posso affermare per

avere io stesso avuta visione del relativo provvedimento ministeriale. La gestione Migliorino si iniziò il 1° marzo 1927, e la detta autorizzazione venne rilasciata dal Ministero qualche mese dopo, in seguito ad interessamento di esso Migliorino, ed era autorizzazione per la continuazione del Banco per sè stesso, senza designazione di un titolare ».

Della cosa, aggiungiamo noi, dovrebbe sapere abbastanza il patrono di parte avversaria on. avv. Emilio Storoni, che negli uffici del Banco Orti dettò, al notaio Gaspari di Verona, il testo dello statuto della società che avrebbe dovuto continuare la gestione del Banco sotto lo stesso nome.

Nemmeno è poi vero che la bontà della causa nel caso specifico sia presunta e che faccia carico ai convenuti F.lli Bianchi dimostrare come invece non ricorresse. Essi chiedono l'adempimento di una obbligazione e producono il contratto di dove scaturisce il debito della controparte, ed è la Cassa di Risparmio, rilevataria delle attività e delle passività Stefani, che oppone la eccezione e pretende di essere liberata dall'obbligo di adempiere al contratto, per cui è alla Cassa che incombe dare la prova di questa sua liberazione (art. 1312 c. civ.).

L'art. 366 del c. comm. richiamato dalla controparte, se pure non fa al caso nostro, non capovolge affatto l'ordine normale delle prove. Esso detta una regola di diritto, non suggerisce la disciplina delle prove.

Chi invoca la forza maggiore deve rigorosamente dimostrarla e deve dimostrare che non è a lui imputabile, perchè non è la causa qualsiasi, ma la giusta causa che viene riconosciuta valida ad esonerare dal risarcimento dei danni; cosicchè occorre sia dimostrato che la causa è giusta.

Si chiede l'avversario: « Quali sono infatti i presupposti per

l'azione contro la parte inadempiente ex art. 366? ». E risponde a sè stesso: « La revoca del mandato e la ingiustizia della causa per cui essa è avvenuta.... ».

La domanda è posta male, in forma insidiosa. Doveva dire: quale è il presupposto per la rivocazione del mandato senza risarcimento? La giusta causa. E allora l'art. 1312 del c. civ., come pure gli art. 1225 e 1226 dello stesso codice, ex adverso invocati, avrebbero suggerito che la prova della giusta causa doveva essere data dal debitore che pretendeva per essa di essere assolto dall'obbligo suo.

Nè si dica che in argomento la sentenza della Magistratura Veneta abbia mancato di motivazione.

Scrisse la Corte: « che erroneamente l'evento del danno si vorrebbe rapportare anzi che ad inadempienza inerente al fatto dell'intempestivo licenziamento, al fatto della fine dell'azienda e dell'impossibilità di sua ripresa, quasi cioè ad un caso di forza maggiore, che invece non si può ritenere in difetto di veruna dimostrazione che la chiusura del Banco Orti sia dipesa da eventi imprevedibili ed inevitabili, indipendentemente da veruna colpa del suo proprietario ». Motivazione questa, sintetica è vero, ma indubbiamente esauriente, perchè la sentenza non è polemica e il magistrato, tenuto a motivare e decidere sul petito, non ha obbligo di controbattere, particolarmente in modo esplicito e diffuso, tutte le argomentazioni di fatto e di diritto che le parti credano esporre a sostegno del petito medesimo nelle loro dissertazioni. Sono innumeri le decisioni di codesta Suprema Magistratura che insegnano questo.

Memore certo della testimonianza resa dal rag. Domenico Predassi, il quale riferì che, interrogato da lui, Attilio Stefani ebbe a dirgli: « Niente fu fatto al Banco che non fosse sempre

a mia notizia e da me autorizzato », nel suo breve ragionamento la Corte Veneta ha esposto nettamente la « ratio decisionis ». E a tutti i punti di controversia prospettati in giudizio a questo riguardo dalle parti, a tutte le diverse tesi in conflitto, come appariscono dal contrasto tra domande ed eccezioni, risponde la Corte, che in merito dà quindi ragione del suo convincimento, fondato sopra le circostanze di fatto per essa accertate. Esula così il controllo di codesta Corte Suprema, che non ha funzione per indagare sui fatti e sugli apprezzamenti relativi espressi dal giudice di merito.

Il motivo secondo cade di sana pianta, perchè parte dell'erroneo presupposto che la risoluzione del rapporto Stefani-Bianchi trovasse il suo reale fondamento nella impossibilità della continuazione dell'azienda e quindi della prosecuzione dei rapporti di impiego a questa relativi, e valuta l'onere del datore di lavoro, conseguente alla risoluzione avvenuta, siccome derivante da una obbligazione nata prima del concordato e disdettata prima della omologazione di questo.

Abbiamo già visto come non sia affatto vero che il Banco Orti dovesse esaurire ogni sua attività con la liquidazione. Abbiamo visto come Attilio Stefani non sarebbe rimasto esonerato dal rispondere della risoluzione in tronco del contratto di impiego a termine che aveva con i F.lli Bianchi, ancorchè questo rapporto dovesse essere disciplinato dall'art. 366 del c. comm., come se si trattasse di mandato commerciale; perchè il mandante non avrebbe dimostrato che in tutto quello che era avvenuto non ricorreva alcuna sua colpa. Abbiamo anche avvertito come i F.lli Bianchi non siano stati disdettati ante concordato, siccome pretenderebbe la Cassa di Risparmio, con tutto il restan-

te personale del Banco, e in causa lo abbiamo documentato producendo non solo le lettere di preavviso, che furono loro intimate, ma ben anche la lettera 9 gennaio 1926 della Liquidazione Orti alla signorina Gisella Zamboni, altra impiegata dell'azienda, di dove risulta che alla stessa il preavviso fu dato a procedura di concordato introdotta, con il visto appunto del Commissario Giudiziale.

La lettera Zamboni è in atti: il resto risulta dalla sentenza impugnata.

Ciò posto teniamo a mettere in luce la curiosa tesi avversaria, per cui la Cassa, rilevataria Stefani, pretenderebbe che il credito dei F.lli Bianchi, avendo derivazione da una obbligazione nata prima del concordato, potesse essere pagato a percentuale concordatizia.

Già davanti ai Giudici del merito abbiamo esposto come la pretesa non abbia giuridico fondamento, perchè il credito dei F.lli Bianchi non è punto direttamente conseguente dal loro contratto di impiego; ma all'incontrario dalla infrazione, dalla rottura di questo avvenuta dopo che il datore di lavoro era acceduto al concordato. In proposito bene dissero gli Arbitri: «il titolo al risarcimento è il licenziamento deciso e avvenuto avanti la scadenza contrattuale, ma deciso e avvenuto dopo l'evento del concordato». I Bianchi infatti non domandano la corresponsione della mercede contrattuale, ma il risarcimento del danno loro derivato dalla violazione del contratto, che per la restitutio in integrum va liquidato nell'equivalente della retribuzione.

Per attribuire validità all'assunto del patrocinio della Cassa bisognerebbe ammettere che, ove Attilio Stefani, varato il concordato, avesse inteso di continuare il rapporto con i F.lli Bianchi — e ne avrebbe avuto il diritto — avesse potuto retribuir-

li con il quarantadue per cento della mercede convenuta. Bizzarra teoria che non abbiamo mai vista applicata in confronto di chi dovesse continuare una fornitura, di chi dovesse eseguire dei trasporti, dei contratti luce, gas, acquedotto, telefoni, ecc.

*** Ma la Cassa con il suo secondo mezzo lamenta anche che la Corte di merito, senza addurre valide argomentazioni, abbia respinta la testimoniale che essa offriva di dare, di aver disdettato i F.lli Bianchi fin dalla messa in liquidazione del Banco, osservando soltanto che questa prova ha tutta l'apparenza di un tardivo ripiego ed è in aperto contrasto con le risultanze documentali di causa.

Non è però vero che la Corte abbia rifiutato accoglimento alla testimonianza con la sola motivazione citata.

Bisogna considerarla in tutto il suo complesso la sentenza, e allora è facile rilevare come abbia superata la questione in precedenza, giudicando che in ogni ipotesi, non dal dì del preavviso, ma dal giorno dell'effettivo licenziamento, per la infrazione che in allora si compiva, ha avuto origine il diritto al risarcimento del danno nei F.lli Bianchi; cosicchè, dopo aver detto testualmente in riguardo a tale diritto, che « non può dubitarsi che sia sorto per effetto della inadempienza quando avvenne la rottura del contratto con l'arbitrario licenziamento ed *in questo momento* », e dopo aver soggiunto, « trattasi perciò di un credito sorto posteriormente alla ammissione della azienda al beneficio del concordato e che come tale non deve andar soggetto alla sistemazione concordatizia », si spiega come in certo modo aggiungesse ancora un apprezzamento, dichiarando che « ha tutta l'apparenza di un tardivo ripiego » il mezzo di prova inconcludente, di cui si chiedeva ammissione da parte della Cassa di Risparmio.

Abbiamo detto inconcludente, perchè non basterebbe che i F.lli Bianchi fossero stati disdettati *prima che il concordato preventivo fosse omologato,* come vanta la Cassa di Risparmio, ma occorrerebbe nel caso stabilire che erano stati licenziati prima che Attilio Stefani avesse acceduto al concordato.

Dal concreto licenziamento ha origine l'infrazione. Dalla infrazione del contratto ha vita il diritto al risarcimento. Ma soltanto i creditori anteriori alla richiesta di concordato, e che quindi ne hanno formato oggetto, si trovano di fronte alla disciplina della par condicio e sono sottoposti ai vincoli del concordato medesimo. Quelli posteriori alla richiesta, che non hanno comunque pesato nella conclusione di quell'accordo giudiziale, sono franchi dalla falcidia concordatizia e hanno diritto di pretendere il soddisfacimento per intero del loro avere. Ragione per cui non può essere accolta la censura mossa dalla Cassa di Risparmio, quando in ogni ipotesi risulta a priori la inutilità dell'esperimento di prova sollecitato e appare proprio un semplice ripiego.

D'altronde non è vero che rifiutando la ammissione della prova la Corte di merito abbia leso il disposto degli art. 1341 e seguenti del c. civ. e 44 del c. comm., perchè l'ammissione di prova orale, interdetta dall'art. 1341 là dove sia rivolta contro od in aggiunta di atti scritti, e consentita in via di eccezione nei casi di cui agli art. 1347, 1348 dello stesso codice, non è permessa di diritto dal disposto dell'art. 44 del c. comm., quando si tratti di obbligazioni commerciali, ma in allora la sua ammissione è demandata al prudente arbitrio del Giudice, che nel caso non ha creduto di consentirla, ravvisando in essa l'espediente non idoneo a distruggere, come avvertì, le emergenze documentali.

Con il terzo motivo la ricorrente Cassa di Risparmio si è diffusa nell'imputare alla sentenza denunziata di non aver tenuto conto nei riguardi degli Eredi di Ugo Bianchi del « sopravvenuto fatto nuovo » della morte del loro autore, luttuoso avvenimento che, a suo dire, avrebbe « spezzato il nesso causale fra il licenziamento e l'ulterior danno che l'impiegato risente per non poter eseguire la sua prestazione ed acquistare il diritto al corrispettivo della mercede ».

Bene invece hanno ragionato gli Arbitri e la Corte del merito affermando in sostanza che il diritto all'indennizzo nell'impiegato entra nel suo patrimonio all'atto della cessazione dal servizio per il licenziamento, per cui l'indennizzo medesimo gli compete in base allo stato di fatto in quel momento esistente.

Nè è quì il caso di obbiettare che mai il calcolo presuntivo del danno, fatto al momento del licenziamento, è destinato a subire variazioni a favore del debitore, perchè può spesso verificarsi che l'impiegato trovi diminuito in tutto o in parte il danno subito per effetto di un reimpiego. Se questo è argomento in linea di massima accettabile, sta però il fatto che al debitore compete di provare la sopravvenuta causa di cessazione o di attenuazione del danno.

Che cosa infatti avrebbe dovuto verificarsi nel caso in esame?

Supponendo che il defunto Ugo Bianchi fosse sopravvissuto, alla Cassa di Risparmio correva obbligo di provare l'esistenza del reimpiego o di qualunque causa di cessazione o, come abbiamo detto, di attenuazione del danno. Quanto meno, possiamo anche soggiungere in tesi, la possibilità o la probabilità (per condizioni fisiche, per condizione di capacità o anche per condizioni obbiettive) nel Bianchi, di eliminare in tutto o in parte il

danno subito col licenziamento. Nulla di tutto ciò riguarda il nostro caso.

Per restare più aderenti alla questione, dovremmo dire che sarebbe stato a carico della Cassa di Risparmio provare che la morte di Ugo Bianchi si sarebbe verificata ugualmente, anche in caso di non licenziamento. Ma tale prova, di natura impossibile, non solo è rimasta intentata; ma i risultati della diffusa istruttoria hanno se mai dato la prova, o un principio di essa, comunque una solida presunzione, che proprio al fatto del licenziamento, allo sgomento, e poi al dolore derivato in un uomo di età dal fatto di trovarsi in tempi critici in mezzo ad una strada (al Bianchi furono tolti e l'impiego e l'abitazione) con una pesante famiglia, fu dovuto prima l'accasciamento e poi il rapido decadimento, il male e la morte dell'impiegato. (Deposizione davanti al Collegio Arbitrale del medico dott. Storato).

Ma anche a voler restare nel campo delle tesi, non sempre è vero che la causa del danno derivato da una risoluzione in tronco di contratto di lavoro, debba trovare compenso in qualsiasi fatto, in qualsiasi avvenimento, di qualunque natura, successivo, che rimetta l'impiegato e lo ristori del nocumento sofferto.

Se un assolutismo di questo genere dovesse trionfare nel diritto, il Giudice dovrebbe trovare la mitigazione dell'obbligo all'indennizzo e perfino l'acquetamento, nella vincita di una quaterna al gioco del lotto (si consenta l'immagine che riesce a rappresentare l'aleatorio) che l'impiegato abbia incontrato gettando in questa impresa, suggerito dallo sconforto, gli ultimi quattrini rimasti nel suo desolato portamonete!

Nella sostanza però da ognuna di queste considerazioni si può esonerarsi nella questione che ci occupa.

Sostiene la ricorrente Cassa di Risparmio che, « quando la corresponsione venga ritardata o si possa positivamente dimostrare che il danno dell'impiegato fu ridotto da questa o quella circostanza, i principii del diritto impongono che di questa riduzione si debba tener conto ». Ma qui non è il caso in cui « questa o quella circostanza » abbiano « ridotto » il danno subìto dall'impiegato. Qui si dovrebbe, se mai, sostenere che, al fatto del datore di lavoro, si è innestato ed aggiunto il fatto dell'impiegato, per cui nel computo dell'indennizzo si dovrebbe commisurare lo stesso esclusivamente al fatto del datore. Ma in tal caso, come dicemmo, è al datore appunto che incombe di provare, che *nel momento in cui il contratto veniva infranto,* a questa violazione dava causa anche l'impiegato, o, in diversa ipotesi, che questa causa si sarebbe da parte dell'impiegato verificata anche in costanza d'impiego.

Sono, è giusto, dovuti, « quando una obbligazione non viene adempiuta, soltanto i danni che siano una conseguenza diretta ed *immediata* del licenziamento ». Per questo si sostenne dagli Arbitri, e fu confermato dalla Corte del merito, che il diritto al risarcimento entrò nel patrimonio dell'Ugo Bianchi al momento nel quale contro costui si spezzò il vincolo contrattuale. Oggi il ritardo frapposto alla legittima liquidazione, ritardo dal quale dipende l'esistenza della lite, che ha il compito di indicare al datore quale era il suo obbligo *al momento del licenziamento,* non può dare, per il successivo luttuoso avvenimento della morte dell'impiegato, il profitto che può derivare da una circostanza di mitigazione del danno.

Nè fra le varie ipotesi nelle quali si è diffusa la ricorrente può trovare conforti la sua tesi, e tanto meno in quella che tende a stabilire un parallelo fra questo caso e quello del co-

lono, ancora non « illigatus » in altro fondo, e rimesso nel fondo dal quale fu cacciato. Chè se con ciò si volesse ventilare la mancata possibilità nella Cassa di Risparmio di reimpiegare il Bianchi, a cagione del suo decesso, tornerebbe qui a valere la pretesa di una prova al riguardo, quando a smentire anche la possibilità di questa prova non stesse tutto il contegno medesimo della ricorrente e quanto, contro una simile disposizione, la Cassa ricorrente ha sostenuto contro entrambi i fratelli Bianchi in ogni grado di giurisdizione.

Con il quarto motivo la Cassa di Risparmio lamenta che la Magistratura del Lavoro abbia ritenuto che si dovessero computare anche le gratificazioni periodiche conseguite dai Fratelli Bianchi per determinare la indennità loro competente per l'avvenuto licenziamento, e rimprovera al riguardo un difetto di motivazione non avendo la Corte data ragione, a suo dire, del convincimento da essa espresso.

E' ingiusta la censura, primieramente perchè davanti alla Corte di Venezia, dove i F.lli Bianchi anzi che recare la loro rinunzia conciliante, avrebbero potuto insistere nella più larga liquidazione originariamente reclamata, come davanti al Collegio degli Arbitri, il patrocinio della Cassa non aveva posto questa precisa questione; ma è ingiusta altresì perchè è risaputo come la sentenza, obbedendo al concetto della restitutio in integrum, abbia fatto retta applicazione di una norma di diritto e di una consuetudine universalmente riconosciuta. E' pacifico infatti che agli impiegati del Banco Orti nella specie, come agli impiegati di banca in genere si corrispondesse doppia mensilità di stipendio a Natale e a bilancio, onde era giusto che di cosifatta consuetudine reale, insindacabilmente riconosciuta, tenes-

sero conto gli Arbitri, come tenne conto la Corte Veneta, approvando il loro operato.

Recita in proposito la denunziata sentenza: « E' del pari ingiustificata la denuncia della esorbitanza per avere gli Arbitri posto a base della liquidazione l'effettivo stipendio di Lire 24 mila annue e le gratificazioni di L. 4 mila anzichè lo stipendio previsto in contratto di L. 7200 annue, essendo ovvio il rilievo che l'aumento di stipendio, avvenuto in corso del rapporto e del quale formano parte integrante anche le gratificazioni consuetudinarie, fu fatto non in via precaria o per liberalità del datore di lavoro, ma per adeguare il pattuito emolumento al diverso rapporto dei valori derivato dalla svalutazione della lira ed al maggior costo della vita, onde il nuovo emolumento venne ad incidere nel contratto sostituendosi a quello che in origine vi era previsto ».

Ed al riguardo anzi non pare nemmeno di buona fede il rimprovero che dalla Cassa vien fatto alla sentenza impugnata, di avere cioè applicato male il disposto dell'art. 10 della legge 13 novembre 1924 n. 1825, trattando un contratto a termine come un contratto a tempo indeterminato; perchè la sentenza della Corte Veneta, che motiva come abbiamo visto la sua decisione, non si richiama affatto a tale precetto di legge, ma anzi, approvando senza riserve ed esplicitamente l'operato degli Arbitri, viene proprio in concreto a confermare questo che essi ebbero a dire: « Reputa il Collegio che, non ostante il silenzio del contratto di impiego a tempo determinato, di tali gratificazioni si debba tenere conto. E ciò, non già in applicazione del capoverso ultimo dell'art. 10 del R. D. L. 13 novembre 1924 n. 1825 che si riferisce alle indennità, provvigioni, premi di produzione e partecipazioni, ma perchè le dette gratificazioni rappresentano e

sono nè più nè meno che un aumento di stipendio e una parte dello stesso.

Il quinto motivo di gravame, con cui si duole la Cassa che non si sia proceduto all'accertamento della esistenza degli utili prima di attribuire ai F.lli Bianchi la partecipazione agli stessi, siccome risultanti dai chirografi loro rilasciati dal cav. Stefani e dai bilanci aziendali, adducendo difetto di motivazione e violazione di disposizioni di legge, è ben facile riconoscere come non regga.

La Corte di merito ha respinto in proposito la perizia domandata dal patrocinio della Cassa per motivi di cui non è discutibile la fondatezza.

Infatti la reiezione fu disposta dopo che attraverso le prove orali venne dimostrato in qual modo legittimo i F.lli Bianchi ottennero dal cav. Stefani le lettere di accreditamento, conformi alle risultanze dei bilanci, i quali risultarono anche depositati di anno in anno dal Banco presso la Banca d'Italia, dove appunto alcuni esemplari vennero dagli Arbitri rinvenuti.

La prova che dalla Liquidazione si fossero dovute devalutare notevolmente le attività del Banco, e che così fossero risultate appena sufficienti per corrispondere ai creditori il 40 %, come pure che nell'adempimento del concordato sia concorso il sacrificio di terzi; se ha sortito il risultato di dimostrare che la eccezionale svalutazione, superiore a quelle normalmente praticate in bilancio, fu imposta dal pregiudizio recato dalla chiusura del Banco e dai particolari bisogni del concordato medesimo, e che l'esito non troppo brillante di questo fu dovuto al cattivo modo come la Liquidazione fu condotta, con gravi spese, con frequenti perdite e con il carico, per troppo tempo trasci-

nato, di tutto il fardello d'un'enorme massa di beni immobili, portata avanti fino a subire le dure conseguenze del deprezzamento generale e della crisi, non rimproverabili ai Bianchi, che non si sarebbero lasciati cogliere con tanta mole di stabili; se ha giovato per dimostrare che i terzi hanno perduto perchè furono mal cauti, e concessero imprestiti all'appaltatore della Liquidazione oltre i limiti che dalla legge eran loro permessi, ossia in aperta violazione dell'art. 16 della legge 7 settembre 1926 n. 1511, non ha per nulla influito, come non poteva influire, sulla risoluzione della vertenza.

Infatti la perizia proposta venne respinta dalla Magistratura di Venezia, come era stata respinta a suo tempo dagli Arbitri, per due distinti motivi: primieramente perchè la Cassa non ha in causa altra veste per agire, che quella di avente causa dello Stefani, per cui nella sua qualità di cessionaria di lui, non può disconoscere le obbligazioni contratte e riconosciute dal suo autore, e poi anche, in subordine, perchè fu giustamente avvertito che il mezzo istruttorio non sarebbe stato efficace.

Parte avversa, che trascrive nel suo ricorso un notevole passo della sentenza impugnata, trascura di riferire che la Corte, ricordato come fossero state rilasciate dallo Stefani in un solo momento, prima della presentazione della domanda di concordato, le sei lettere di riconoscimento della spettanza utili sugli esercizi 1919-1924 ai F.lli Bianchi, e come fossero state trovate corrispondenti ai bilanci ispezionati dagli Arbitri presso la Banca d'Italia, ebbe a premettere alle considerazioni riportate, quest'altre: « Da ciò — gli Arbitri — trassero la illazione che le lettere di riconoscimento riferentisi a quelle situazioni meritavano, nonostante quanto sopra, piena fede pel controllo di loro esattezza attraverso le risultanze delle situazioni medesime:

ed aggiunsero *non potere la Cassa insorgere contro i riconoscimenti dello Stefani, come quella che non era sua creditrice in epoca anteriore al concordato, e quale sua avente causa non poteva che accettare quanto aveva efficacia vincolante per lo Stefani* ». Cosicchè quando più oltre la sentenza della Corte, a seguito delle considerazioni riportate nel ricorso, passando a decidere sulla domandata perizia, soggiunge: « *Attese le risultanze di cui sopra, attraverso le quali può dirsi che gli utili costituiscono pei Bianchi un diritto acquisito e riconosciuto, il Collegio non ritiene di secondare la istanza,* tanto più di fronte alla prevedibile insufficienza del mezzo in materia tanto vaga ed elastica quale è quella della valutazione sopra voci di bilancio, difficilmente adeguabile ad un preciso e rigoroso accertamento », dà una motivazione chiara, logica, esauriente e fondata in diritto della ragione per cui ha rifiutato di ammettere la proposta perizia; perchè i Bianchi, a prescindere dal fatto che la perizia richiesta non potrebbe dare risultati idonei, hanno ormai conseguito il diritto ad aver pagato l'importo utili loro riconosciuto dallo Stefani, dante causa della Cassa di Risparmio, alla quale non sarebbe concesso esigere una revisione di conti anche per l'art. 327 c. p. civ.

Non possono infatti impressionare favorevolmente le argomentazioni che svolge poi il patrocinio della Cassa, insinuando perfino, senza specificare, che le attività creditorie del Banco risultarono contabilizzate contro verità, per sostenere che questa *avente causa dello Stefani,* interviene come creditrice di esso, e, quand'anche posteriore, ha diritto che il patrimonio dello Stefani non sia diminuito di crediti che essa qualifica inesistenti. Dimentica di aver rilevato la posizione Stefani quale era dopo la dichiarazione di decadenza di Migliorino, ossia dopo la ese-

cuzione del concordato. Dimentica volentieri, in quale posizione essa si trova e quanto ancora nel primo giudizio, gli Arbitri le insegnarono avvertendo che: « Il riesame di tutte le situazioni di bilancio del Banco Orti, e, prima ancora, l'ammissione in tesi di un diritto a questo riesame da parte della Cassa, agente come succeduta allo Stefani, non gioverebbe a nulla di fronte alla concreta ricognizione in cui il Collegio non può non venire che gli utili costituiscano per i Bianchi un diritto acquisito e riconosciuto ». E più oltre: « Contro i riconoscimenti dello Stefani.... non può insorgere la Cassa, come quella *che non era creditrice dello Stefani in epoca anteriore al concordato.* Sarebbe pertanto ozioso discutere se la Cassa eserciti qui e possa esercitare una azione a sensi del 1235 c. civ., se possa domandare e se domandi la nullità delle ammissioni Stefani in via di azione o di eccezione. La Cassa è un'avente causa dello Stefani e non può che accettare quanto ha efficacia vincolante per lui, a prescindere da sue attuali ammissioni, a traverso documenti di immediata conquestio ».

Del resto non è difficile comprendere come la ricostruzione dei bilanci di una azienda bancaria, a distanza di anni, non è in pratica cosa possibile, ossia cosa che possa dare anche lontanamente risultanze di una qualche attendibilità. Si sà che i bilanci di un Istituto di Credito, prima di essere il prodotto di operazioni contabili, sono il risultato di apprezzamenti sul valore dei singoli crediti, ossia sulla capacità ed anche sulla onestà dei singoli debitori, e sulle concrete garanzie onde i crediti sono assistiti, e sulla possibilità che al caso presentano di essere medicati; i quali apprezzamenti non possono che essere contingenti e relativi a quel determinato momento. Per cui il perito, per esprimere un parere fondato, dovrebbe trovarsi in

grado di rifarsi soggettivamente ed oggettivamente al tempo nel quale quel giudizio doveva efficacemente venire emesso; ciò che nella realtà si presenta impossibile e renderebbe inevitabile che sui bilanci rifatti influirebbero gli avvenimenti posteriori alla liquidazione e al concordato, dei quali ai F.lli Bianchi non può essere fatto carico alcuno.

Questo stato di cose giustamente ha voluto riconoscere la Corte con le sue considerazioni adeguate e concise, dopo aver precisato che la Cassa di Risparmio non poteva disconoscere le obbligazioni validamente assunte dal suo autore.

Del sesto motivo si vale la Cassa per dolersi che il Magistrato del Lavoro non abbia accettato di considerare la richiesta avanzata per la prima volta in quella sede, di essere autorizzata a trattenere sulle somme che avesse dovuto pagare ai Consorti Bianchi il corrispettivo della imposta di ricchezza mobile cui fossero soggette.

E' bene sapere che la domanda della Cassa appellante faceva proprio il contrasto con la riserva enunciata nelle deduzioni di risposta dei Consorti Bianchi, « di far riconoscere che le somme de quo son loro dovute per patto al netto da imposte », essendo che, avvertivano poi, l'omissione della clausola relativa sull'esemplare prodotto del contratto d'impiego era dipesa da un errore materiale di copia del notaio che lo aveva apprestato.

La Corte, giustamente ravvisando nell'istanza della Cassa una domanda nuova, la respinse in ossequio al precetto di cui all'art. 490 c. p. civ. che sanziona la regola fondamentale dal punto di vista oggettivo, che il giudizio di appello debba riguardare la materia che fu oggetto del giudizio di prima istanza.

Nè ha consistenza il rilievo contrapposto dalla Cassa ricor-

rente, che si trattasse di *nuova eccezione*, diretta a diminuire l'ammontare delle domande attrici, opponendo al credito avversariamente preteso un proprio credito da compensarsi con quello sino alla concorrenza dei due valori; perchè il credito dei Consorti Bianchi, soggetto o meno al carico d'imposta di ricchezza mobile, rimaneva pur sempre tal quale; mentre l'accoglimento della richiesta avversaria avrebbe di necessità importato che il Magistrato spingesse il suo giudizio su di un preteso credito della richiedente, sul quale fino allora non si era fatta questione.

Non si trattava dunque di far luogo ad una semplice compensazione, ma di esperire nello stesso processo di appello una azione, riconvenzionale, la quale, è tanto poco una eccezione che, per il disposto dell'art. 100 c. p. civ., in quel medesimo processo è ammessa soltanto allorchè sia derivante dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione. E qui il titolo invocato dai Bianchi non era certo la legge sull'imposta di ricchezza mobile, alla quale necessariamente s'appoggiava la Cassa Risparmio.

In proposito insegna il Mortara (Commentario, vol. IV numero 287): « Quando il convenuto soccombente appella e propone nuovi mezzi di difesa, questi non possono mai essere qualificati *domande nuove*. ....Tale regola non contempla l'azione in riconvenzione, la quale non è mezzo di difesa e perciò entra sotto la sanzione proibitiva del testo ».

***

Per tutte le ragioni enunciate, sommessamente confida la difesa Bianchi che codesta Suprema Corte vorrà respingere il ricorso della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, per la cassazione in pieno della sentenza denunziata, accogliendo invece la domanda di annullamento parziale avanzata dai propri patrocinati.

Avv. ANTONIO MUTINELLI

Avv. MARIO VITTORE DE LUCA

Si premette:

1°- Il licenziamento dei fratelli Bianchi avvenne in conseguenza del diniego e della definitiva cessazione dell'azienda (Fatto Art.)

2°- I fratelli Bianchi erano stati dichiarati ~~fallito~~ al momento della chiusura degli sportelli e prima della omologazione del concordato preventivo

Bene ha dedotto la ~~parte~~ avversa parte i fatti essenziali del giudizio di merito come sopra narrati e occorre ricordare:

Il Sarco cadde il 14 dicembre 1925

che la domanda di concordato venne fatta il 2 gennaio 1926

che la sentenza di omologazione del concordato fu la data del 17 ottobre 1926

Dopo la omologazione il Sarco ha continuato a vivere.

~~Le disposizioni per far chiudere~~

Soprattenne le disposizioni di legge per far chiudere eventualmente le ~~fallimento~~ di credito

in data 6 novembre 1926 non
vennero ~~date~~ ratificate dal Banco.

Il Banco gentito da una lunga lettera
liquidatrice venne informato
dal sig. Migliorini che continuava l'esercizio
nel 1927 avendo autorizzazione
ministeriale per continuarlo.
Poi il Migliorini rinunciava
nel 1929 la carica di liquidatore
~~Successe~~ Dopo licenziati dopo la
caduta del Banco, dopo di avere
al convegno ~~di~~ precedentemente

Vico Bianchi il 7 giugno 1926

Giovanni Bianchi il 15 aprile 1929

~~Davanti~~ ~~la~~ ~~Corte~~ ~~di~~

Davanti a queste fatti gravi documentati
davanti alle prove testimoniali
che dimostrano i torti,
Ciò che più dispiace con sempre fortuna al Mag. di merito

1° l'inadempimento della [illegible] del Banco è avvenuto per l'esigenza
e una provvisoria ristrutturazione.

2° - l'esigenza evidenziata favoreva
la provvisoria ristrutturazione ma
compromessa l'ipotesi avverso
l'esigenza.

Basta esporre questa tesi per vedere
quanto è speciosa.

E poi dove la Corte ha
tratto la [illegible] un fattore
[illegible] contrasto con
[illegible] documentali.

~~Il mancato oggetto~~ Causa

~~[illegible]~~ della [illegible]
del contratto. ~~[illegible]~~ è irrilevante
e la caduta del Banco. 3660 Cod. Civ.
Il Banco si è [illegible] un contra-
-ente per legge, e [illegible] legge a
tutela del risparmio impedisce che
la sua continuazione [illegible]
rottura del contratto venga a costituire
un caso di forza maggiore. Forza maggiore

[illegible] fatto [illegible] vero
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
del 6 novembre 1926; [illegible] [illegible]
del convenuto è del 17 ottobre 1926.

2°. Il Sarto aveva [illegible] e [illegible]
aveva [illegible] [illegible] [illegible].
Dunque di fatto è non vero ciò che
si asserisce. =

Ma [illegible] anche la causa [illegible] [illegible]
(ove fosse dimostrato che fu la causa
della [illegible] dell'avvenuto) non varrebbe
allora la forza [illegible] [illegible]
i ricorrenti vorrebbero [illegible] [illegible]
essere.

Ma il fatto era prevedibile ed
evitabile e non [illegible] [illegible]
l'avrebbe evitato.

Ed ogni modo la caduta [illegible]
del cattivo [illegible] [illegible]
del Sarto e quindi
non può dirsi indipendente da
[illegible] sua colpa.

[illegible]

… conseguenza dell'…

Assumendo contrariamente che la rottura del contratto è inerente alla caduta del Banco e avviene nel momento della caduta si deduce che l'indennità va pagata in moneta di concordato

Soltanto i fatti sono diversi. Inutile ripeterli.

Il licenziamento avviene il 1° giugno 1926 e 13 aprile 1929

il concordato è ammesso nel gennaio 26

È inutile insorgere contro questi fatti.

Ma si tenta una nuova tesi.

Il credito dell'impiegato al pagamento degli stipendi non nasce dalla risoluzione del contratto ma nasce dal contratto.

di contratto [illegible] [illegible]
di possesso (se ci possa essere
di possesso naturale) e viceversa
[illegible] non credito auto
correvendo,

Ma il contratto da diritto al
risarcimento solo nel momento
che il contratto è stipulato.

E solo in quel momento
che nasce il diritto

E il movimento è consapevole
per conoscere il diritto e
per misurare il diritto.

=

Bene ha detto la Corte.

[illegible] vero che l'articolo
[illegible] è inerente [illegible] contratto
" ma non è dubitabile che si
" debba per effetto della rinnovazione
" quando avvenne la rottura
" del contratto con l'arbitrario
" disimpegno e risoluzione
" avvenuto ".

Se giusta
" trattandosi di un credito
detto sostanzialmente alla
denominazione dell'opinione del prezzo
del concordato non fosse
andar soggetto alla
riduzione concordata già.

9° mese.

Ugo Bianchi viene licenziato il 1° giugno 19..

Dopo due mesi 1° agosto 1928 muore.

Gli arbitri giudicano che la forte alterazione degli arbitri, non accompagnata dall'immediato decesso, non esclude che il diritto dell'impiegato all'indennità sorga ed entri nel suo patrimonio all'atto della cessazione del servizio e da regolare in base allo stato di fatto esistente al momento della liquidazione

Perciò due anni di stipendio

Contro questo lodo insorgono i fratelli e la madre dell'impiegato che ha per legge la prelazione

Contro questo lodo insorgono i fratelli e la madre dell'impiegato che ha per legge la prelazione

Ma la Corte vedrà che se ne dovrà adottare una diversa che meglio corrisponda a quella che sarebbe più conforme a giustizia.

Potrebbe seguirsi dare rilievo allo stato di fatto esistente al momento della liquidazione ma ciò sarebbe più aleatorio e difficile. Si sarebbe alla mercè della parte del convenuto.

Credito e debito. Converrebbe di indagare caso per caso quale sia più favorevole.

Esempio 1° debito. Converrebbe che il locatario si impignorasse e vi sarebbe seguito.

Il locatario eviterebbe di impignorare per avere uno stato di fatto favorevole. Sarebbe il regno dell'arbitrio. Varrebbe la minaccia dell'inadempimento fatta in base delle arti degli intrighi delle scherme delle parti.

Basta enunciare questa disciplina giuridica per capire che è assurdo

questa duplice:

= indennità sulla base del fitto esistente al momento del licenziamento

Come si misura

Come si misura questa indennità.

L'avvocato ha detto come intende

Ha detto che già erano stati

arbitri

spesi per tutti gli anni di residua durata del contratto

I Giudici starebbero in pantofole,

Egli pensa per dire che

l'indennità va commisurata

al periodo di tempo perduto

verosimilmente disoccupato

potrà trovare un nuovo impiego.

Ebbene che hanno detto gli arbitri?

Leggere i fatti

Dunque liquidazione corretta.

Se la sentenza che ha posto avver
so stato d'uso
che si fonda dalla domanda oppo
sti per cui che verrà in futuro
rappresenta la nuova futura ora
Causa: l'accaduto
Effetto: discussione.
Si prevede che l'effetto non avrà e
è difficile una soluzione
Ma l'evento morte avrà
mai in nessun tempo.
Non è perché è ora che
Non è la realtà: l'accaduto
è un evento estraneo
corrispettivo.
Non si conosce la verità a
Non si crede: la malattia che più strazia
Non si può commutare l'evento
di morte.
Nessuna pena vaga incerta di
calcolare con le tavole di mortalità
(del resto a noi favorevole)
Disegno: misura sullo stato di fatto
al momento del l'accaduto
Misure delle possibili alter. dell'effetto discrepanze.

4° mezzo

Gli [illegible] accusano la identità di non aver motivato la riduzione delle gratificazioni nel calcolo degli utili.

Le parole [illegible] gratificazioni eccezionali [illegible] parte [illegible] premio [illegible] che si voglia dire

La sentenza dice che accertati gli utili [illegible] gratificazioni - [illegible] non fossero un contratto - mera liberalità del proprietario non aggravato dal costo [illegible] del costo ricavato della gestione, [illegible] sottrarre [illegible] che sufficiente.

Quanto poi alla pretesa violazione
della legge sull'ordinamento
giudiziario che si dice
contenuta nell'atto
di ricorso, a torto
si vuole ravvisare
determinata
[illegible] dell'art. 9 di
detta legge
[illegible] e precisamente
gli articoli 6 e 7 che
fanno parte del regolamento
annesso per
approvazione
alla legge sull'ordinamento
giudiziario
una indicazione tassativa
delle leggi
da doversi osservare dai
giudici
nei principi generali del diritto.

5° esempio

5°

I Bianchi avevano una percentuale sugli utili.

La Corte ha ritenuto che i beneficiari del Bianchi, per effetto del concordato, con cui [illegible] di diritto del proprio fallito, rappresentano un vero e proprio acquisto a titolo oneroso dei beni.

Dice la ricorrente che [illegible] i crediti sorti nel periodo della interessenza [illegible] posteriormente

ma anche le vantaggiose relative al periodo giustamente la liquidazione di [illegible] tardi

Ciò avrebbe dovuto chiedere al giudice del merito che avendo dall'uno una prova che non è stata ammessa

Lavoro di Livio della
mercata Petrigia. Che
Ma la Corte ha cura grande
insieme delle tribù che
i bilanci della Sc. della, alla
Banca d'Italia - e quindi
due artefatti falsi per
forcati rispettivamente a tutta
quella verità che è possibile
conoscere in quel momento.

È vero che Dario cadde sulla
fine del 425, mentre già
~~del~~ del 424 (per tre anni) i
Diarchi dovevano avere già entrati
Come ~~dimostrare~~ che le compì vari
verificatesi nel 424 [illegible] poi non
~~stato~~ innovazioni
essere origine in una
anno in cui l'intervento
esisteva a Corte per evitare
i bilanci al fine del [illegible]

Le ragioni dell'ufficio ivi non fatta
in tempo debito.
Di i condannato male
Gli effetti del Provvedimento
pertanto Migliorino ecc.
Come rifare il Tribunale?
Bene ma detta ~~decisione~~
~~che~~ la ~~sentenza~~ sentenza
~~Non~~ Presunzione

Insufficienza del
mezzo proposto

Per negare gli atti,
vere che risulti
in modo inconfutabile
che non trattasi di atti
effettivamente percetti per
essersi esercizio succes-
sivo in forma prevista.

avente causa

Ma la Corte ha fatto propria
l'eccezione degli Attori.
"La Casa non può rivendicare
contro i riconoscimenti dello Stefani
perché era ed è avente causa
dello stesso".

Si dice che l'avente causa è
"colui che succede in un diritto
ritenendo inalterato l'atto attuale"
ma qui è da notare
che l'ha acquistato gli attori e la
Corte che la Casa non
è creditrice del proprietario
del bene per crediti anteriori
al conveyance ma per
crediti posteriori
e quindi la Corte
giustamente risponde giuridicamente
per cui non può discordare i Giudici
dello Stefani a cui si è sostituita.

6° mezzo

La ricorrente osserva che avendo per la prima volta in appello chiesto di trattenere dalle somme da versarsi in liquidazione dovute, se la Corte abbia definitivamente domanda nuova la richiesta è non l'abbia presa in considerazione.

In realtà contro il Bianchi che chiedeva il risarcimento per la perdita in appello un preteso credito derivante dalla legge di Pubblica Sicurezza.

Azione ricorrente

dunque che essendo stata rigettata dinnanzi all'appello domanda nuova, e per la prima volta a Corte a respingerla.

ASSR

Concludendo ~~~ dei motivi della ricorrente per distruggere la chiara e ben motivata sentenza della Corte di Venezia (la quale ~~~ può essere come chiaramente ~~~ modificata in taluni punti, deve restare come riconoscimento equo dei diritti dei ricorrenti) non hanno alcun fondamento nel diritto e per volere rifare un fatto la causa non possono avere accoglimento in questa sede.

Prego pertanto l'Ecc. Corte di voler respingere ~~~ ricorso ~~~ e condannare ~~~ ricorrente ~~~ alle spese ~~~ che giusto compenso che ~~~ devono ~~~ adeguato alle difficoltà della presente.

Difesa di Finzi e

La Corte fa un'ultima osservazione ha
un alto pregio. per l'ipotesi assunta
Posto anche si debba tener conto l'avento morte
dopo il dibattimento, sussisterebbe
per chiudere l'obbligo della Casa
di indennizzare gli eredi, provare
che se il Finzi non fosse
stato licenziato a fosse rimasto
al suo impiego la morte
~~il~~ nel suo impiego la morte
lo avrebbe colpito ugualmente
lo avrebbe colpito ugualmente
nel medesimo giorno.
Due altre sarebbero sussistere per provare
che il Finzi, in costanza di
impiego, non avrebbe potuto esaurire
il suo contratto per l'intervento
della morte.
Discostrazione - dice la Corte -
assolutamente impossibile e
quindi difetta di questa
dimostrazione ogni giuridica
alla tesi della difesa.

Ma la avventura ha una certa rilevanza.
Ci